DELL' INGIURIA
DEI DANNI
DEL SODDISFACIMENTO
E RELATIVE BASI DI STIMA
AVANTI I TRIBUNALI CIVILI

DISSERTAZIONE

DI

MELCHIORRE GIOJA

AUTORE

DEL TRATTATO DEL MERITO
E DELLE RICOMPENSE.

. . . . L' invendicata ingiuria
Chiama da lungi le seconde offese.
SALVATOR ROSA.

TOMO II.

MILANO
PRESSO GIO. PIROTTA STAMPATORE-LIBRAJO
in Santa Radegonda n.° 964.
SETTEMBRE 1821.

Neque cuiquam mortalium injuriæ suæ parvæ videntur: multi eas gravius æquo habuere; sed alia aliis licentia est P. C. Qui demissi in obscuro vitam agunt, siquid iracundia deliquere, pauci sciunt; fama atque fortuna eorum pares sunt: qui, magno imperio præditi, in excelso ætatem agunt, eorum facta cunctis mortalibus novere. Ita in maxuma fortuna minima licentia est: neque studere neque odisse, sed minume irasci decet: quæ apud alios iracundia dicitur, ea in imperio superbia atque crudelitas appellatur.

Sallustio, De Bello Catilinario.

PARTE SECONDA.

APPLICAZIONE.

LIBRO PRIMO.

SODDISFACIMENTO PER INGIURIE ALL'ESISTENZA FISICA.

Capo Primo.

Ferite e percosse che non deformano la bellezza.

§ 1. *Soddisfacimento per ferite e percosse non seguite da indebolimento di forze industri.*

I e II *Partita*, *spese e lucri cessati.*

Se l'altrui molino od altro opificio qualunque è stato danneggiato, ciascuno intende che il *volontario* e ingiusto danneggiatore deve pagare

1.° La spesa che fu necessaria per ristaurare il molino;

2.° Il lucro cessato durante il tempo che il molino non macinò.

Nel caso di percosse gravi e di ferite qualunque è dunque giusto che l'offensore paghi

1.° Le spese che furono necessarie per la guarigione, nel quale calcolo fa duopo unire sì le spese utili che le inutili credute necessarie (1);

2.° La perdita della mercede, dell'onorario e de'guadagni qualunque durante il tempo della malattia (2).

Sopra questi due articoli non v'ha dubbio, e Mosè s'arresta ad essi nell'Esodo, cap. XXI, v. 18 e 19, e di più non richiede la massima parte de' codici.

Ma siccome l'uomo, lungi dall'essere una semplice macchina fisica, è un ente intelligente, sensibile, libero, sociale, perciò l'offensore deve pagare altre tre partite che sono le seguenti.

---

(1) A prova di questo articolo più statuti vogliono l'attestato del medico e il giuramento dell'offeso. (*Statuta Casalismajoris*, pag. 78, *Cremonæ*, pag. 55.)

(2) Una malattia può farci perdere l'occasione d'un contratto vantaggioso, d'un ricco matrimonio, d'un posto onorifico o lucroso, ecc.

III. *Partita, valor del dolore.*

Alle alterazioni visibili successe nella macchina, corrispondono alterazioni invisibili nell' animo. L' animo soffre dal primo istante della percossa, durante la malattia e sino alla perfetta guarigione. L' offensore deve pagare il valore delle sofferenze, come deve pagare il valore delle medicine. Con colpo di martello od altro vi è stato rotto lo smalto visibile dell'orologio, ed una interna rota invisibile. Credereste voi giusto il giudice che vi facesse pagare lo smalto e dimenticasse la rota?

Trovare una somma pecuniaria che, giusta le regole dell' equità, possa compensare il dolore sofferto per ferite e simili, ecco il primo problema che ci si presenta (1).

Pria di darne la soluzione come io la imagino, esporrò le idee altrui.

---

(1) Cosa intenda l' autore per *equità* lo ha detto alla pag. 184 del primo volume.

Tutte le volte che le leggi ordinano pene pecuniarie, si presentano rei impotenti à pagarle; quindi risulta la necessità di sostituire alle prime delle pene corporali o di semplice detenzione; in conseguenza fa d' uopo conoscere quanta pena corporale o di detenzione debba considerarsi come uguale a determinata somma pecuniaria.

Il codice prussiano vuole che *il soddisfacimento pecuniario pel dolore sofferto non sia minore della metà della spesa della guarigione nè superiore al doppio di essa.*

Questa regola è affatto arbitraria, od almeno non se ne scorge la ragionevolezza, giacchè lo stato doloroso non corrisponde alla quantità della spesa necessaria per liberarsene. Altronde, *se l'uomo per guarire subisce tutta la spesa della guarigione,* dunque il compenso per la sensazione dolorosa non deve giammai essere minore dell' accennata spesa *totale;* dunque la determinazione del minimo compenso è assolutamente falsa.

Falsa del pari si è la determinazione del compenso massimo, cioè che questo non debba superare il doppio della spesa della guarigione; giacchè, per es., la frattura d'una gamba può curarsi con meno di 20 soldi al giorno; e fa duopo essere dotato della sensibilità degli orsi, per credere che due lire al giorno possano compensare i dolori del male e gli incomodi del decubito per circa giorni quaranta.

Diciamo dunque che il compenso pel dolore deve essere uguale al prodotto

risultante dalla moltiplicazione dell' *intensità* per la *durata*.

La durata del dolore non ammette dubbi, e si deve farla uguale alla durata della malattia; *si devono contare tanti giorni di dolore quanti passarono tra l'epoca della ferita e l'epoca della cicatrizzazione*. Sia la durata del dolore, per es., giorni 30: rappresentiamo per *A* l'intensità del dolore; il compenso sarà uguale a 30*A*: ci resta da ritrovare il valore di *A*.

Per conoscere cosa valga il dolore, bisogna ricercare il compenso che ottengono quelle classi che vi si sottomettono volontariamente, e stabilire un mezzo tra i prezzi estremi.

Massimo prezzo del dolore. I cortigiani di Mitridate, sapendo che costui aspirava al vanto di speciale perizia nella medicina, le loro membra alle sue operazioni sottoponevano, e si lasciavano legare, incidere, cauterizzare come ei voleva; essi subivano de' *dolori fisici* per ottenere *grosse pensioni*. — Si videro in tempi meno distanti da noi de' cortigiani podagrosi restare in piedi intorno al trono tra i tormenti della podagra, affine di conservarsi 100,000 fr. d'onorario, più 1000 inchini al giorno,

Ciascuno s' accorge che questi prezzi non ci possono servire di norma nell' attuale indagine, perchè affetti dai gusti straordinarj de' compratori: questi prezzi sono prezzi d'affezione non prezzi ordinarj. Conveniva per altro ricordarli, affine di avvicinare le classi più elevate alle classi più basse della società. Infatti.

Minimo prezzo del dolore. Allorchè era permesso di questuare, i poveri si facevano delle piaghe sopra l'una parte o l' altra del corpo, affine di eccitare l' altrui compassione. Con questo metodo essi guadagnavano nelle grandi città quattro in cinque lire al giorno.

Il ferrajo che si abbronza il volto tra il fumo e le faville della fucina; il maniscalco che resta esposto agli urti e ai calci de' cavalli; il facchino che si piega sotto pesanti fardelli ecc.; in generale le professioni che grandi sforzi esigono e dolorosi, ovvero abituali attitudini incomode, per cui l' ottavo o il decimo degli operaj come in Alemagna, il quarto come in Inghilterra soggiace ad ernie (1), queste professioni, dissi, guadagnano tre in quattro lire al giorno.

---

(1) Fodéré, *Medicina legale*, tom. II.

Se ora si riflette che i poveri e i suddetti artisti

1.° Danno segno di sensibilità rozza ed ottusa;

2.° Restano dall' abituatezza alleviati in parte del dolore;

3.° Vi si sommettono volontariamente da loro stessi;

4.° Non vi si sommetterebbero se non fossero incalzati dai più pressanti bisogni;

Se si riflette, dissi, sopra queste quattro circostanze, e s' aggiunge:

5.° Che nell'uomo ammalato decresce la sensibilità ai piaceri fisici e morali, e cresce la sensibilità ai dolori, come lo prova l'irritabilità compagna delle malattie;

6.° Che nelle ferite succede un'*espropriazione forzata di felicità*;

Si scorgerà che *un giorno di malattia incomoda e molesta non può essere valutato a meno del quintuplo della mercede che nelle città ottengono le arti meccaniche.* Supposta questa mercede lire 4, il minimo prezzo del dolore fisico sarà lire 20 al giorno (in generale 5*M* ossia 5 mercedi).

Il prezzo minimo salirà dal quintuplo dell' accennata mercede giornaliera agli

altri multipli di essa, sino al decuplo o più, in ragione

1.° *Della qualità della malattia attestata dai periti cioè dai medici e chirurgi.*

(Non volendo scendere a discussioni relative all'indole del dolore, che in gradi maggiori o minori accompagna le diverse malattie, e con sintomi costanti nelle diverse parti del corpo si manifesta, mi ristringerò ad osservare che *certe rotture d'ossa tolgono all'uomo ogni libertà fisica*, se vuole prontamente guarirne e senza difetto. Il caso di *decubito forzato*, anche prescindendo dall'intensità del dolore, richiede certamente compensi più generosi di quello che le ferite che non vincolano la facoltà di passeggiare, e quindi lasciano luogo a distrazioni qualunque alleviatrici della noja.)

2.° *Delle circostanze influenti sulla sensibilità, contraddistinte da caratteri o segni verificabili*, come si vede nel primo volume del *Trattato del merito e delle ricompense*, pag. 166-185.)

(Per ricordare soltanto le circostanze fisiche, accennerò le seguenti che non ammettono dubbj:

1.° L'età senile;

2.° Il sesso femminile;
3.° La gracilità del temperamento;
4.° Lo stato di gravidanza o di puerperio o d'altra antecedente malattia;
5.° Il rigore del clima che inasprisce le ferite o ne rallenta la guarigione;
6.° Le circostanze eventuali di ritardato soccorso, di trasporto incomodo, distanza dagli ospedali ecc.)

V *Partita, valore dei dolori della famiglia.*

Le pene che affliggono le persone che ci sono care, affliggono noi stessi. La madre, il padre, i figli, i fratelli dell'offeso, alla vista delle sue convulsioni dolorose si sentono lacerare l'animo in tutti i punti. Non è raro il caso d'udire una giovine sposa protestare colle lagrime sul ciglio e sinceramente, che tutto s' addosserebbe il dolore per liberarne il marito.

L'opinione pubblica dà segno di vivissima sorpresa, se per avventura un figlio si permette di sorridere mentre suo padre è addolorato.

I codici mostrarono di riconoscere ne' parenti sensibilità speciale alle ingiurie che vengono fatte a qualcuno di essi, riservando loro il diritto di farne lagnanze ai tribunali in gran parte de' casi.

La legge religiosa aggiunge nuovi stimoli ai sentimenti di famiglia, promettendo, a chi ne è animato, ricompense terrene e celesti.

Dunque le alterazioni prodotte nella felicità de' membri d' una famiglia dalle ferite ricevute da uno di essi, essendo conseguenze necessarie della sensibilità comune, approvate dalle leggi divine ed umane, vogliono proporzionato compenso.

Tutti i codici moderni hanno ommesso questo articolo. Siffatta ommissione reca tanto maggiore maraviglia, quanto che alcuni di essi non hanno dimenticato il compenso che a titolo di dolori fisici è dovuto al ferito. Infatti se debbesi porre a calcolo il dolore fisico del ferito, molto più debbesi calcolare il dolor morale de' parenti, il quale

1.° Ne è una conseguenza immediata e necessaria;

2.° Spesso lo supera nell' intensità;

3.° È pegno delle più nobili affezioni (1);

(1) Nel capo III di questo I libro si darà maggiore sviluppo alla partita della famiglia, e con maggiore evidenza si mostrerà la ragionevolezza d' introdurla nel calcolo del soddisfacimento, come fecero i legislatori de' popoli Barbari, i quali non sopra una frazione de' sentimenti umani stabilirono le loro leggi come i legislatori moderni, ma sulla loro totalità e sullo stato concreto e costante delle cose.

Supponendo che siano cinque i membri d' una famiglia, non sarò certamente tacciato d'esagerazione se *i dolori de' quattro membri illesi fo uguali al dolore del membro leso*; giacchè, oltre la pena immediata che i primi risentono alla vista del ferito, da un lato restano esposti a maggiori disturbi durante la malattia, dall' altro vengono tormentati da continui timori che sono figli dell' affezione in questi casi.

Dunque il valor minimo dei dolori della famiglia sarà uguale alla terza partita, cioè a venti lire al giorno (pag. 9).

Le cinque sopraesposte partite peccano per difetto piuttosto che per eccesso. Infatti

1.° Non comparisce in esse l' afflizione che risente il ferito per l' afflizione della famiglia, e che nell' animo delle persone sensibili costituisce la maggior parte dell' afflizione totale (Volume I, pag. 171).

2.° Non comparisce in esse il dolor morale dell' ingiuria che in maggiori o minori dosi s' immischia al dolore fisico, *perchè le ferite e ogni altro male che l' uomo si fa da sè spontaneamente e per elezione, dolgono di gran lunga*

meno che quelle che ci son fatte dagli altri (1).

Riassunto de' valori del soddisfacimento per ingiurie reali senza deteriorazione di forze industri nè di bellezza.

I. Spese per medici e medicine, e qualunque altra cosa a motivo della malattia e della convalescenza.

II. Lucri cessati durante la malattia o per causa di essa.

III. Valore del dolore fisico dall'epoca della ferita all' epoca della cicatrizzazione.

IV. Valor de' dolori della famiglia uguale alla III partita.

§ 2. *Soddisfacimento per ferite o percosse seguite da indebolimento o distruzione di forze industri.*

Sia la durata che resta ad una macchina anni 10; il prodotto netto giornaliero lire 4; sarà il prodotto annuo, contando 300 giorni di lavoro all'anno, lire 1200.

Voi avete guastato questa macchina

(1) Macchiavelli, *Discorsi*, lib. I, cap. 34.

in modo che, in onta delle riparazioni, non produce che 900 lire all' anno.

La perdita annua che voi cagionate al proprietario, si è dunque lire 300.

Dunque il compenso che voi gli dovete per 10 anni, si è lire 3000.

Con ferite o percosse gravi voi avete scemato, per es., di un terzo le forze industri d' un uomo.

Il valore di questo terzo all'anno sia lire 300;

È chiaro che voi dovete tante 300 lire *quanti anni restano da vivere all' offeso*. Un calzolajo, per es., eseguisce due scarpe e un quarto al giorno: voi avete indebolito la sua mano in modo che non riesce più a fare che una scarpa: voi gli dovete il valore della fattura d' una scarpa, e un quarto moltiplicato pel numero de' giorni che gli restano di vita, meno i giorni festivi. Il numero de' giorni che restano ad un individuo, allorchè è nota la di lui età, risulta dalle tavole di mortalità che omai tutti conoscono.

Per ravvisare tutte le conseguenze del metodo proposto, supponete quattro individui della stessa classe, per es., quattro chirurghi renduti inabili alla loro professione da percosse o ferite, e che

avendo età diverse, conseguiscono lo stesso guadagno all' anno come segue; saranno come segue i soddisfacimenti

Età del ferito anni	Vita restante anni	Guadagno annuo zecchini	Soddisfacimento per testa zecchini
50	20	400	8,000
60	11	400	4,400
70	8	400	3,200
80	5	400	2,000

È quindi evidente che *per lo stesso delitto sarebbe dovuto soddisfacimento diverso*, essendo diverso il danno che ciascuno de' danneggiati ne risente.

Supponete che l' età de' feriti sia la stessa, sarà parimenti istessa la vita restante; ma se il guadagno è diverso, diverso sarà pure il debito dell' offensore. Un incisore guadagna, per es., 300 zecchini all' anno, un pittore 600; una ferita rende paralitica la destra dell' uno e dell' altro. È chiaro anche in questo caso che per lo stesso delitto sarebbe dovuto soddisfacimento diverso.

Dunque *il valore del soddisfacimento dovuto a titolo d'industria paralizzata, deve in tutti i casi variare in ragione*:

1.° *Dell' età del ferito*;

2.° *Della sua professione.*

I codici de' popoli barbari e quelli delle repubbliche del medio evo non

avendo riguardo nè all' uno nè all'altro elemento di variazione, stabilirono la stessa multa e lo stesso soddisfacimento, qualunque fosse l'età e la professione del ferito, sbaglio enorme che equivaleva a fare la casa vecchia uguale alla nuova, la capanna uguale al palazzo (1).

Ne' casi d'indebolimento o distruzione di forze industri, considerando il soddisfacimento come uguale al lucro giornaliero diminuito o distrutto, moltiplicato per la rimanente vita utile dell'offeso, noi *restiamo molto al di sotto del valore reale*, giacchè una forza umana può essere riguardata come

1.° Mezzo di sussistenza (*A*).
2.° Mezzo di godimento (*B*).
3.° Mezzo di bellezza (*C*).
4.° Mezzo di difesa (*D*).

Rendendo paralitico, per es., l'altrui braccio destro o la mano, voi togliete al musico il mezzo con cui si procura il vitto divertendo gli altri, al proprietario il mezzo con cui si sottrae alla noja divertendo sè stesso, alla donna

(1) Siccome i popoli barbari ammettevano lo stato di schiavitù, come i Greci e i Romani, perciò introdussero distinzioni nelle multe, secondo che i delitti colpivano gli uomini liberi o gli schiavi.

il mezzo con cui gestisce e porge con grazia, a chiunque il mezzo con cui si schernisce da mali eventuali difendendosi.

Il valore della distruzione o indebolimento d'una forza umana considerata come mezzo di *godimento* e di *bellezza*, è un valore d'affezione, quindi, secondo le circostanze, il valore di *B* e *C* può essere un multiplo od una frazione di *A*.

Il valore della distruzione o indebolimento d'una forza considerata come mezzo di *difesa*, è massimo presso i popoli selvaggi, va decrescendo presso i popoli inciviliti, non diventa mai zero in nissuna combinazione di cose. Nel caso di forza politico-giudiciaria pronta, potente, perspicace, il valore di *D* è molto minore di *A*; negli altri casi va crescendo; in Inghilterra, per es., il valore di *D* è maggiore che altrove, giacchè le leggi non difendendo i cittadini, nel caso di percosse non mortali, i cittadini sono costretti a difendersi da loro stessi, quindi presso la plebe inglese sussistono tuttora i duelli di pugni, come presso le altre classi i duelli di spada o pistola.

Capo Secondo.

Ferite o percosse che deformano la bellezza.

Rendere qualcuno zoppo, monco, guercio, cieco; tagliargli il naso o le orecchie; sformarne le guancie ecc., è diminuirne la bellezza.

Fare una contusione od una piaga che renda necessaria l'amputazione d'un membro, è produrre lo stesso effetto, la stessa conseguenza che se il membro fosse stato immediatamente amputato dalla ferita. Si deve dire lo stesso, allorchè per colpa altrui il pollice, altro dito od organo sono stati staccati dal tronco in modo che faccia duopo torli del tutto coll' amputazione.

La deformità delle cicatrici alla faccia è principalmente rimarchevole, allorchè la loro direzione non segue le pieghe della pelle.

Per apprezzare le leggi de' popoli barbari sopra questo argomento, conoscere quanto erano superiori alle leggi de' popoli moderni, e quali difetti le viziassero, fa duopo accennare l'estensione, l'intensità, la durata del desiderio di

comparire belli, e le modificazioni cui soggiace.

§ 1. *Estensione, intensità e durata del desiderio di comparire belli.*

I.

Il desiderio di comparire belli è sì forte, che giunge a superare i dolori fisici più acuti (1).

---

(1) *Popoli selvaggi.*

Gli abitanti dell' isola Formosa si fanno imprimere sulla pelle differenti figure, fiori, frutti, uccelli, serpenti, altri animali. L' operazione, che riesce dolorosissima, dura un anno, impiegandovi tre o quattro ore al giorno; ma in cambio, quando l'operazione è finita, il paziente gusta il sommo piacere di mostrare, sua vita durante, una superba pelle sparsa di vistoso ricamo che eminentemente dagli altri suoi compatrioti lo distingue, giacchè questa magnificenza non è permessa che a quelli i quali per qualche azione ardita o per leggerezza, destrezza o forza nella caccia, a giudizio de' personaggi più ragguardevoli del volgo, si segnalarono.

Popoli inciviliti.

Per l' addietro l' uso de' ferrei busti, attualmente delle così dette *fassette*, munite di lastre d'acciajo, le braccia femminili e il petto esposti all' azione del più rigido verno ecc., dimostrano che il desiderio di colpire gli altrui sguardi colla pompa di forme leggiadre, può superare l' impressione d' un dolor fisico attuale ed il timore di gravi malattie future.

II.

Il desiderio di comparie belli può vincere lo stimolo de' bisogni più intensi.

Il senato romano avendo voluto colla legge Oppia diminuire il lusso degli ornamenti femminili, le donne convennero tra di loro di non dormire più co' loro mariti, finchè la legge non fosse abrogata, e lo fu.

III.

La compiacenza per ogni elemento della bellezza personale non si estingue alla presenza della morte (1).

(1) Eustachio di Conflans, cavaliere d'onore di Maria de' Medicis, moglie di Enrico IV, detto *la gran barba*, era sì affezionato alla gloria del suo mento, che essendo quasi moribondo, mentre un ecclesiastico lo intratteneva con pii discorsi, trasse di sotto del capezzale un pettine per pettinare la sua barba.

L'orgoglio del mustacchio era l'ultimo sentimento che moriva ne' bravi del XVII secolo. Il *Mercurio francese* del 1628 dice che quando il conte di Bouteville fu decapitato, mentre il carnefice gli tagliava i capelli, la mano del conte corse al mustacchio che era grande e bello, cosicchè il vescovo di Nantes che lo assisteva, gli disse: Mio figlio, non è più tempo di pensare al mondo: e che! voi vi pensate tuttora?

IV.

Il sentimento della carica più illustre non distrugge il dispiacere di comparire brutti (1).

Cercando le ragioni per cui gli uomini sono sì gelosi della loro bellezza, troveremo forse le basi del soddisfacimento dovuto da chi la offese.

§ 2. *Lucri cessanti e danni emergenti per la perdita della bellezza.*

1.° Vedi il primo volume alla pag. 25-28.

2.° L'effetto generale delle imperfezioni o deformità corporee si è di diminuire più o meno le sensazioni piacevoli, e accrescere forza alle dolorose.

---

(1) Federico il Grande vergognandosi, negli ultimi anni di sua vita, di comparire contraffatto in volto alla presenza de' suoi soldati, ebbe la debolezza di darsi il belletto.

Una delle ragioni per cui Tiberio ritirossi nell'isola di Caprea, si fu, perchè avendo egli il volto coperto di pustole e d' empiastri, si vedeva in Roma esposto allo scherno del volgo.

Il senatore Tidio Cornelio, genero d' Ovidio, sentendosi in senato chiamare da Corbulone *struzzo pelato*, senza dubbio atteso la lunghezza del suo collo e delle sue gambe, e perchè non aveva barba, s' abbandonò al pianto come un ragazzo. Vedi il *Trattato del merito e delle ricompense*, tom. I, pag. 80, 81.

3.° Nel riparto disinteressato e volontario de' favori amorosi gli uomini e le donne consultano quasi sempre, e forse unicamente, la bellezza fisica; ogni altro pregio, simile alle monete di carta senza credito, verrebbe inutilmente esibito su questa piazza.

Quindi, ogni perdita di bellezza espone l'uomo, nel cambio degli affetti amorosi, a que' danni, cui nel cambio delle merci espone il negoziante la perdita del credito.

4.° Nelle rinascenti vicende sociali la bellezza procaccia quasi ad ogni istante que' vantaggi che momentaneamente ci procacciano le lettere di raccomandazione. Montaigne accerta che questa divina qualità supera tutte le altre nell'incaparrarci l'affezione degli uomini. L'eccellente oratore che difendeva Frine, accortosi che profondeva invano parole, scoprì il seno alla sua cliente e corruppe i giudici collo spettacolo della bellezza. La deformità è feconda d'opposti effetti (1).

(1) Filopemene, entrato in un villaggio avanti che v' entrassero le sue truppe, alcune donne che stavano intorno ad una fontana, lo credettero un uomo volgare, e gli diedero i loro vasi da riempiere. Alcuni officiali sopraggiungono e fanno le maraviglie vedendo il loro generale occupato in cosa sì poco degna di lui. *Io pago la pena della mia deformità*, rispose loro Filopemene.

Un vizio, un difetto, un segno che sfiguri il volto al punto da produrre antipatia e disgusto fisico, può di per sè, e senza riguardo al carattere morale della persona, *diminuire l' altrui benevolenza*: non si può far applauso a questa naturale e involontaria disposizione degli animi, ma ella esiste in ciascuno e ad aperti segni si manifesta.

5.° Le deformità corporee esclusero da certe cariche presso i popoli antichi; il Levitico, per es., proibì agli Ebrei d' ammettere all' esercizio degli altari un uomo che avesse il naso troppo piccolo, o troppo grosso, o rincagnato (1). Anche tra di noi un uomo deforme diverrebbe presto segno agli scherni de' ragazzi, e non potrebbe sedere maestro in una scuola.

All'opposto la bellezza comparisce agli occhi del volgo quasi direi pegno d'abilità e buon volere, ed appiana la via a conseguire le cariche. Allorchè C. Cesare, scelto a ricomporre l'Armenia, le diede per re Ariobarzane d'origine Medo, gli Armeni per la sua rara bellezza e valore l' accettarono volontieri (2). Ta-

(1) Cap. XI e XVIII.
(2) Tacito, *Ann.* II, 4.

cito osserva che il popolo romano, avvezzo alla gioventù di Nerone, scherniva il vecchio Galba, *giudicando, come è suo costume, dalla bellezza delle persone* (1). Pria di Tacito aveva detto Virgilio:

Il valore
Vie più gradito ove in bel corpo alberga (2).

6.° La deformità fisica accresce l'altrui indisposizione contro i vizj dell'animo. Machiavelli rendendo ragione dell' odio che i Fiorentini portavano al duca d'Atene, dice: « Voleva la servitù « non la benevolenza degli uomini, e « per questo più d'esser temuto che « amato desiderava. Nè era da esser meno « odiosa la sua presenza che si fossero « i suoi costumi; perchè era piccolo e

(1) *Hist.*, lib. 7. Quest' illustre scrittore, avvezzo ad analizzare le cause che influiscono sull' opinione degli uomini, osserva più volte che la bellezza si procaccia l' opinione del volgo.

Di Cecina egli dice: « Cecina, nella Germania su« periore, colla leggiadria della gioventù, coll' alta sta« tura, coll' animo vasto e parlare accorto e portamento « altero si era cattivato il favore de' soldati ». (*Hist.*, I. 53.)

Di Tito egli dice: « Accrescevala fama, l'ingegno stesso « di Tito capace d'ogni fortuna, la bellezza del volto « congiunta a certa maestà ». (*Hist.*, II, 201.)

(2) *Eneide*, lib. V.

« nero, aveva la barba lunga e rada,
« tanto che da ogni parte di essere odiato
« meritava, ondecchè in termine di dieci
« mesi i suoi cattivi costumi gli tolsero
« quella signoria che i cattivi consigli
« d'altri gli avevano data » (1).

Nel caso di delitti, e di certi delitti, la deformità corporea comparisce agli occhi del pubblico quasi direi circostanza aggravante (2).

§ 3 *Soddisfacimenti prescritti dai legislatori per ferite e percosse che deformano la bellezza.*

Dirò in questo paragrafo le idee altrui, ne' quattro seguenti esporrò le mie.

I legislatori di tutti i tempi fissando l'indennizzazione dovuta all'offeso per ferite, non dimenticarono quelle che danneggiano la bellezza, e per esse ac-

(1) *Storie*, lib. II.

(2) In occasione del delitto di violenza e omicidio commesso in Genova nel settembre del 1820 da Paolo Cassinelli, d'anni 24, contro la persona di Laurina de' Barbieri, fanciulla d'anni cinque, spiritosa ed avvenente, l'odio pubblico scoppiò con maggior forza, perchè il violatore e l'uccisore era, come dicono le gazzette, *un mostro fisico*, un *omiciattolo contraffatto*. (Gazzetta di Milano, 25 settembre 1820.)

crebbero l'ammenda. E siccome non fanno distinzione nè di maschi nè di femmine, nè di giovani nè di vecchi, nè di nubili nè di maritati, quindi si scorge che dalla sola idea piacevole della bellezza furono diretti, senza riguardo alle ricchezze materiali delle quali talvolta è immediata fonte, ed a cui sole rivolsero l'animo i commentatori curiali.

L'Esodo prescrive che se il padrone priva il suo schiavo d'un occhio, d'un dente, d'un orecchio, del naso, di qualunque altra parte del corpo che la natura non riproduce, debba dargli la libertà.

La legge delle dodici Tavole condannava quello che con colpo violento aveva fatto saltare un dente d'un altro fuori delle gingive, a pagargli:

Se l'offeso era libero. . . . assi 300
Se schiavo . . . . » 150
mentre l'ammenda per uno
schiaffo era . . . . ». 25

Fa sorpresa come in secoli barbari, quali furono il sesto e il settimo, siasi da popoli rozzi pensato a proporzionare l'ammenda per le ferite in ragione del grado della bellezza che distruggono. Etelberto, primo re cristiano di Kent,

che regnò dal 561 al 616, prescrisse le seguenti multe per chi avesse danneggiato l' altrui dentatura:

1.° Per ciascuno de' quattro denti davanti . . . . scellini 6

2.° Pel quinto a destra o a sinistra . . . . » 4

3.° Pel sesto . . . . » 3

4.° Per ciascuno degli altri . » 1 (1).

Egli è sì vero che l' idea della bellezza diresse lo spirito di quel re nel calcolo del soddisfacimento, che per una piaga nera fatta sopra parte del corpo

Scoperta, volle che si pagassero . . . . *scœtas* 30

Coperta . . . . » 20 (2).

La legge longobardica mostra anche con maggiore evidenza, che ebbe in vista la bellezza nel determinare le ammende contro le ferite, giacchè le accresce o le diminuisce, secondo che le ferite colpiscono i denti che appariscono o non appariscono nell' uomo che ride.

Nel 1.° caso l' ammenda è come 16

Nel 2.° 8

---

(1) Canciani, *Leges Barbarorum*, tom. IV, pag. 229, col. 1.

(2) *Idem.*, *ibid.*

Siquis alii dentes excusserit, qui in risu apparent, *pro uno dente componat solidos XVI; si duo aut plures fuerint* in risu apparentes, *numerentur, et per hunc modum componantur.*

Siquis alii dentes mascillares excusserit unum aut plures, componat pro uno dente, solid. VIII (1).

La legge de' Borgognoni prescrive che le ferite fatte al volto, siano punite con pena tripla di quella che contro le ferite nelle altre parti del corpo è prescritta.

Siquis cuicumque in faciem *vulnus inflixerit, in triplum vulneris pretium jubemus exsolvere quantum in simplum ea vulnera æstimentur quæ vestibus conteguntur* (2).

---

(1) *Leges barbarorum*, tom. I, pag. 68, col. 2.

(2) Il legislator Borgognone volendo graduare le ammende ne' sopraccennati delitti, prese per norma quella *classificazione sociale* che era comune a' suoi tempi: al lib. XXVI si legge:

I. *Siquis quolibet casu dentem* Optimati Burgondioni vel Romano nobili *excusserit. Sold.* XV *cogatur exsolvere.*

II. *De* mediocribus personis ingenuis *tam Burgondionibus quam Romanis, si dens excussus fuerit* . . . . X *solidis componat.*

III. *De* inferioribus servi V

I codici lombardi del medio evo vogliono che *la multa per le ferite che lasciano cicatrice sulla faccia, sia doppia della multa prescritta per le ferite che colpiscono le altre parti del corpo.*

Parlando della multa intendo di parlare nel tempo stesso di soddisfacimento, giacchè, come ho di già osservato, i codici suddetti per lo più vogliono che il soddisfacimento sia uguale alla metà della multa.

Tra gli statuti lombardi lo statuto milanese è forse quello che dà minor valore alla bellezza. Infatti al capo 70 degli statuti criminali, relativo alle ferite fatte con armi, si legge: *Si sanguis exiverit et cicatrix remanserit et in collo et a collo supra, condamnetur* (*malefactor*) *in libris centum quinquaginta tertiolorum; a collo vero infra, condemnetur in libris centum viginti tertiolorum.* Dal che risulta che il rapporto tra le prime ferite e le seconde si è di 5 a 4,

---

IV. *Si servus homini ingenuo volontarius dentem excusserit, manus incisione damnetur.*

V. *Siquis* ingenuus liberto *dentem excusserit, inferat ei solidos* . . . . III.

Si servo alieno *dentem excusserit, det ei cujus servus est, solidos* . . . . II.

(Canciani, *Leges Barbarorum*, tom. IV, pag. 21, col. 1.)

mentre negli altri statuti si è di 8 a 4, ossia 2 ad 1 (1).

§ 4. *Basi del soddisfacimento per ferite e percosse che deformano la bellezza.*

Il codice austriaco al § 1326 dice: « Se la persona danneggiata è stata dal« l' offesa renduta deforme, si deve prin« cipalmente, se sia di sesso femminino, « aver riguardo a questa circostanza, « in quanto che ne derivi un pregiudi« zio al futuro suo ben essere ».

Sopra questo paragrafo il consigliere Zeiller aggiunge: « Il maltrattamento « della persona che privasse, per es., « d' un occhio, storpiasse o deformas« se, ha spesso una conseguenza fune« sta anche per un uomo nella libera « scelta d' un mestiere o di una condi« zione ».

---

(1) Vedi gli statuti di
Brescia (*Stat. crim.*), cap. 31, pag. 129.
Casalmaggiore (*De judiciis crim.*), pag. 38, 39.
Crema, lib. III, pag. 73.
Cremona, pag. XXVIII.
Domodossola, pag. 42.
Lodi (*Stat. crim.*), cap. 515, 516, pag. 147.
Martinengo, lib. IV, cap. 25, pag. 119.
Pavia (*Stat. crim.*), cap. vviiij.
Salò (*Stat. crim.*), cap. 167, pag. 66.
Valtellina (*Stat. crim.*), cap. 77, pag. 265.

Ecco una prova che le idee de' commentatori curiali piegano costantemente verso la ricchezza effettiva, e ad essa esclusivamente riducono la nozione del danno, incapaci d'inalzarsi all'idea generica e piacevole della bellezza, la perdita della quale cagiona rinascenti dispiaceri in tutti gli stati, anche prescindendo dalla condizione e dal mestiere (pag. 20-22).

Trovare una somma pecuniaria che, giusta le regole dell'equità, possa compensare il dolore della perduta bellezza, ecco il problema che dobbiamo sciogliere.

La mutilazione di qualche membro visibile, per es., d'una mano o d'un piede, anche la semplice storpiatura di essi, uno sfregio a qualunque parte del volto, in somma ogni diminuzione di bellezza produce dispiacere costante che non si estingue in nissuna età, e, come risulta dal primo paragrafo di questo capo, dura sino alla morte.

Dunque *il soddisfacimento per la perdita della bellezza debb' essere una pensione vitalizia* al pari che per la perdita delle forze industri, come si disse alla pag. 15-16.

Una pensione vitalizia corrisponde ad

un capitale attuale, maggiore o minore, secondo che maggiore o minore si è l'età che resta al vitaliziato.

Pria di determinare *il valore di questa pensione*, conchiuderò che davano in falso le multe assolute accennate nell'antecedente paragrafo, e quelle che trovansi negli statuti del medio evo, giacchè non crescevano nè decrescevano in ragione dell'età del danneggiato (1).

Egualmente inesatta ed ingiusta si è la base stabilita dal codice chinese, il quale *alla metà dell'asse dell'offensore uguaglia il soddisfacimento dovuto all'offeso*; giacchè egli può riuscire troppo abbondante o troppo scarso, secondo che è maggiore o minore l'età dell'of-

(1) Non si può dunque far applauso alla seguente tariffa che vedevasi in addietro esposta negli uffici dell'ammiragliato olandese, nella quale il soddisfacimento per ferite ricevute in battaglia è ridotto ad una quantità fissa, senza riguardo all'età, di modo che riceve lo stesso soddisfacimento il giovine che resterà deforme per 40 anni, come il vecchio cui non resta più che un anno di vita.

Per ogni membro che il soldato poteva perdere, erano stabilite le seguenti indennizzazioni:

I due occhi. .	fior.	1500	La destra . . .	fior.	350
Un occhio	»	350	La sinistra	»	300
Due braccia . . .	»	500	Le due gambe. .	»	700
Il braccio destro.	»	450	Una gamba . . .	»	350
Il braccio sinistro	»	350	I due piedi . . .	»	450
Le due mani. . .	»	1200	Un piede.	»	200

feso, maggiore o minore l'asse dell'offensore (1).

Procedendo ora alla ricerca del valore dell' accennata pensione, ci accorgiamo immediatamente ch' egli debb' essere una quantità variabile, acciò possa corrispondere

1.° Ai diversi gradi di bellezza perduta;

2.° Alle circostanze esterne che ne accrescono o ne scemano il dispiacere.

Per fissare le nostre idee in mezzo a tanti elementi di variazione, consideriamo, colla scorta delle leggi degli scorsi secoli, l' argomento sotto due aspetti, cioè esaminiamo a parte

1.° Gli sfregi fatti al volto;

2.° Le mutilazioni od altre alterazioni al restante del corpo.

---

(1) Ecco il testo:

« Rompere amendue le gambe o le braccia, ovvero « una gamba e un braccio, cavare amendue gli oc« chi, o fare ad alcuno qualunque altra offesa nelle « membra, la quale lo inabiliti ad usarne, o gli ca« gioni un' infermità dalla quale non potrà guarire; « tagliargli la lingua in modo da togliergli la facoltà « di parlare; maltrattare sì fattamente una persona del« l' uno o dell' altro sesso, da renderla inetta a dive« nir padre o madre; tutti cotali crimini renderanno « soggetto il reo a 100 colpi ed al bando perpetuo alla « distanza di 3000 *lee* dal suo domicilio; ed in oltre « la metà de' beni del reo sarà devoluta, a titolo d' in« dennizzazione, a coloro cui avranno cagionato code« sto male ». (*Codice chinese*, fascicolo IV, pag. 290, 291)

§ 5. *Continuazione dello stesso argomento, soddisfacimento per diminuita bellezza del volto.*

Supponiamo successa tale perdita di bellezza, o tale deformità sopraggiunta al volto, che cagioni un principio di disgusto, di brivido, di ribrezzo negli astanti.

Diciamo A il valore corrispondente a questa perdita, e che resta tuttora da ritrovarsi.

Le frazioni di A rappresenteranno le perdite minori.

I multipli di A rappresenteranno gli aumenti nel ribrezzo che le circostanze esteriori possono produrre, e delle quali si parlerà nel seguente paragrafo; ciò posto,

Considerando che la brama generale di possedere bellezza è sì forte, che può indurre a superare i dolori e i bisogni fisici più intensi (pag. 20-22);

E che quindi il dispiacere della perdita debb' essere ancora maggiore;

Considerando che il compenso pe' dolori fisici è per lo meno quintuplo della mercede giornaliera che si ottiene nelle arti meccaniche (pag. 9);

Considerando che colla perdita della bellezza si perdono eventualità d'interesse e d'affezioni (pag. 23-26);

Considerando che la deformità tende a diminuire nell'altrui animo il sentimento generale della benevolenza verso l'uomo deforme, e fa nascere contro di lui antipatie;

Risulta che *la pensione vitalizia per quel grado di bellezza perduta, ossia per quella deformità sopraggiunta che genera un grado di disgusto, o di ribrezzo negli astanti, debb' essere per lo meno sestupla della mercede che si ottiene nelle arti meccaniche* (pag. 9), cioè lire 24 al giorno.

Le maggiori deformità soppraggiunte saranno compensate col *settuplo*, *ottuplo* sino al *decuplo* della mercede suddetta, in proporzione de' loro gradi; nella determinazione de' quali il giudice deve ricordarsi che si tratta qui di cose d'affezione (1).

---

(1) I popoli soggetti al codice austriaco possono addurre l'art. 1331, il quale dice:

« Se alcuno è danneggiato ne' suoi beni con propo-
« sito o con evidente negligenza d'un altro, può pre-
« tendere anche il lucro cessante; e se il danno è
« stato recato con atto proibito dalle leggi penali, o
« con petulanza e con maligna compiacenza del danno
« recato, può egli esigere il valore di speciale affe-
« zione ».

Ora sarebbe cosa strana che fosse permesso di chiedere il prezzo d'affezione per la distruzione, a grazia

Nel determinare il soddisfacimento per bellezza perduta, nè il risentimento de' giovani dovevasi ascoltare, nè la freddezza de' vecchi. Egli è però certo che siccome nissuno s'addosserebbe spontaneamente quel grado di deformità che eccita ribrezzo, per ottenere la corrispondente pensione vitalizia, perciò sembra che quella base fondamentale del calcolo non possa essere tacciata d'esagerazione, al che serviranno di conferma i seguenti fatti:

1.° Guglielmo Duprat, come ho accennato in altro scritto, rinunciò il vescovato di Clermont nel XVI secolo, perchè quel capitolo voleva che si tagliasse la sua bellissima barba.

2.° Allorchè Guglielmo il Conquistatore forzò gli Inglesi, i quali erano usi di radersi il pelo del solo labbro superiore, a radersi interamente, parecchie persone amarono meglio abbandonare il loro paese di quello che rinunciare ai loro mustacchi (1).

---

d'esempio, d'un cane, e non fosse permesso di chiederlo per la distruzione d'un occhio, del naso, d'un orecchio, d'una mano ecc.

I pochi sensati e scarni schiarimenti che due commentatori diedero all'art. 1326 relativo alla bellezza, volevano questa riflessione.

(1) Mat., Paris, *Vit. Abbat.*, pag. 30.

3.° Se Zopiro non fosse stato sicuro d'ottenere le immense rendite di Babilonia, si sarebbe egli tagliato il naso, le orecchie, e mutilato in altra parte del corpo?

Ci si dirà che i soldati si espongono per pochi soldi all'eventualità di ritornare mutilati e deformi dalla guerra. — Al che rispondo, che da un lato v'è la lusinga di sfuggire la deformità, dall'altro v'è la speranza degli onori; v'è l'azione dell'acquavite che impedisce di vedere il pericolo; vi sono i suoni militari che spingono fisicamente a superarlo, e talvolta v'è il cannone e la spada alle reni. Allorchè la possibilità di restare sfigurati si presenta come una eventualità certa, il coraggio scema alcun poco, e fors'anco il sentimento dell'onore; ecco de' fatti:

a) I popoli del Surimpatan, dice un viaggiatore inglese, si proposero per legge di non fare che guerre difensive, e di non uccidere il nemico nell'azione. La loro maniera di combattere è stata coronata da felice successo: abituati sino dall'infanzia a tagliare il naso ai loro nemici, essi si limitano a questa operazione, e con tale destrezza l'eseguiscono, che i loro vicini, presi dall'orri-

bile timore di restare sfigurati, non hanno più osato d'assalirli (1).

b) Cesare alla battaglia di Farsaglia vedendo che il primo rango dell'armata di Pompeo era composto di cavalieri romani, ordinò a' suoi soldati di ferirli nel volto, e riuscì a metterli in rotta.

§ 6. *Continuazione dello stesso argomento: elementi di variazione nel calcolo del soddisfacimento per diminuita bellezza del volto.*

I. *Età*.

I giovani, come ognuno sa, sono e devono essere più sensibili alla perdita della bellezza che i vecchi.

Ora la pensione vitalizia corrisponde bensì alle diverse *durate* del dispiacere, ma non corrisponde alle diverse *intensità* di esso.

Dunque per compensare le ineguaglianze nell'intensità è necessario accrescere la pensione negli anni floridi, e scemarla negli anni senili. Sia A la pensione vitalizia dovuta agli anni 30 per bellezza tolta ad un *uomo*; agli anni inferiori ai 30, corrisponderà una pensione

(1) Saint-Foix, *Œuvres*, tom. IV.

crescente d'un trentesimo annualmente sino agli anni 15, e decrescente al di là in uguale proporzione. Agli anni superiori ai 30 corrisponderà una pensione decrescente d'un trentesimo annuale sino agli anni 45, e continuerà senza ulteriore diminuzione sino alla morte.

II. *Sesso.*

La bellezza essendo l'arma più possente con cui le donne soggiogano gli uomini, è chiaro che ad esse deve riuscirne più sensibile la perdita. Senza dire con Saint-Evremond, che *alle donne dispiace più il perdere la bellezza che la vita*, è fuori di dubbio che nella coltura della bellezza esse occupano un tempo molto maggiore che gli uomini (1). Conviene dunque che la pensione vitalizia corrisponda a quel maggior grado di sensibilità; ma come determinarlo?

Con certezza di restare al di sotto del vero possiamo stabilire la seguente proporzione: *Sta il dispiacere degli uomini a quello delle donne per bellezza perduta, come la forza delle donne a quella degli uomini*, *cioè come* 2 *a* 3.

---

(1) *Diec' ore* solea stare una contessa
Ch' io conosco, a dipingersi la pelle
Per esser vista un *quarto d' ora* a messa.

Dunque, in pari circostanze, supponendo che la pensione vitalizia pell'uomo debba essere A, la pensione per la donna sarà $3A/2$.

III. *Stato nubile.*

La massima sensibilità alla perdita della bellezza corrisponde all' epoca in cui la giovine è abile al matrimonio, e continua sino agli anni 30, dopo i quali va scemando. La deformità in quell'epoca condannando la giovine a virginità forzata, la priva

1.° Di piaceri fisici;

2.° Di affezioni amorose;

3.° D' un mezzo di sussistenza, almeno generalmente parlando;

4.° Senza parlare de' mali fisici che dai bisogni di temperamento non soddisfatti possono nascere.

Se ora si riflette che la rottura d'un matrimonio altera spesso la salute delle fanciulle, benchè sia vivissima la speranza d' altro partito; se si riflette che quella deformità, giunta al punto da cagionare disgusto, distrugge quella speranza, si scorgerà che il soddisfacimento, il quale debb' essere infallibilmente massimo nell' epoca suddetta, può essere inalzato a vantaggio della giovine

nubile, al decuplo del minimo valore indicato alla pag. 36, e che diremo $10B$.

Conteremo dunque dai 14 anni ai 20 per soddisfacimento annuale $10B$; poscia agli anni 21, $9B$; 22, $8B$, e così successivamente, finchè il soddisfacimento ridotto a B continui uguale sino agli anni 45, per soggiacere a quell'epoca alla diminuzione d'un trentesimo all'anno.

IV. *Stato economico.*

Considerando le cose non nello stato d'astrazione, ma in mezzo alle circostanze che sogliono accompagnarle, vedremo che il piacere della bellezza, quindi il dispiacere della deformità cresce colla ricchezza della persona offesa. Infatti la persona ricca, lungi d'essere costretta a risedere in un angolo d'una casa o d'una bottega per procurarsi i mezzi di sussistenza, può comparire in tutte le conversazioni, teatri, accademie, divertimenti pubblici, ritrovarsi in contatto con ogni sorta di persone, ricevere lusinghiere accoglienze ecc., dei quali piaceri la persona offesa viene privata dalla successa deformità.

Dunque è cosa rigorosamente equa e giusta, che le persone il cui reddito

supera la mercede giornaliera e consueta nelle arti meccaniche (pag. 36), ricevano un soddisfacimento maggiore che le altre, uguale, per es., ad $^1/_{20}$ del loro asse.

§ 7. *Continuazione dello stesso argomento, soddisfacimento per mutilazione od alterazione di membri o sensi.*

I. *Membri.*

Chi ha tagliato a qualcuno una mano o amendue le mani, un piede od entrambi i piedi ecc., gli ha tolto, come si disse di sopra, un mezzo d'*industria*, di *godimento*, di *difesa*, di *bellezza* (pag. 17).

Lasciamo da banda il caso d'industria diminuita o distrutta, perchè già esaminato altrove (pag. 14-16), e cerchiamo il valore degli altri tre danni, i quali si possono sempre concepire, e piu volte esistono separati dal primo. Infatti, v'ha, a cagione d'esempio, de'proprietarj che non traggono lucro dalle loro braccia nè dalle loro mani, come vi ha degli artisti ai quali sono infruttiferi i piedi, mentre agli uni e agli altri i piedi e le mani sono mezzi di godimento, di difesa, di bellezza : ciò posto,

Essendo nota l'età dell'offeso, si conosce colla scorta delle tavole mortuarie, come già si disse, la vita probabile che gli resta: chiamo *A* questa vita restante.

Chi non è truffatore o ladro, possiede una sorgente d'onesta sussistenza, una mercede, una rendita, un onorario, una pensione od altro: chiamo *B* questo mezzo di sussistenza.

È chiaro che, in parità di circostanze, *la somma totale de' piaceri e de' comodi che può sperare un uomo, cresce in ragione*

1.° *De' mezzi di sussistenza;*

2.° *Della vita restante.*

Dunque moltiplicando i primi per la seconda, cioè moltiplicando *A* per *B*, avremo il prodotto *AB* che rappresenta in generale la totalità de' comodi e de' piaceri personali, che gli individui possono corre nelle *varie età della vita*, e ne' *varj gradi di ricchezza.*

Ora de' piaceri e de' comodi sono ministri le membra e i sensi.

Troveremo dunque ne' diversi individui il *valore comparativo* d'una mano o di due mani, d'un piede o di due piedi, considerandoli come *altrettanto*

frazioni di AB, a grazia d' esempio come segue:

Distruzione di membri	*Soddisfacimento pell' uomo*	*per la donna*
Destra	$^{8}/_{16}\ AB$	$^{12}/_{16}\ AB$
Sinistra	$^{4}/_{16}\ AB$	$^{6}/_{16}\ AB$
Destra e sinistra .	$^{14}/_{16}\ AB$	$^{21}/_{16}\ AB$
Piede.	$^{6}/_{16}\ AB$	$^{9}/_{16}\ AB$
Due piedi . . .	$^{12}/_{16}\ AB$	$^{18}/_{16}\ AB$
. . . .	. . . . . .	. . . . . .

Il maggiore soddisfacimento per la donna è calcolato giusta il rapporto stabilito alla pag. 40.

Siccome si tratta qui di cose cui siamo avvinti colla massima possibile affezione, quindi l' eccesso nel soddisfacimento è meno riprensibile che il difetto (1).

Allorchè si conosce il valore del tutto, si conosce quello della parte, se è noto il di lei rapporto col tutto; dunque se

(1) Non ignoro che, oltre le ricchezze, v' ha altre fonti generali di piaceri, e tra queste il *credito morale* del quale parlerò a lungo nella IV sezione. Ho creduto di doverle qui ommettere, acciò il calcolo non riuscisse troppo complicato; basti l' averne prevenuto il lettore.

chi taglia a qualcuno, per esempio, un piede, deve pagare il valore $^{6}\int_{6} AB$, chi lo rende storpio, dovrà pagare una parte di questo valore, per es., $^{1}\int_{6} AB$.

II. *Sensi.*

Chi toglie a qualcuno l'uso degli occhi,

1.° Lo rende inabile alla massima parte de' lavori;

2.° Diminuisce la bellezza del di lui volto;

3.° Lo priva de' preziosi piaceri della vista;

4.° Rende quasi inutili i di lui mezzi di difesa;

5.° Lo spoglia quasi totalmente della libertà personale, e lo riduce a quello stato di dipendenza in cui si trova un ragazzo;

6.° Lo assoggetta al sentimento penoso della diffidenza, il che amareggia cento altri piaceri diversi dai succennati.

Il soddisfacimento per la perdita totale della vista non potrebbe dunque essere minore di $^{9}\int_{10} AB$.

Il danno emergente dalla perdita d'un solo occhio si ristringe quasi alla sola diminuzione della bellezza, quindi il relativo soddisfacimento non dovrebbe

essere maggiore di un decimo di $\frac{9}{10} AB$, cioè $\frac{9}{100} AB$ (1).

Del resto mostrerebbe d' essere poco versato nella scienza dell' uomo chi pretendesse rigor matematico nelle cose morali. Lo scrittore ha fatto abbastanza

1.° Quando ha esposto gli elementi fondamentali del calcolo;

2.° Quando ha indicato la formola più semplice per combinarli;

3.° Quando ha accennato le variazioni cui soggiacciono.

§ 8. *Osservazioni critiche relative alle antecedenti teorie.*

I.

Se il soddisfacimento per la mutilazione debb' essere una parte del valore AB dell' offeso, e se in generale la pena debb'essere proporzionata al danno,

(1) Pretendere che la perdita d' un occhio debba essere compensata colla metà del valore destinato a compensare la perdita di due occhi, come vuole la legge Sassone (Canciani, *Leges Barbarorum*, tom. III, pag. 39, col. 1) e la legge Longobardica (*ibidem*, tom I, pag. 159, col. 2), è coprire con apparente uguaglianza di diritto una vera ineguaglianza di fatto; giacchè se la perdita dei due occhi trae seco una somma di mali come dieci, la perdita d' un occhio non è seguita che da mali come uno.

è dunque insensata la legge inglese che minaccia la morte a chi taglia ad altri il naso, e non la minaccia a chi gli toglie la vita. Bisogna qui ripetere il notissimo affare dell'avvocato Coke il quale aveva incaricato alcuni sicarj d'uccidere il suo nemico. Credettero costoro d'avere soddisfatto alla loro promessa coll'avere scaricato molti colpi sul volto e sul collo dell'uomo che dovevano uccidere; ma costui, benchè sfigurato e mutilato, non morì. Coke, tradotto in giustizia come colpevole di mutilazione, dovette provare, per sottrarsi alla pena capitale, che la sua intenzione e quella de' sicarj era stata d'uccidere il suo nemico, non di mutilarlo, e che essendo egli colpevole d'attentato d'omicidio non successo, non poteva essere sottoposto a quella pena. I giudici, imbarazzati da questa difficoltà, dichiararono, per sancire la condanna alla morte, che l'instrumento di cui si erano serviti i sicarj, indicava che l'intenzione di Coke poteva tendere sì a mutilare che ad uccidere il suo nemico; e che essendo riuscita solamente la mutilazione, si doveva credere che essa sola era stata lo scopo del delitto. I giudici dovettero dunque provare che Coke era reo di un delitto minore, per condannarlo ad una pena maggiore.

II.

L'inesattezza degli scrittori nel riferire gli atti de' tribunali ci impedisce di conoscere la ragionevolezza o la irragionevolezza delle loro sentenze. Ecco due fatti :

Sotto Carlo II (XVII secolo) un uomo in Londra fu condannato a pagare a titolo di soddisfacimento tornesi lire 48,000 per avere tagliato il naso al cavaliere Coventry.

Nello stesso secolo il tribunale del Châtelet a Parigi condannò un mercante a pagare » 6,000 per avere tagliato il naso ad una donna.

Essendoci ignota l'età degli offesi, ci è impossibile di decidere se queste due sentenze sieno ugualmente giuste od ugualmente ingiuste, o ingiusta l'una e giusta l'altra: non dimenticate che qui si parla di soddisfacimento non già di pena (1).

(1) D'eguale inesattezza danno giornalmente prova i gazzettieri nel racconto de' fatti più comuni, ma che non possono essere apprezzati fuorchè colla scorta di alcuni elementi che i gazzettieri ommettono; per es., ci si dice che un sovrano ha promesso al dottore fisico Sicher, sua vita durante, una pensione di 500 fiorini

Capo Terzo.

Soddisfacimento per omicidio.

« Se dall'offesa corporale ne risulta la
« morte, dice il codice austriaco, deb-
« bono soddisfarsi non solo tutte le spe-
« se, ma è ben anche dovuto il risarci-
« mento alla *moglie* ed ai *figli* dell'uc-
« ciso, di ciò che in conseguenza hanno
« perduto » (§ 1327).

Un commentatore di questo codice aggiunge: « Le spese della malattia e de'
« funerali sono facili da liquidarsi; ma il
« *danno effettivo* che dalla morte d'un
« capo di famiglia ne derivò alla moglie
« ed ai figli, questo è molto difficile da
« verificare con precisione pe' futuri
« eventi che sono incalcolabili. Dee
« quindi entrarvi il *prudente arbitrio*

---

di convenzione, metà della quale, dopo la sua morte, sarebbe devoluta a sua moglie, se verrà riconosciuto efficace il rimedio ch' egli crede d' avere scoperto contro l' idrofobia: come posso io decidere se v' ha proporzione tra il premio e la scoperta, se l'età del dottore ignoro e della sua consorte? Un vitalizio di 500 fiorini equivale ad un capitale grande o piccolo, secondo che è lunga o corta la carriera che rimane ai vitaliziati.

« *del giudice*, che, considerate tutte le « circostanze, determinerà quanto è do- « vuto agli infelici superstiti » (1).

Pria di decidere quali persone abbiano diritto a risarcimento, e fin dove questo si estenda, osservo che il commentatore fa pagare all' uccisore la spesa pe' *funerali* dell' ucciso, e questo è un errore (2); giacchè non dell' omicidio sono conseguenze le spese funebri, ma dell' uso; anche nel caso che lo sgraziato duca di Berry, invece d' essere ucciso da Louvel, fosse morto naturalmente, 40,000 torcie si sarebbero vedute fiammeggiare intorno al suo catafalco, giacchè l' uso vuole che si calcoli il merito di qualunque morto in ragione dell' apparato funebre. Nel caso d' omicidio la spesa de' *funerali* non è dunque una spesa *aggiunta* ma *anticipata*; e la famiglia dell' ucciso ha diritto non al capitale che ha speso, ma all' interesse di esso per tutta la durata dell' *anticipazione*. La durata dell' an-

---

(1) *De' frutti ed interessi*, Trattato giuridico di Antonio Prati, già consigliere aulico ecc.

(2) Si trova lo stesso errore nel seguente articolo del codice chinese: « Chi con minaccie spaventevoli « induce qualcuno ad ammazzarsi, pagherà 10 oncie « d' argento alla famiglia del defunto per le spese fu- « nerali ».

ticipazione è appunto la vita probabile cui poteva aspirare l'ucciso, il che risulta dalle tavole mortuarie. Restavano all'ucciso due anni di vita; l'uccisore deve l'interesse delle spese funebri per due anni e nulla più.

Al risarcimento non hanno diritto soltanto la *moglie* e i *figli* dell'ucciso, ma anche le seguenti persone:

1.° *I genitori*; e certamente la più rigorosa giustizia vuole che i genitori *miserabili*, i quali all'educazione vegliarono de' loro figli, il frutto ottengano de' loro sudori e l'interesse de' loro capitali;

2.° *Le persone, cui l'ucciso con vincolo di contratto aveva obbligato i frutti della sua industria personale.*

Infatti, supponete che Pietro abbia prestato a Paolo un capitale con obbligo, a questo di dargli, per es., il terzo della sua mercede annuale durante i 20 anni che gli restavano di vita; è chiaro che chi uccide Paolo deve indennizzare Pietro della perdita che gli cagiona (1).

(1) Presso i Tebani i figli de' padri incapaci di mantenerli venivano dal magistrato consegnati ad alcuni cittadini, i quali si incaricavano di nodrirli per una somma modica e con atto solenne, la cui condizione era che il figlio divenuto grande li servirebbe per certo numero d' anni, e il suo servizio diverrebbe prezzo dell' alimento che quasi gratuitamente aveva ottenuto.

Vediamo ora le partite della moglie e de' figli.

§ 1. *Partita economica.*

L'omicidio, riguardato dal lato economico, si debbe assomigliare alla distruzione d'una macchina che era o non era fruttifera.

Se l'ucciso non era fruttifero, nè vi era probabilità che fosse per divenirlo, il compenso dovuto alla famiglia è nullo, *considerando la cosa dal solo lato economico.*

Se l'ucciso era fruttifero, bisogna supporre, se non esistono evidenti prove in contrario, ch' egli fosse animato dai sentimenti di buon padre di famiglia, e fosse per seguirli sino alla sua morte naturale.

Sia A il prodotto annuo dell' industria dell' ucciso; sia B il numero degli anni che gli restavano di vita; sarà AB il vantaggio di cui, secondo il corso naturale delle cose, egli era suscettivo.

Detraendo da AB un terzo che l' ucciso avrebbe consumato se fosse rimasto in vita, resta il diritto della famiglia uguale a due terzi di AB.

Le pretese maggiori di $^{2}/_{3}\,AB$ ledono

i diritti dell' uccisore, le esibizioni minori di $^2/_3$ *AB* ledono la famiglia dell' ucciso.

Siano, a modo d' esempio, gli elementi del calcolo per tre persone uccise come segue, saranno parimenti come segne i diritti delle loro rispettive famiglie:

Professione	*Guadagno annuo*	*Anni restanti*	*Danni dell'omicidio*	*Diritti della famiglia*
Mercante	lir. 15,000	n.° 2	lir. 30,000	20,000
Impiegato	» 6,000	» 4	» 24,000	16,000
Artista	» 600	» 20	» 12,000	8,000

Il calcolo riuscirà più esatto, se, invece di supporre costante il valore della giornata o de' guadagni, come, affine di semplificare l' argomento, ho fatto negli antecedenti esempi, gli si farà subire la diminuzione d' un decimo, d'un nono, d' un ottavo ecc. negli ultimi anni della vita, giacchè le abilità umane qualunque vanno decrescendo coll' età; altronde fa duopo lasciar la loro parte anche alle malattie e simili eventualità sinistre.

All' antecedente teoria che assomiglia *i lucri cessanti per l' uccisione d' un uomo a quelli che succedono per la distruzione d' una macchina*, servono di base i quattro seguenti principj:

1.° L' uomo nello stato ordinario produce di più di quel che consuma; perciò nelle società incivilite v' è aumento progressivo di ricchezze, in onta delle sinistre eventualità che affliggono di quando in quando il genere umano.

2.° Il sentimento di famiglia suole prevalere nell' animo de' padri; quindi, che alla morte d' un uomo i suoi beni vengano trasmessi a' suoi parenti, è una regola generale e conforme all' aspettazione comune.

3.° Non si può supporre senza speciali ragioni, che vicende funeste fossero per distruggere l' industria dell' ucciso, pria che giungesse l' epoca naturale della sua morte.

4.° Tutte le cose dubbie debbonsi interpretare a favore dell' ucciso e della sua famiglia (tom. I, pag. 261).

Colla scorta dell' antecedente teoria:

1.° Si sciolgono tutte le quistioni ventilate dai curiali relative agli *alimenti* dovuti per omicidio;

2.° Si scorge che le pensioni delle vedove de' militari morti alla guerra devono variare non solo in ragione del loro grado ma anche della loro età;

3.° Si vede un mezzo facile per calcolare dopo una guerra il compenso dovuto per le morti successe.

§ 2. *Partita morale.*

I.

La corruzione d' una nazione è massima, allorchè la sensibilità a tutto ciò che non è personale, è nulla.

Felice la nazione presso la quale l' affare d' un individuo diviene un affare generale a cui tutto il pubblico prende parte. Quei legislatori che dai loro codici ogni specie di soddisfacimento per affezioni violate esclusero, non vollero dunque darci grande idea delle nazioni da essi dirette. — Non so se questa esclusione assicurerà ai moderni il titolo di barbari presso la posterità; so che m' autorizza a porne in evidenza l' ingiustizia e l' irragionevolezza.

L' animo ha bisogno d' affezioni come il corpo d' alimenti. Sono le affezioni che condiscono, per così dire, i beni fisici, ne fanno il pregio principale e distinguono l' uomo dai bruti.

Il piacere che gusta un padre, allorchè si trova a parca mensa circondato dai figli e dalla moglie, supera di gran lunga il piacere di qualunque più squisita vivanda (1). Chiunque sale in coc-

(1) Montaigne deve dire, non so più dove: Il n'est « point de si doux apprest pour moi, ni de sauce si « appétissante, que celle qui se tire de la société ».

chio per viaggiare, mostra sul volto segni di commozione nel congedarsi da' suoi parenti. — Per quanto sia caldo l'affetto che una giovine prova pel suo futuro sposo, non esce dalla paterna soglia che colla fronte depressa, e non si stacca dal collo di sua madre senza lagrime. — Seneca fa dire ad Elvia: « Io sono privata degli amplessi di mio « figlio; io non godo più della sua pre- « senza nè della sua conversazione. Ove « trovasi l'adorato mortale il cui aspetto « dissipava la tristezza dalla mia fronte, « il cui seno riceveva il deposito delle « mie inquietudini? Cosa sono divenuti « questi deliziosi trattenimenti di cui « non era sazia giammai? questi studj, « ai quali assistevo con un piacere sì « raro in una donna? E questa tene- « rezza che si mostrava sul suo volto « incontrandomi, e questo ingenuo sor- « riso che correva al suo labbro al mio « apparire, io li ricerco e non li trovo « più (1) ».

(1) Proprio valor non hanno
Gli altri beni in sè stessi, e li fa grandi
La nostra opinïon. Ma i dolci affetti
E di padre e di sposo hanno i lor fonti
Nell' ordine del tutto. Essi non sono

In somma le affezioni di famiglia sono un fondo di rinascenti sensazioni piacevoli, sensazioni che

1.° Accrescono il sentimento della sicurezza personale;

2.° Addolciscono le pene della vita;

3.° Raddoppiano i nostri piaceri;

4.° Ci sottraggono spesso alla noja;

5.° Pascono il bisogno d'amare, bisogno che non s'estingue nella specie umana che colla morte (1).

Per procurarsi il piacere delle affe-

Originati in noi
Dalla forza dell' uso o dalle prime
Idee, di cui bambini altri ci pasce,
Già n' ha i semi nell' alma ognun che nasce.
Metastasio.

(1) Non era dunque un uomo ma una pietra lo stoico Stilpone, il quale lasciando dietro sè l'incendio che distruggeva i suoi figli, la sua sposa, la sua patria, si protestava beato, e a Demetrio Poliorcete che gli chiese cosa aveva perduto, *nulla*, rispose, *tutti i miei beni li portò meco.* — Se costui non aveva perduto nulla, fa duopo dire che si fosse in modo strano isolato da tutto ciò che ci è caro, da tutte le cose sacre per gli altri uomini. Se le affezioni umane sono per lo stoico quasi un abito ch' ei può deporre senza rincrescimento, esse aderiscono alla pelle delle persone sensibili, s' insinuano nella loro carne, s' avvinghiano alle loro ossa, e non possono esserne separate senza lacerazioni, convulsioni, urli, fremiti e trasporti tali che non di rado estinguono la vita.

zioni domestiche l' uomo cede *beni effettivi*, *materiali*, *reali*. Infatti

1.° È noto che i padri non perdonano a spese nè ricusano sacrifizj per conservare la vita ai loro figli e promoverne la prosperità.

2.° Diminuisce il concorso degli ammalati agli ospitali, allorchè diminuisce la frequenza delle visite permesse ai parenti di essi, il che prova che i parenti amano meglio addossarsi la spesa de' loro ammalati, di quello che privarsi del piacere di vederli e trattenersi con essi.

3.° I soccorsi che ricevono i detenuti dai loro parenti poveri superano spesso il soccorso che presta loro il pubblico stabilimento. Succede non di rado che la moglie venda i suoi abiti per procurare miglior vitto al marito.

4.° La legge egiziana considerò come uguale a valore effettivo l' affezione figliale, quando permise ai figli di torre a prestito de' capitali, dando in pegno il corpo del padre.

5.° Allorchè nelle vicende dell' impero romano tanti uomini virtuosi cadevano sotto la spada dei Tiberj, dei Caligola, dei Neroni e simili mostri coronati, Tacito osserva che *venivano dai parenti cercate e riscattate le teste che gli uc-*

risori avevano serbate per renderle. Sotto l'imperatore Ottone, Crispina pagò 10,000 sesterzj per ottenere la testa di suo padre T. Vinio, e dargli onorata sepoltura (1). All' epoca del terrorismo in Francia parecchi figli si spogliarono dei loro beni per salvare la vita del padre (2).

Dunque nel caso d' omicidio, se fa duopo dare alla famiglia un compenso a titolo di ricchezza cessante, molto più fa duopo darne uno a titolo *d' affezioni non soddisfatte.* E per verità, siccome il taglio trasversale e completo d' un nervo principale è seguito dalla perdita irreparabile del sentimento e del moto nelle parti inferiori sulle quali si distribuiva, così la morte d' un membro della famiglia, allorchè l'affezione è *massima,* giunge a torre la vita agli altri o li costringe a torsela da loro stessi; più fatti dimostrano questa proposizione; ne accenno alcuni soltanto nella seguente nota, attinti alla storia de' nostri tempi ed a quella de' trascorsi, giacchè tra le idee

(1) Hist., l. 47.

(2) Da un testamento del Tasso del 1573 si raccoglie ch' egli aveva dato allora i suoi abiti in pegno ad alcuni Ebrei; e ordinava che, vendutili, e pagato il suo debito, si impiegasse il rimanente a far mettere una pietra con una iscrizione sul sepolcro di suo padre.

indigeste e false che si trovano in una dissertazione *sull' utilità del dolore*, ristampata recentemente in Milano, v' è anco la seguente, cioè che il piacere portato all' eccesso può produrre la morte, il dolore non mai (1).

---

(1) *Tempi attuali.*

1.° Di Pietro Lassus, chirurgo francese, scrive Cuvier: « Chargé de bonne heure, par la perte de son père, de soutenir sa mère et ses deux soeurs, il n'avoit point voulu d'autre famille, et s'étoit acquitté de ce devoir avec les soins les plus délicats, toujours récompensés par l'affection la plus tendre. Une des deux soeurs qu'il laissoit, éprouva un chagrin si violent de sa perte, qu'elle ne lui survéçut que de quelques jours ». (Cuvier, *Eloges*, tom. 1.er, pag. 359.

2.° L' *Oracolo di Brusselles* dell' agosto 1820 raccontò il seguente caso: « Due conjugi merciaj, dopo una lieta passeggiata, erano rientrati in casa in perfetta salute. Essendosi coricati verso la mezzanotte, la moglie fu risvegliata da alcuni gemiti del marito; chiestogli, ed udito che aveva male, la donna s' alzò in fretta e andò a dimandare un officiale che dimorava in sua casa; e tornati ambidue col lume, trovarono che l' infelice era morto. La donna desolatissima fu talmente colpita dal sinistro accidente, che un' ora dopo ella era estinta ».

3.° Nello scorso ottobre la vita di Bouton, militare francese, accusato e detenuto per supposto attentato contro un membro della famiglia reale di Francia, essendo in pericolo, la di lui moglie morì di dolore.

4.° In Milano nello scorso agosto morì un' amabilissima donna d' anni 25; il marito, di pari età, e mercante di professione come essa, sulla Corsia de' Servi, ne

Se nel massimo grado d'intensità il dolor morale conduce alla morte, ne' gradi minori altera la macchina umana a guisa di lento veleno, e produce comunemente i seguenti effetti:

1.° Perdita d'appetito e veglie notturne;

---

fu addolorato a segno che nel giro di 15 giorni la seguì nel sepolcro.

5.° Che l'eccessiva ambascia per la perdita di persona adorata possa indurre l'uomo a darsi la morte, fu comprovato tre anni sono a Londra. Essendo stata rapita da pronta morte la *bella quacquera*, il dolore fu sì violento nel di lei marito sir Samuele Romilly, membro della camera dei comuni, che si tolse da sè stesso miseramente la vita. Uno scrittore robusto, un filosofo profondo, un avvocato sagacissimo non ritrovò in sè forza bastante per resistere alla piena del dolore.

Tempi scorsi.

1.° Dopo la morte tragica di Carlo I re d' Inghilterra, successa il 30 gennajo 1649, la principessa Elisabetta, seconda figlia di questo sgraziato monarca, ne morì di duolo nello stesso anno. (Hume, *Histoire d'Angleterre*, tom. 15, pag 497.)

2.° Montaigne racconta il seguente fatto: « En la « guerre que le roy Ferdinand mena contre la veuve « du roy Jean de Hongrie, autour de Bude, un gen« darme fut particulierement remarqué de chacun, « pour avoir excessivement bien faict de sa personne, « en certaine meslée: et incognu, hautement loué et « plaint y estant demeuré: mais de nul tant que de « *Raisciac* Seigneur Allemand, esprit d'une si rare « vertu. Le corps estant rapporté, celui-cy d'une com« mune curiosité, s'approcha pour voir qui c'étoit: et « les armes ostées au trapassé, il reconnut son fils. « Cela augmenta la compassion aux assistans: luy seul

2.° Diminuzione di forze fisiche;

3.° Svogliatezza al travaglio;

4.° Insensibilità ai piaceri ordinarj della vita sì personali che sociali;

5.° Abbattimento e torpore nelle forze intellettuali;

6.° Malattie di languore, che spesso accorciano la vita.

Questi sei effetti equivalgono a lucri cessanti e danni emergenti ragguardevolissimi.

« sans rien dire, sans siller les yeux, se tint débout,
« contemplant fixement le corps de son fils; jusqu'à
« ce que la véhémence de la tristesse, ayant accablé
« ses esprits vitaux, le porta roide mort par terre ».
(*Essais*, liv. I, chap. II, pag. 17 e 18, ed. di Ginevra 1789.)

3.° Saint-Foix riferisce la storia seguente. « Un sei-
« gneur qui possédoit une terre considérable dans le Ve-
« xin Normand, se plaisoit à faire parler de lui par ses
« idées singulières et bizarres. — Il avoit une nièce qui
« aimoit un jeune homme de son voisinage, et qui en
« étoit éperdument aimée; il declara à ce jeune homme
« qu'il ne lui accorderoit sa nièce, qu'à condition *qu'il*
« *la porteroit, sans se reposer, jusqu'au sommet d'une*
« *montaigne qu'on voyoit des fenêtres de son château.*
« L'amour et l'espérance firent croire à cet amant que le
« fardeau seroit léger: en effet, il porta sa bien-aimée,
« sans se reposer, jusqu'à l'endroit indiqué; mais il ex-
« pira une heure après des efforts qu'il avoit fait; sa
« maîtresse au bout de quelques jours mourut de dou-
« leur et de chagrin. (*OEuvres*, t. V, pag. 400, 401.)

Per non annojare qui ulteriormente il lettore, mi riservo di riferire altri fatti simili nel decorso di questo scritto.

Il miglior rimedio alle dolorose situazioni dell' animo sono i viaggi, i quali richieggono spese.

L' uccisore è così obbligato di pagare questo rimedio ricreativo a ciascun membro della famiglia dell'ucciso, come sarebbe obbligato di pagare le medicine nel caso che gli avesse feriti. Infatti che m' abbiate condannato al letto con percosse sul corpo o con dolori all'animo, l' effetto è lo stesso: eppure le barbare leggi europee obbligano il reo nel primo caso, non l' obbligano nel secondo; e sapete perchè? Perchè una ferita nella macchina si vede e si tocca, non si vede nè si tocca una ferita all'animo; perciò se alcuni codici moderni vogliono compenso pe' dolori fisici, nissuno lo vuole pe' dolori morali, il che equivale a dire che è dovuta restituzione quando il ladro entra in casa per la porta, non è dovuta quando entra per la finestra. Infatti i dolori sì fisici che morali sono veri furti di felicità, sono alterazioni all'animo contrarie a' suoi desiderj; se non che i primi succedono col mezzo de' sensi, i secondi per la via del cuore.

II.

Il soddisfacimento dovuto ai parenti debb'essere proporzionato alla *durata* e all'*intensità* del dolore morale.

Durata. Il dolore dura più nelle donne che negli uomini, perchè soggette a minori distrazioni le donne lo coltivano, l'alimentano, l'inacerbiscono colla loro immaginazione vivissima; e probabilmente si è questa la ragione principale per cui negli ospitali de' pazzi più donne si ritrovano che uomini.

La natura rimargina a poco a poco le piaghe dell'animo come quelle del corpo. Una legge longobardica vietò alle vedove di ritirarsi in monastero, pria che fossero passati dodici mesi dalla morte del marito. Il legislatore conoscendo che nello stato di dolore l'uomo tende a racchiudersi nella solitudine, volle prevenire delle imprudenze e de' pentimenti (1). Egli suppose adunque che il dolore nella donna per la morte del marito, indebolitosi dopo 12 mesi, lasciasse luogo all'esercizio della ragione.

---

(1) Canciani, *Leges Barbarorum*, tom. 1, pagina 123, col. 1.

Intensità. L' intensità del dolore va di pari passo che l'intensità delle affezioni.

La legge dell' intensità delle affezioni volgarmente nota, è la seguente;

Grado massimo.

L' intensità dell' affezione conjugale supera l' intensità delle altre affezioni di famiglia.

a) *L' affezione conjugale è più forte che l' affezione figliale;* la prima ha per base l' amore e l' amicizia; la seconda la riconoscenza (1).

b) *L'affezione conjugale è più forte che l'affezione paterna.* Più leggi furono necessarie per reprimere i donativi che tra marito e moglie a danno della prole succedevano. I legislatori più generosi non permisero che nell' asse dei conjugi l' uno o l' altro ottener potesse porzioni maggiori di quelle che toccavano ai figli, e credettero d' avere ac-

(1) Tacito dice che la moglie d' Arminio il quale combatteva contro i Romani, figliuola di Segeste il quale battevasi per essi, caduta prigioniera nelle loro mani, comparve avanti Germanico mostrando animo più propenso al marito che al padre, e colle mani strette al seno e gli occhi rivolti al gravido ventre, nè piangeva, nè supplicava (*Annal.*, l. 57).

cordato abbastanza all'amore uguagliandolo alla tenerezza materna (1).

Ma le discordie maritali? — Attribuitele principalmente alla vanità delle famiglie ed alla stoltezza delle vostre leggi.

Grado medio.

L'affezione paterna è più forte che l'affezione figliale: non v'è rapporto tra i capitali e le cure che costa ai padri l'educazione de' figli, e i capitali e le cure che rendono i figli alla vecchiezza de' padri.

---

(1) Euripide die' prova di conoscere la legge delle affezioni nella sua Alceste — Permise il fato, che Admeto fosse sottratto a morte
« Purchè scendesse in di lui vece all'orco
« Altr' alma. Admeto, invano, iva tentando
« E i varj amici, e il proprio padre, e carca
« D'anni la madre, se al morir propensi
« Fossero invece sua; sola ei trovava
« Presta a lasciare in eterno la luce
« Del dì per esso la sua moglie Alceste ».
Allorchè Alfieri nell'Alceste Seconda mette in bocca a Feréo i seguenti versi
« Nè mai l'amore
« Di giovinetta sposa fia che avanzi
« Di antico padre il generoso amore »,
intende di nobilitare il carattere di Feréo, non mostra d'ignorare la legge succennata. Infatti egli fa dire ad Alceste,
. . . . « Ogni amor cede
« A quel di sposa » . . . . . .

È naturale all'uomo l'amore del comando e della vanità, non quello della riconoscenza e della soggezione; quindi l'amor figliale, generalmente parlando, non giunge giammai ad uguagliare l'amor paterno.

L' affezione materna è più forte che l'affezione paterna: si racconta che più madri si precipitarono in mezzo alle acque o tra le fiamme per salvare i loro pargoletti; non si racconta lo stesso de' padri (1).

Grado infimo.

Salvo poche eccezioni, il vincolo di affezione che stringe tra di loro i fratelli è men forte di tutti gli altri.

Dalle cose dette risulta che la quantità del soddisfacimento, nel caso d'omicidio e a saldo della partita morale, deve variare come variano le relazioni di famiglia.

(1) Tacito ricordando lo sdegno de' soldati d'Otone contro il municipio Albintemelio, dopo d'averci mostrato gli uomini che fuggono da tutte le bande, ci pone sott occhio il seguente caso d'una madre, e dice: « Li fece più odiosi (i soldati romani) l'esempio egre-« gio d'una femmina ligure, la quale, nascoso il figliuolo, « si credè dai soldati che avesse con esso nascoso il « denaro: interrogata co' tormenti dove il figliuolo oc-« cultasse, mostrando il ventre, qui, disse. Nè per « minacce poi nè per morte mutò mai così bella risposta». (*Hist. II*, 13.)

Ricordandoci che la legge longobardica ha dato al dolore della moglie dodici mesi di durata, e che questo dolore, allorchè da cause estranee non è deviato o indebolito, giunge al grado massimo, possiamo stabilire tra le affezioni i seguenti rapporti:

Persone, intensità e durata del dolore.

Mogli per l'omicidio del marito come	12
Marito per l'omicidio della moglie »	10
Madri per l'omicidio de' figli . . . »	8
Padri per l'omicidio de' figli . . . »	6
Figli per l'omicidio de' padri . . . »	4
Fratelli per l'omicidio de' fratelli »	2

III.

Trovare una somma pecuniaria che, giusta le regole dell' equità, possa compensare nelle famiglie il dolore dell' omicidio.

Il lettore non dimenticherà che la legge non può ascoltare i consigli del risentimento, nè dare de' valori assoluti; ella ha fatto il suo dovere, quando tra la serie de' danni e la serie de' soddisfacimenti ha stabilito corrispondenti proporzioni. Per calcolare di sangue freddo fa duopo dunque allontanare dall'animo e

l'orrore che eccita il delinquente e la compassione dovuta agli offesi.

Chi mi taglia una mano,

1.° Mi cagiona un dolore immediato;

2.° Mi toglie una sorgente di piaceri.

Il soddisfacimento deve corrispondere al danno emergente e al lucro cessante.

Per uguale ragione il soddisfacimento per l'omicidio debb'essere considerato

1.° Come rimedio al dolore immediato prodotto dall'omicidio, senza riguardo al futuro (tom. I, pag. 12, nota 1);

2.° Come compenso alla perdita de'piaceri morali che avremo gustato, se fosse rimasta in vita la persona uccisa.

Soluzione della prima parte del problema.

Il dolor morale risultante immediatamente dalla perdita del padre, del figlio, della sposa, è molto più forte che il dolor fisico prodotto dalle ferite semplici; il primo ci conduce non di rado alla morte, il secondo molto meno.

Dunque *il soddisfacimento pel dolore immediato ed emergente dalla perdita di persona a noi cara, debb'essere maggiore del soddisfacimento che sarebbe dovuto a noi stessi pel dolore d'una ferita sanabile.*

Trovato il valore del minimo soddisfacimento, sono trovati tutti gli altri, giacchè sono noti i loro rispettivi rapporti (pag. 69).

Il minimo soddisfacimento si è quello che è dovuto ai fratelli per l'omicidio d'un fratello (pag. 68, 69).

Dando ai fratelli dell' ucciso per due mesi lire 40 al giorno (*il doppio di quanto è dovuto per dolore fisico*, pag. 9), appena diamo loro quella somma che è necessaria per viaggiare nello spazio suddetto, viaggio che a voce comune proclamasi come sovrano ed unico rimedio ai mali morali.

Saranno dunque *i crediti di ciascun membro della famiglia dell' ucciso a titolo d' immediato dolore morale*, e giusta i rispettivi rapporti ed i casi stabiliti alla pag. 69, come segue:

Persone	*durata del viaggio*	*valore*
Fratelli	mesi 2	lire 2400
Figli	» 4	» 4800
Padri	» 6	» 7200
Madri	» 8	» 9600
Mariti	» 10	» 12000
Mogli	» 12	» 14400

I viaggi riguardati come rimedio al dolore impediscono l' esercizio di qua-

lunque professione, quindi i corrispondenti lucri.

Dunque alle suddette partite fa duopo aggiungere il *valore delle mercedi giornaliere od i consueti proventi, per tutto il tempo che dura od è supposto durare il viaggio.*

Soluzione della seconda parte del problema.

Alla morte d'una persona cara si chiude una sorgente di sensazioni piacevoli, e la nostra esistenza rimane inaridita come i prati nella state per mancanza di pioggia. Queste sensazioni però

1.° Non conservano negli istanti successivi quell'intensità che ebbero ne' primi;

2.° Non vanno scevre di dispiaceri;

3.° Vogliono talvolta qualche sacrifizio.

Fa duopo dunque che il valore destinato a compensarne la perdita non sia calcolato dall' entusiasmo sempre esageratore, ma dalla ragione che, senza passare i limiti della realtà, sceglie tra' più variabili un valor medio.

La legge presentando una somma pecuniaria per compensare la perdita delle affezioni, somministra un mezzo per procurarsi il più nobile di tutti i piaceri, il piacere di beneficare.

Per valutare la perdita delle affezioni di famiglia non si può assumere per base la *mercede* o la *rendita*, giacchè le affezioni non crescono in ragione delle ricchezze.

Abbiamo detto di sopra che il piacere morale che gustano i membri d'una famiglia seduti a parco desco, è molto maggiore del piacere di qualunque più squisita vivanda.

Sia A il valore del minimo consumo *annuo* per testa; saremo certi che il valore della perdita delle affezioni debb' essere un multiplo di A.

Se il minimo multiplo di A, destinato come soddisfacimento al fratello, è 2; quello pe' figli sarà 4, pe' padri 6, per le madri 8, pe' mariti 10, per le mogli 12 (*quantità annuale*).

Il conseguimento del multiplo di A *deve durare tanti anni quanti sarebbe durato il godimento estinto.*

Dunque se, per es., è stato ucciso il figlio, avrà il padre diritto a tanti annui valori quanti anni restano a lui di vita, e non più.

All'opposto, se sarà stato ucciso il padre, non avrà il figlio diritto a tanti valori quanti restano anni a lui, ma quanti restavano al padre estinto.

LIBRO SECONDO.

SODDISFACIMENTO PER INGIURIE ALL' ESISTENZA MORALE.

Sezione Prima.

INGIURIE ALL' ANIMO.

Articolo Primo.

Rammarichi e timori.

Il rammarico pe' mali successi o beni perduti, il timore pe' mali che stanno per succedere o beni che si perderanno, sono le sorgenti delle inquietudini dell' animo.

Varia l' intensità dell' inquietudine, ed anche assume diverse tinte, secondo che il bene o il male ha radice nell' *affezione*, nell' *amor-proprio* o nell' *interesse*.

Capo Primo.

Effetti delle inquietudini dell' animo.

Seguiremo dapprima la progressione de' fatti; ricercheremo poscia le regole per sottoporli alle leggi del calcolo.

Dalla riunione de' fatti e de' fatti più comuni risulterà una teoria che, a scorno de' moderni, giustifica i codici barbari, allorchè questi vollero la restituzione del doppio, del triplo, del quadruplo del valor tolto, ed anche più, in ragione delle alterazioni cagionate all'animo dalla *rapina*, dal *terrore*, dall' *ingiuria*.

I.

Ogni intoppo al desiderio che move verso l'oggetto vagheggiato, produce un dolore.

Il dolore cresce in ragione dell' intensità del desiderio non soddisfatto.

Quando l' intensità del desiderio non soddisfatto giunge a certo grado, che è variabile ne' diversi individui, cagiona sensibile alterazione nel corpo.

a) « Ho conosciuto un sapientissimo « uomo, dice Martinelli, il quale es- « sendo uno de' primi ministri d'un re- « gno molto considerabile, ogni volta « ch' ei vedeva uno de' suoi consigli ot- « tenere diverso fine da quello ch' ei « ne aveva concepito, se ne affliggeva « sino a venirgli la febbre » (1).

---

(1) *Storia critica della vita civile.*

L' alterazione nel corpo prodotta da desiderio non soddisfatto suole crescere in ragione dell' affezione che ci stringe all'oggetto perduto.

a) Non è raro il caso che una giovine cui venne promesso uno sposo, e poscia negato, succumba al dolore e seriamente ammali.

b) Guarino da Verona, che incominciò i suoi studj di greco in Costantinopoli, al suo ritorno in patria riportava due casse di manoscritti greci, frutto delle sue indefesse ricerche, allorchè una di esse fu ingojata dal mare in un naufragio; il dolore di vedere perdute tante ricchezze letterarie acquistate con tanti sudori, fece incanutire in una notte tutti i capelli del Guarino.

Allorchè il desiderio è fortissimo, l'evento contrario, soprattutto se inaspettato, può cagionare la morte o renderci insopportabile la vita.

a) Le gazzette di Madrid del marzo 1820 dicono: A S. Sebastiano il generale Arizaga è morto di dolore per vedere succumbere il partito contrario alle *cortes.*

b) « Un Anglois se tua dans le dix-« septième siècle, par ce qu'il avoit « conçu un très-vif régret de ce que

« les Espagnols et les Portugais étoient « maîtres de la plus belle et de la plus « riche partie de l'Amérique (1) ».

c) Catone, che si diede la morte per non veder prevalere il sistema politico di Cesare, è notissimo esempio dell'eccesso cui giunge il dolore prodotto da evento contrario alle nostre brame.

Le passioni personali, più forti che le passioni politiche, sogliono produrre gli stessi disordini. Morgagni riferisce che una donna partoriente diede alla luce una bambina invece d'un maschio ch' ella ardentemente desiderava; a questa nuova che l'imprudenza di suo marito le diede, ella in tanto d'afflizione trascorse, che dopo poche ore si morì (2).

Da questi gradi estremi passando ai minori, ritroviamo che l'azione della tristezza risultante da eventi spiacevoli è sì reale sulla macchina umana, che nelle febbri intermittenti essa accresce i gradi del freddo, e quindi del calore.

I viaggiatori Anson, Cook, Bougainville convengono che nulla tanto favorisce lo sviluppo delle malattie di mare,

---

(1) *Londres et la Cour*, tom. 1.er, p. 262.
(2) Foderé, *Médicine légale*, tom. II, p. 446.

e particolarmente lo scorbuto, quanto la tristezza (1).

L'esperienza e la storia dimostrano che il cordoglio, il crepacuore, le ambascie cagionano una febbre lenta e accorciano la vita (2). La mortalità straor-

(1) « Quanto giusta, altrettanto pregevole è l'osser- « vazione di Ramberto Dodoneo, dice Sprenghel, che « i lunghi affanni e la noja della vita possano da sè, « senza il concorso dell'aria e dei cibi depravati, acca- « gionare lo scorbuto » (*Storia prammatica della medicina*, tom. V, p. 138.)

(2) Di Enrico II re d'Inghilterra scrive Hume: « Plus « son ame étoit sensible et tendre, plus il fut indigné « du retour barbare dont ses quatre fils avoient suc- « cessivement payé ses soins paternels. Le dernier coup, « en rompant l'unique lien qui l'attachoit à la vie, « épuisa ses forces et le jetta dans une fièvre lente, « dont il mourût peu de tems après, au château de « Chinon, près de Saumur » (*Histoire d'Angleterre*, tom. III, p. 78.)

Del pontefice Giulio II scrive Mezerai: « Il mourût d'une « fièvre lente, causée, disoit-on, pour un chagrin « qu'il eut de n'avoir pu porter les Vénétiens à s'acco- « moder avec l'empereur ». (*Abrégé chron.*, tom. IV, pag. 717.)

« Il n'est pas moins connu, aggiunge Fodéré, que « par une suite de l'effet des passions sur toute l'éco- « nomie animale, l'habitude de la tristesse, du cha- « grin et de l'ennui laisse sur la figure humaine une « empreinte qui substitue à la fraîcheur de l'âge les « rides de la vieillesse, le tiraillement des muscles, « et ces sombres couleurs dont le désespoir nous of- « fre le plus haut terme, tandis que la gaieté et le « contentement, en épanouissant les forces du cœur, « font succéder aux ombres de la mort toute la cha- « leur, tout le charme, l'éclat et l'ornement de la vie ». (*Médecine légale*, tom. 1.er, pag. 121).

dinaria per patemi d'animo al tempo del terrorismo in Francia non è sfuggita all'osservazione de'medici (1).

II.

Il dispiacere per eventi contrarj ai nostri desiderj cresce

1.° *Quando vi si immischia qualche offesa all'amor proprio.* Infatti

a) Una delle più infelici situazioni sociali si è quella d'una persona che servendo e bramando d'essere approvata, si sente disapprovata continuamente. Questo stato è paragonato alla morte ne' proverbj volgari.

b) Se l'offesa all'amor proprio consiste in una derisione alla presenza altrui, la sensazione riesce ancora più pungente, e può cagionare la pazzia (2) od indurci ad uscire di vita (3).

2.° *Quando all'offesa dell'amor proprio s'unisce l'offesa del cuore.* Infatti

a) Non sono rari i casi di giovani donzelle che si tolgono la vita coll'annegarsi o precipitarsi dall'alto, per essere state tradite dai loro amanti; più

---

(1) M. A. Petit, *Essai sur la médicine du cœur*.
(2) Vedi la pag. 81.
(3) Vedi il volume I alla pag. 41, nota a.

frequenti sono le spose che muojono tisiche, perchè posposte a qualche meretrice.

b) Le leggi mostrarono di conoscere l'intensità dolorosa degli affronti che offendono nel tempo stesso l'amor proprio e l'amore, allorchè, come ho detto nel primo volume, concessero alla moglie il diritto di chiedere il divorzio, nel caso che il marito conducesse la concubina nella casa maritale.

III.

Dall'apparenza del più tenue pericolo sino alle più feroci minaccie di morte v'è una serie crescente d'apprensioni, inquietudini, timori che, oltre d'essere dolorosissimi per sè stessi, amareggiano le altre sensazioni.

Come al tocco de' vapori sulfurei impallidisce la rosa, all'annuncio improvviso d'infausta notizia le guancie si scolorano, i tratti del volto s'allungano, il polso diviene profondo e precipitoso: molti esempi provano che degli uomini condannati all'ultimo supplizio divennero calvi in una notte.

« Une grande terreur née subitement « double quelque-fois les forces, ou « les abat totalement; elle excite les

« convulsions, rend confuses les sen-
« sations, précipite le cours du sang,
« et peut même anéantir la vie suivant
« ses dégrés... La crainte d'un mal
« qu'on croit inévitable, affoiblit l'en-
« tendement, étouffe les forces du cœur,
« détruit l'appétit, supprime la transpi-
« ration, efface les vaisseaux rouges de
« la peau, tel que les spincters, donne
« la diarrhée et détend tous les mu-
« scles... Que ne peut la douleur?
« Que ne peut l'anxiété? maux d'au-
« tant plus puissans, qu'ils irritent direc-
« tement les nerfs, qu'ils portent le
« trouble dans tous les organes du sen-
« timent et du mouvement » (1).

IV.

I dolori morali, oltre di scemare la durata alla macchina, sconcertano la ragione e producono la pazzia. « Do-
« nato Cocchi, gonfaloniere di giusti-
« zia, nel 1458 sbeffato dai signori di
« Firenze, impazzì, e come stupido ne
« fu in sua casa rimandato », dice Machiavelli (2). Tra le cause della pazzia furono sempre annoverate le sventure,

(1) Foderé, *Médecine légale*, tom. II.
(2) Machiavelli, *Storie*, lib. VII.

i dispiaceri domestici, l'amor contrariato, gli eventi politici opposti ai desiderj, il fanatismo religioso, lo spavento, la gelosia, la collera, l'amor proprio offeso, l'ambizione delusa; più scrittori suppongono che *le cause morali della pazzia stiano alle cause fisiche come 4 ad 1.*

V.

Consultando i più comuni modi di dire, i quali rappresentano i giudizj nazionali, avremo nuovo argomento che le sopra esposte teorie sono verità popolari. *Tu vuoi la mia morte*, dice il padre addolorato al figlio che lo disonora con una condotta immorale. *Voi mi date la vita*, dice il capo d'una famiglia oppressa da sventure, al sovventor generoso. Al cessare d'un panico terrore ciascun ripete: *Respiro, rinasco, torno in vita.* Nella congiura tendente a richiamare Pietro de' Medici in Firenze, Bernardo del Nero fu accusato d'aver detto: *Se Piero tornasse, io ringiovanirei venti anni* (1). I quali modi di esprimersi, da quanto giornalmente sotto i nostri occhi succede, vengono

(1) Machiavelli, *Frammenti istorici.*

confermati. Si vede in fatti al sorriso della fortuna rinverdir il fiore della gioventù tra le rughe della vecchiezza, e al tocco delle sventure appassire anche nelle età più ridenti, e i capelli coprirsi di senil brina.

Dovendosi dunque considerare *il dolor morale come una forza distruttrice*, fa duopo calcolarne il danno

1.° *In ragione dell' intensità e durata dolorosa*, il che costituisce *la partita del passato*, e se ne può eseguire con qualche esattezza il calcolo, come vedremo;

2.° *In ragione degli anni di vita che ci toglie*, ed è questa *la partita del futuro*; al quale calcolo mancando sinora base più sicura, basterà l' assumere un valore uguale all' antecedente. Infatti

1.° Da un lato le alterazioni del corpo per lo più alle alterazioni dell' animo corrispondono; dall' altro

2.° Spendendo l' uomo danaro per riacquistare la salute;

3.° Essendo questa il mezzo o la condizione necessaria per la produzione d' ogni ricchezza;

4.° *Idem* pel godimento d' ogni piacere personale e sociale;

5.° E la mancanza di essa assoggettandoci a rinascenti dolori;

È chiaro che qualunque diminuzione

di salute debb'essere considerata come distruzione d' un valore reale effettivo materiale, e presenta tutti i caratteri del lucro cessante e del danno emergente.

Possiamo ora (senza approvarla interamente) rendere più plausibile ragione della legge visigota riferita nel 1.° vol., pag. 274, la quale, nel caso d'aggressione alle case, distruzione di bestie, edifizj, mobiglie ecc, eseguita da più individui riuniti ed armati, quindi colle apparenze del massimo terrore, volle che fosse restituito 11 volte il valore distrutto. Infatti ella doveva indenizzare la famiglia danneggiata

1.° Per *le alterazioni dolorose successe negli animi*;

2.° Per *le alterazioni distruttrici successe nelle macchine corporee.*

Ora *una famiglia essendo composta di* 5 *individui, si dovevano dare* 10 *compensi.* Ma siccome nelle donne la forza del terrore è più fatale che negli uomini, altronde si tratta qui di cose d'affezione, perciò il legislatore non si contentò di 10 compensi ma ne volle 11.

Essendo certo che era massimo il danno successo negli animi e ne' corpi, e non potendo calcolarlo con precisione, il legislatore prese per norma il valore distrutto, e credette che ordinandone la

restituzione undici volte, i danni dell'animo e del corpo sarebbero abbastanza compensati dal piacere risultante da corrispondente aumento di ricchezza.

Ma qualunque sia il multiplo del valore distrutto che si debbe restituire, è fuori di dubbio che la restituzione d'un solo valore uguale al distrutto, come prescrivono i codici moderni, è una manifesta palpabilissima ingiustizia.

Capo Secondo.

Basi per calcolare il valore delle inquietudini dell' animo.

Trovare una somma pecuniaria che, giusta le regole dell' equità, possa compensare i turbamenti qualunque dell'animo, eccettuati i casi

1.° Di violato pudore;
2.° Di libertà vincolata;
3.° D' onor sociale oltraggiato,

i quali verranno discussi in distinte sezioni.

La soluzione di questo problema richiede lo sviluppo di alcune idee elementari.

I.

Non di quiete soltanto ma anco di piaceri abbisogna l' uomo costantemen-

te, cosicchè un' esistenza priva di piaceri non debb' essere riguardata come un' esistenza indifferente da rappresentarsi per zero, ma come un' esistenza dolorosa da rappresentarsi per una quantità negativa; quindi chi illegittimamente m' ha impedito l' acquisto d' un piacere, è mio debitore, benchè io conservi il capitale che questo piacere mi sarebbe costato. A prova della quale proposizione si possono citare i seguenti fatti:

1.° Una legge ateniese volle, e lo volle sotto pena di morte, che i fondi destinati al teatro non venissero distratti in altri oggetti, fossero anco necessarj alla difesa della patria.

2.° Allorchè non esistevano teatri regolari, i re tenevano alla loro corte de' buffoni, cioè *concedevano ricchezze reali, materiali, effettive* per procurarsi il piacere di ridere.

3.° Egli pare che ad imitazione dei re le repubbliche italiane del medio evo pregiassero altamente i buffoni e concedessero loro speciali privilegi, acciò divertissero il pubblico. Infatti ritrovo nello statuto Tortonese, che i giocolatori e i buffoni erano esenti da ogni aggravio personale e reale. Sembra che quelle repubbliche temessero più di mancare

di buffoni che di fornaj, giacchè ai secondi non compartirono que' privilegi, di cui co' primi erano sì generose (1).

II.

I piaceri e i comodi hanno un prezzo sulla piazza come il grano e il vino. Il valore de' carichi reali e personali che avrebbero dovuto pagare i giocolatori e i buffoni negli scorsi secoli, era il prezzo del riso che eccitavano nel pubblico.

III.

Il prezzo de' comodi e de' piaceri soggiace alle leggi dell' esibizione e della dimanda, cioè s' alza a misura che la prima è scarsa a fronte della seconda, ed a vicenda (2).

---

(1) Rubrica de privilegio joculatorum et buffonorum. *Item statutum et ordinatum est, quod joculatores et buffoni non teneantur solvere communi Terdonæ in perpetuum, exercendo artem joculatorum et buffonorum, aliquas coltas, fodra, mutua, nec facere guaitas, nec scaraguaitas pro communi Terdonæ. Et quod dictum est de coltis, fodris et mutuis, intelligatur, si non habuerint aliquam possessionem, ultra domum habitationis ipsorum, quæ domus habitationis, quantum ad contenta in præsenti capitulo, pro possessione minime habeatur.* (Statuta Derthonæ, *lib. IV, pag.* 222.)

(2) Al tempo dell' incoronazione di Giorgio III re d' Inghilterra s' innalzarono palchi e loggie a comodo de-

IV.

Conoscendosi il prezzo de' comodi e de' piaceri si conosce il compenso che è dovuto a chi subisce l' incomodo o il dispiacere corrispondente. L' incomodo che prova un avvocato nel trasportarsi da un'estremità della città all' altra pel suo cliente, vale per lo meno (oltre il prezzo del tempo) ciò ch' egli avrebbe pagato facendosi trasportare in un *fiacre*.

V.

I prezzi plateali non rappresentano il sacrifizio che fa ciascun compratore particolare, giacchè i prezzi sono gli stessi sì pel povero che pel ricco. Si viene a riconoscere quel sacrifizio, confrontando

---

gli accorrenti in tutte le vie per le quali doveva passare il corteggio. Si pagavano otto ghinee per istarvi in piedi, e per una seggiola si pagavano dieci, quindici e per sino venti ghinee.

Si dura fatica a credere, dicevano le gazzette inglesi del 23 marzo 1820, quale enorme denaro s' offre per appigionare le finestre dalle quali si potrà vedere la cerimonia dell' incoronazione (di Giorgio IV attuale re d' Inghilterra). Una casa in *Great George-Street*, rimpetto all' ingresso principale dell'abbadia di Westminster, è stata appigionata 2000 lire sterline, la casa vicina 2500, e sono state offerte 3000 lire sterline per quella che forma l' angolo di *Parlrament-Street* e di *New-Palace-Yard*.

la parte della ricchezza sacrificata colla ricchezza totale, cioè lo sborso col reddito (1).

VI.

Posto lo sborso d' *uguali quote della rendita*, il sacrifizio cresce quando giunge a torre parte della necessaria sussistenza. Due persone, l' una dotata di 3000 lire, l' altra di 600, dando ciascuna il terzo del loro reddito, la prima conserva lire 2000, colle quali può provedere a' suoi bisogni; la seconda lire 400 che non bastano al suo vitto; il sacrifizio della seconda è quindi maggiore. Si può misurare l' affetto degli operaj e

---

(1) L' abito da ussaro con cui il principe Esterhazy (primogenito) comparve alla cerimonia dell' incoronazione di Giorgio IV li 19 luglio p.° p.°, è valutato più milioni di fiorini; si assicura essere sì carico di perle, che ogni volta che lo mette, non ne perde meno del valore di 300 luigi, cioè poco più di 9000 lire milanesi.

Ora 9000 lire non sono . . . . $^1/_{100}$ del reddito di quel ricchissimo signore.

Nel 5 agosto 1821 furono trasportate da Milano a Desio sei campane nuove con immenso giubbilo di quella popolazione. Il paesano che ottenne il permesso di condurre sul suo carro la campana più grossa, pagò 100 lire più degli altri.

Ora 100 lire milanesi sono appunto . . . $^1/_5$ del reddito di quel paesano.

Per procurarsi un piacere di vanità fece dunque maggior sacrifizio il paesano che il principe.

de' villani per Mario, allorchè si riflette che questa gente, il cui credito ed avere sta tutto nelle loro braccia, abbandonati i lavori, corteggiavano quel capo-popolo privandosi de' necessarj guadagni.

VII.

Mi è stato dimandato, *se vi sono magazzini di quiete;*

Se si vende la quiete sul mercato e la si compra?

All' una e all'altra dimanda rispondo di sì. Infatti

a) Allorchè il mercante affida le sue merci al mare, sente inquietudine proporzionata ai pericoli cui queste restano esposte. Per torsi dall' animo questa inquietudine, egli paga l' uno, il due, il tre e più per cento all'assicuratore, il quale, in caso di perdita, gli dà il valore delle merci perdute.

L' uno, il due, il tre o più per cento pagato all' ufficio dell' assicuratore, è *il prezzo della quiete*, come lo sborso che si fa all' ufficio del teatro, è il prezzo del piacere drammatico. Gli uffici di assicurazione sono magazzini di quiete, come i teatri sono magazzini di piacere (1).

(1) I pescatori di perle a Ceilan, che scendono nel

b) Il vitalizio è un contratto con cui il vitaliziato compra la quiete dal vitaliziante, ed il valore di questa quiete è uguale alla differenza che passa tra la rendita annua che riceve il vitaliziato e quella che riceverebbe se dirigesse egli stesso i suoi affari.

Ciò che avviene nelle faccende private avviene nelle pubbliche: a misura che cresce il timore che il governo non sia per pagare i suoi debiti, decresce d'un tanto per cento il valore delle relative carte alla borsa o sulla piazza; cioè quelli che comprano queste carte, le ottengono con ribasso di prezzo, perchè s' addossano l' altrui timore. *Il valor totale del pubblico timore per ogni franco di ribasso* negli effetti pubblici in Francia equivale a 28 milioni.

È dunque evidente che *gli uomini spendono denaro per procacciarsi la*

---

mare alla profondità di 50 braccia, pagano ai loro Bramini (monaci o sacerdoti) il 20 per cento del loro prodotto, acciò li liberino dai pericoli, e particolarmente dai pesci cani. Quello che senza pagare questo tributo fosse sorpreso da qualche sinistro accidente, sarebbe senza compassione abbandonato e privo d' ogni ajuto. Il pescatore cede dunque il quinto del suo reddito, dà una ricchezza *materiale ed effettiva* per essere sciolto dall' idea molesta del pericolo, e confermato nell' idea consolante del soccorso.

quiete dell'animo, come lo spendono per procacciarsi la salute del corpo.

Dunque *è così rigorosamente richiesta dalla giustizia l'indennizzazione per inquietudini come lo è per ferite*, proposizione matematicamente certa e giornalmente violata dai tribunali.

VIII.

Per provare il fatto e confermare la teoria analizziamo il caso più comune, quale si è quello d'un processo civile, in forza del quale parte delle sostanze d'una famiglia, o tutte, sieno vacillanti o minacciate di perdita per altrui frode. L'inquietudine comincia col processo, segue i di lui passi da tartaruga, cresce quando si consegnano tutti gli atti al tribunale, giunge al colmo tra quest'epoca e la perentoria decisione. Un padre di famiglia trema dunque sul patrimonio de' suoi figli, due, tre, quattro o più anni; dico trema, giacchè egli deve temere la non impossibile ignoranza, le non impossibili sviste, il non impossibile influsso delle passioni negli avvocati e ne' giudici, per cui andando non di rado perdute le cause più giuste, sono stati generalmente ammessi tribunali revisorj, ed è prevalso il detto

habent sua sidera lites. L'animo del padre di famiglia, che ha liti avanti ai tribunali, si trova dunque nello stesso stato in cui trovasi l'animo del negoziante che ha mercanzie in mare.

Dopo due o tre anni d'aspettazione i giudici (supponiamolo per ipotesi) colpiscono nel segno, condannano il truffatore e lo condannano anche al pagamento delle spese. Dite mo a che monta questa partita chiamata *spese?* A poche lire che appena pagano la carta bollata, la scritturazione, le tasse, e forse un centesimo de' diritti degli avvocati. Il valore della quiete che è smisuratamente maggiore, siccome non si vede e non si tocca in un processo come la carta e la scrittura, perciò non comparve allo spirito de' legislatori, e quindi la di lei perdita non trova soddisfacimento presso i tribunali europei. Quella quiete che ha un prezzo plateale noto ad ogni sensale di cambio, che si compra giornalmente colle costose transazioni, che si vende da più classi sociali, le quali invece ricevono mercedi, onorarj, agio ad un tanto per cento, questa quiete non è riconosciuta per valore al banco della giustizia nel secolo XIX. Ripetiamolo: se vi è stato tolto un cane o un asino, i le-

gislatori de' popoli sedicenti inciviliti vogliono compenso anche a prezzo d'affezione; se vi è stata tolta la quiete essi tacciono. Riguardate da questo lato le legislazioni moderne, sono più barbare che quelle de' secoli di mezzo. Infatti, allorchè in que' secoli si ricorreva al duello per decidere le cause, l'accusatore e l'accusato deponevano nelle mani del giudice una certa somma per indennizzare il vincitore del pregiudizio che potrebbe essergli nella sua *persona* e nelle sue *armi* recato. Attualmente i legislatori si ristringono a far pagare il danno successo nelle *armi* (carta bollata e simili) e dimenticano interamente la *persona*. Ci resta dunque da sciogliere il seguente problema:

Trovare una somma pecuniaria che, giusta le leggi dell'equità, possa compensare l'inquietudine per temuta perdita di ricchezza materiale in un processo civile.

I. Suppongo che sia stata intentata una lite frodolenta e dichiarata tale dai tribunali.

Sia il valore della lite 100,000 lire.

Sia $1/20$ il pericolo di perdere una lite giusta, in prima istanza e in ciascun altro tribunale, o sia si supponga che sopra 100 cause giuste se ne perdano cinque.

Giusta i principj comunemente noti *il valore dell'inquietudine* o del timore sarà in prima istanza $\frac{100,000}{20}$ cioè *lire* 5000.

Siccome questo timore si rinova quando la causa passa al tribunale d'*appello*, torna a rinascere avanti alla *Cassazione*, e dura talvolta più di tre anni, perciò una causa di 100,000 lire, che faccia il giro de' tre suddetti tribunali, frutta alla parte innocente un' inquietudine uguale a lire 15,000.

II. Siccome poi si tratta qui d'un pericolo non volontario (come è quello d'un mercante che affida spontaneamente le sue mercanzie al mare), ma d'un pericolo *forzato*, voluto dall'altrui frode, perciò, giusta i principj stabiliti nel primo volume, pag. 278-279, le lire 15,000 si cambiano in 22,500.

III. Noi abbiamo considerato il caso in tutta la sua astrazione; vestiamolo ora delle circostanze più comuni, cioè passiamo dallo stato astratto allo stato concreto.

1.ª *Circostanza, stato civile.*

Le 22,500 lire rappresentano il valore dell' inquietudine cagionata alla persona litigante. Se questa persona è capo di

famiglia, la sua inquietudine si estenderà a tutti i membri di essa; egli è questi ùn fatto dimostrato dalla giornaliera esperienza, che i più freddi curiali non possono chiamare in dubbio. Ora siccome nel caso di ferite abbiamo supposto che *il dolore de' quattro membri illesi fosse uguale al dolore del membro leso*, così con uguale e forse maggior ragione faremo *l'inquietudine de' membri della famiglia uguale a quella del capo di essa;* dico con maggior ragione, giacchè è noto che in questi casi le mogli soffrono molto di più e s'abbandonano a maggiori timori che i mariti.

Dunque 45,000 lire rappresenteranno l'inquietudine totale della famiglia.

2.ª *Circostanza, asse della famiglia.*

Le suddette 45,000 lire rappresentano l'inquietudine della famiglia in generale e senza riguardo al di lei asse.

Ora anche le donnicciuole sanno che la stessa somma di denaro, la stessa quantità di ricchezza produce sopra di noi sensazione diversa, secondo che nello stato di povertà ci ritrova o di ricchezza; a misura che cresce la quantità dell'asse decresce la sensibilità alla perdita

ed all'acquisto della stessa somma, e *vice-versa*: voi che avete in tasca venti lire soltanto, siete dolentissimo per la perdita d'uno scudo; io che ne ho mille, vi sono indifferente. La stessa causa o la stessa azione produce diverso danno o diverso effetto, secondo l'indole del subbietto sopra cui agisce: io sono sano, e una tramontana crudele che soffia a piena bocca e mi dà nel capo, non mi fa verun male; io sono indisposto, e un ventolino impregnato d'odor di fiori, che mi tocca appena il mantello, mi fa andare a letto e sfidare da medici.

Dunque *per calcolare con esattezza il valore dell'inquietudine in un processo, fa duopo confrontare il valor pericolante con l'asse della parte innocente*. Se il valore pericolante è porzione della spesa e sussistenza comune alla classe cui appartiene la parte innocente, allora il valore dell'inquietudine non dovrà essere calcolato sulla base del 7:50 per cento, ma su quella del 10, 11, 12 ecc., a misura che il pericolo s'estenderà a maggior porzione della necessaria sussistenza (1).

(1) Più legislatori sentirono confusamente la neces-

3.ª *Circostanza, età della persona innocente.*

Finalmente volendo combinare i nostri raziocinj collo stato reale delle affezioni umane, quali in tutti i tempi si mostrarono e in tutti i luoghi, fa duopo fare nuova modificazione agli antecedenti risultati. Infatti

Intende ciascuno agevolmente che un

---

sità di accrescere gli obblighi de' ricchi litiganti in ragione della miseria della parte avversaria. Condorcet, sviluppando i principj della legislazione del cancelliere de l'Hopital, dice : « Dans le cas où le riche abusant « de son crédit ou du besoin que le pauvre craint d'a« voir de lui, refusoit le salaire des ouvriers, il de« voit être condamné à payer le double; *injustice ap« parente*, mais qui cesse de l'être, si l'on songe que « l'objet de cette loi n'est pas de condamner un débi« teur à *payer plus qu'il ne doit*, mais de soumettre « à une peine l'homme inhumain et injuste ». (*Oeuvres*, tom. IV, pag. 348.)

Col quale modo di parlare Condorcet dimostrò di non avere inteso nulla in questo argomento. Infatti l'obbligo del debitore non si ristringe alla ricchezza controversa A, ma oltre di essa si estende al valore dell' inquietudine B, cagionata alla parte avversaria; e il valore di B cresce e deve crescere in ragione della miseria del litigante innocente, e può divenire uguale ad A e superarlo. La restituzione del valore B è così rigorosamente richiesta dalla giustizia come lo è quella del valore A: non si tratta qui dunque d'imporre una pena al ricco per fare una graziosità al povero, ma si tratta di costringere il ricco a compensare tutto il danno che cagionò al povero la sua renitenza.

pugno al quale resiste un uomo robusto, può atterrare un debole vecchio. Succede lo stesso nell'azione delle cose morali: l'uomo pria degli anni 50 s'abbandona con coraggio a tutte le vicende della sorte, va in cerca, per così dire, di rischi e di pericoli, e non si lascia dalle inquietudini deprimer l'animo All'opposto l'uomo che ha passato gli anni 50, sentendo l'indebolimento progressivo delle forze del corpo, non ama disperdere le forze dell'animo, inclina alla quiete macchinalmente, ed è sensibilissimo a tutto ciò che la toglie.

Dunque quando la parte innocente ha passato gli anni 50, ragion vuole che il valore delle inquietudini che le vennero recate, cresca per lo meno di $^1/_2$ per 100 per ogni anno sopra i 50. Chi ricusasse d'ammettere questa modificazione, imiterebbe il medico che i corpi gracili e deboli a quel metodo di cura assoggettasse che ai corpi robusti ed erculei si conviene.

Allorchè i succumbenti, nel caso di conosciuta malafede, non sono obbligati a pagare il valore dell'inquietudine cagionata alla parte avversaria, nascono i seguenti effetti dimostrati dalla giornaliera esperienza.

1.° Que' mariuoli cui manca il coraggio per divenire aggressori sulle strade, esercitano il mestiere del truffatore sotto gli occhi de' giudici. Dopo d' avere ordita una truffa, essi ricorrono con sfacciatezza da forca ai tribunali, lusingandosi di costringervi ad un sacrifizio coll' azione delle inquietudini.

Siccome poche persone ardentemente aspirano al piacere di mandare un truffatore alla galera, perciò la maggior parte de' truffati, per acquistare la quiete, a costose transazioni si inducono.

2.° In forza dello stesso piano gli avvocati de' truffatori, detti *avvocati delle proroghe*, tentano tutti i mezzi per carpire dilazioni, moltiplicare gli atti, far nascere incidenti, lusingandosi che l'inquietudine giunta al valore del 20, del 30, del 40 per 100, strapperà finalmente alla parte avversaria quella cessione che non ottenne, finchè non giunse che al 10.

3.° Ogni mascalzone capace di lordare carta bollata e ripetere *si impugna si nega*, presentasi all' altare della giustizia per deporvi libelli sublimemente ridicoli e di cui si vergognerebbe uno spazzacammino. Dall' infame condotta di questi ciurmatori che i giudici conosceranno

a) Dal numero delle proroghe;

b) Dalla moltiplicità de' libelli inutili;
c) Dalle buffonesche goffaggini, sorge indiretto scredito al rispettabilissimo, onorevolissimo e necessario ceto degli avvocati.

4.° Crescendo le cause e moltiplicandosi gli atti, i giudici non possono seguirne il corso, quindi il pubblico bestemmia contro di essi, perchè, pagando gravòse imposte, non ottiene prontamente il primario scopo della società, la sicurezza de' diritti.

IX.

I legislatori barbari collo scopo di scemare l' inquietudine de' litiganti s' appigliarono ai seguenti mezzi:

1.° La legge longobardica avendo riguardo principalmente

a) Ai desiderj violati ed alle probabili angustie del creditore;
b) Alle inquietudini delle famiglie;
c) Alla lunghezza della procedura;
d) Alla probabilità di perdere una causa giusta, decise in generale che chi negava ingiustamente un debito e ne era convinto avanti ai tribunali, dovesse pagare al suo creditore il doppio (1). La

(1) *Quicumque homo alteri debitor fuerit; et ipsum debitum negare voluerit, et postea convictus fuerit, ipsum debitum in duplex persolvat.* (Canciani, *Leges Barbarorum*, tom. I, pag. 219, col. 2.)

quale decisione era conforme alla più rigorosa giustizia in un tempo in cui la probabilità di perdere una causa giusta non si ristringeva ad $^1/_{20}$, ma saliva ad $^1/_{10}$, $^1/_8$, $^1/_5$ e forse più; ed ognuno sa che crescendo la probabilità di perdere in una lotteria, deve crescere il valore della vincita, restando istesso il valore del giuoco.

2.° Teodorico re de' Goti per torre dall' animo de' litiganti il timore che inspira la corruzione de' giudici, prescrisse nel suo celebre editto, che il giudice corrotto da una parte pagasse all' altra il quadruplo del danno che le aveva recato (1).

---

(1) *Judex si pecuniam, contra statum aut fortunas cujuslibet, ut sententiam proferret, acceperit, et ex hac re sub justa fuerit examinatione convictus, in quadruplum quod venalitatis studio accepit, exsolvat, illi profuturum, contra quem redemptus docebitur tulisse sententiam.* (Ibidem, pag. 5, col. 1 e 2.)

In una città d' Italia, fuori del regno lombardo-veneto, un giudice ebbe il coraggio di citare ne' *Motivi* d' una sentenza dei 10 gennajo p.° p.° gli articoli speciali d' un documento:

1.° Che non esisteva negli atti della causa;

2.° I cui paragrafi non erano nè riferiti nè citati in essa;

3.° E che non era documento pubblico;

il che dimostra che il giudice ricevette dalla parte favorita una carta, e la recitò fedelmente a' suoi compagni senza essersi preso la pena di verificarne le citazioni.

La legge bavarese in caso simile voleva,

a) Che la parte ingiustamente favorita restituisse alla parte lesa quanto aveva illegittimamente ottenuto;

b) Che il giudice desse alla stessa il doppio valore del danno che le aveva recato (1).

3.° Una legge visigota prescrisse che chi reca molestia alla casa di persona assente od impiegata in pubblica spedizione, perda il doppio se per sentenza giudiciaria avesse potuto ottenere il suo intento, perda il triplo se nissun giudice avesse potuto dargli ragione (2).

Acciò la causa cadesse nelle mani di questo giudice, fu dato ad intendere al vice-presidente del tribunale, che il primo giudice cui era stata consegnata, era parente della parte avversaria. L'aurea buonafede del vice-presidente non supponendo inganni, cadde in laccio e concorse al successo della frode.

Se questi fatti fossero accaduti sotto la legge di Teodorico, la parte lesa avrebbe messa in evidenza la corruzione del giudice, giacchè il disturbo d'una nuova lite sarebbe stato compensato dal quadruplo del danno antecedente.

(1) *Judex si, accepta pecunia, male judicaverit, ille qui injuste aliquid ab eo per sententiam judicantis abstulerit, ablata restituat. Nam judex qui perperam judicaverit, in duplum ei cui dannum intulerit cogatur exsolvere, quia ferre sententiam contra legum nostrarum statuta præsumpsit et in fisco cogatur quadraginta solidos persolvere.* (Leges Barbarorum, *tom. II*, *pag* 366, *col.* 2.)

(2) *Nullus domum inquietet absentis, nec in ex-*

Capo Terzo.

Continuazione dello stesso argomento.

I.

Ci si dice che ne' casi di mercanzie affidate al mare, o di proprietà contese avanti ai tribunali, si ritrova facilmente il valore della quiete, perchè si pone

---

peditione pubblica constituti; et siquod per judicium recipere potuisset, absente eo quem fuerat conventurus, invaserit, reddat in duplum. Si vero invaserit, quod per nullum judicium ei debebatur, reddat in triplum. (Leges Barbarorum, *tom. IV, pag.* 152, *col.* 2.)

Ne' capitolari di Carlo e Lodovico si legge:

Quicumque violenter expulerit possidentem, priusquam pro ipso judicis sententia præcedat, si causam meliorem habuerit, ipsam causam de qua agitur perdat; ille vero qui violentiam pertulit universa in statu quo fuerant recipiat, et quæ possedit securus teneat. Si vero illud invadit quod per judicium obtinere potuerit, et causam amittat et aliud tantum quantum invasit reddat expulso. (Leges Barbarorum, *tom. III, pag.* 276, *col.* 2.)

In somma sono unanimi i codici barbari nel dare un prezzo reale alla quiete dell'animo e a farlo crescere in ragione del valore della cosa di cui è stato disturbato il possesso.

Nella massima parte degli statuti italici si trova la rubrica intitolata: *de vi molestativa, turbativa, vel inquietativa.* Ma i curiali che presedettero alla redazione di quegli statuti ne sapeano meno che i Barbari. Infatti

per base al calcolo un capitale noto, e lo si combina coi pericoli cui rimane esposto, il che equivale a ritrovare il valore d' una frazione di esso. All' opposto non si scorge nè capitale nè frazioni, allorchè trattasi di inquietudini prodotte da ingiurie, vessazioni, rammarichi, timori, quali, a grazia d'esempio, li soffre una moglie dal carattere veemente, torbido, iracondo, oltraggiatore del marito, o simili.

Affine di rispondere a questa obbiezione, riprenderò il filo delle idee elementari colla scorta dell' esperienza.

[1] La mercede che il proprietario dà al suo castaldo o agente di campagna, è il prezzo della quiete che il proprietario si procaccia, è il compenso de' disturbi che il castaldo si addossa invece altrui. Anche il castaldo più onorato resta esposto ai rimproveri del padrone, al risentimento del paesano, ai sospetti del pub-

---

1 Barbari supposero che il *dispiacere della molestia crescesse in ragione del valor pericolante*, e *a questo valore proporzionarono il soddisfacimento*. All' opposto gli statuti o non ammisero soddisfacimento, il che è una manifesta ingiustizia (vedi, per es., lo statuto criminale di Milano al cap. 139), o lo fecero uguale ad una quantità fissa, cioè alla metà della multa prescritta, ed uguale per tutti i casi, ed è una stoltezza. (Vedi per es., lo *Statuto di Crema*, lib. III, pag. 91.)

blico, non di rado ad onte e pericoli per la custodia de' confini, pel maneggio delle acque, pel riparto de' lavori ec. È anche noto che a misura che crescono questi disturbi, fa duopo dare al castaldo maggior onorario nello stesso giro di mesi; dal che risulta che l'onorario non è solo compenso della perdita del tempo, ma anche prezzo delle inquietudini, de' rammarichi e dispiaceri dell' animo (1).

L' onorario che si dà al fattore, al maggiordomo, ad altri agenti simili a compenso de' loro disturbi, ha un valore diverso ne' diversi paesi, ed anche nello stesso paese secondo la diversa combinazione delle cose; supponiamolo tra noi uguale ad uno scudo di Milano al giorno; più o meno in altri paesi, secondo che additerà la pratica. Ciò posto,

1.° Le inquietudini del fattore, del maggiordomo, dell' agente, per causa

(1) La stessa esperienza dimostra che nelle varie arti e rami di commercio i proventi crescono in ragione degli affronti cui resta esposto chi li esercita, del che son prova gli osti, i beccaj, i pizzicagnoli, i quali contano, a così dire, tanti oltraggi quanti soldi, e sono sempre a contesa col volgo querulo, oltraggiatore e vile. All' opposto i mercanti di seta avendo a trattare con meno compratori ma più educati e di costumi più gentili, più lentamente arricchiscono e assai di rado.

del loro impiego, vengono assunte volontariamente; le inquietudini che ci cagionano gli altrui affronti, sono affatto involontarie.

2.° I rammarichi per impieghi non giungono giammai all'intensità de' rammarichi per ingiurie; giacchè nel 2.° caso contiamo de' suicidj non li contiamo nel 1.°

3.° I disturbi per impieghi non vanno disgiunti da una serie di piaceri di vanità, di comando e simili; i disturbi per ingiurie amareggiano ed annullano tutti i piaceri di qualunque specie.

Dunque *le inquietudini d'animo quali le soffre, a cagione d'esempio, una donna per la condotta villana, caparbia, fiera, oltraggiatrice del marito*, e per le quali dovrebbe ricevere soddisfacimento in caso di separazione o divorzio, *devono essere valutate per lo meno il decuplo dell'onorario che ricevono le professioni soggette a rimproveri, onte, pericoli giornalieri*; saranno dunque per lo meno 10 scudi *al giorno* a titolo d'ambascia all'animo e 10 a titolo d'alterazione al corpo, totale 20, cioè lire 120, il quale risultato è inferiore al vero. Infatti:

1.° Ritroviamo la seguante massima

sul labbro del volgo: un' esistenza miserabile ma tranquilla è preferibile ad un' esistenza ricca ma angustiata.

2.° Le donne che si trovano nella sopraccennata situazione, per farci conoscere il loro stato dicono: *È un martirio, è una morte, è un inferno.*

3.° La loro fronte depressa, lo sguardo fosco, gli occhi incavati, le guancie pallide e scarne, le premature rughe della vecchiezza, i sospiri che fuggono loro dal petto, le lente malattie polmonari cui succumbono, sono segni sensibili che il dolore rode i fili della loro vita, e pria del tempo le spinge verso il sepolcro, senza parlare di quelle cui il crepacuore toglie l' uso della ragione.

II.

Nel problema antecedentemente sciolto l'inquietudine continua con una certa intensità per lungo intervallo: accorciamo ora l' intervallo, ed accresciamo di molto l' intensità; proponiamoci la soluzione del seguente problema:

Trovare una somma pecuniaria che, giusta le regole dell'equità, possa compensare le minaccie di morte fatte con scritti, o azioni, o parole.

Minacciare la morte è minacciare di torre la vita.

Lasciamo agli oziosi metafisici il quistionare se la vita sia un bene o un male, e riteniamo che *la vita è un bene nella stima comune.*

Il bene delle vite individuali, come è stato detto di sopra, può essere rappresentato dalla cifra *AB*, cioè dalla mercede o dalla rendita *A* moltiplicata pel numero degli anni di vita *B*, che restano a ciascuno. Chi ci minaccia la morte ci minaccia la perdita di *AB*.

Ora tutti sanno che quanto è minore la probabilità del male minacciato, tanto meno si paga per liberarsene, ed all'opposto: in Amburgo, a cagione d'esempio, per l'assicurazione delle case non si paga che un quarto di marco all'anno per ogni 1000 marchi che costa la casa; per l'assicurazione de' cavalli si paga più che per l'assicurazione de' buoi, giacchè se la mortalità de' primi giunge al 12 per 100, quella de' secondi non oltrepassa il 2, eccettuati i casi d'epizoozia: il valore delle assicurazioni marittime cresce sì in ragione delle burrasche che delle vicende guerresche ecc.

Dunque per ritrovare il valore delle minaccie di morte non basta ritrovare il valore delle vite, ma fa duopo esaminare la probabilità di perderle, cioè

la probabilità dell'esecuzione; giacchè, per esempio, le minaccie d'un ragazzo, invece di farci tremare, ci fanno ridere, per quanto evidente sia la di lui mala volontà e il desiderio di nuocerci.

Moltiplicando il valore del bene pericolante AB *per la probabilità di perderlo, si ottiene il valore della minaccia.* Facendo uso del noto segno generico $\frac{1}{n}$ indicatore della probabilità, sarà il valore della minaccia $\frac{AB}{n}$, il che vuol dire che se la probabilità della morte sarà $\frac{1}{10}$, $\frac{1}{20}$, $\frac{1}{30}$, ecc., il valor della minaccia o del timore sarà $\frac{AB}{10}$, $\frac{AB}{20}$, $\frac{AB}{30}$ ecc.

Alla quale formola fa duopo aggiungere un riflesso comune, ed è che, siccome si tratta qui di calcolare il valore del male successo, che è il timore, perciò non si deve desumere la probabilità dell'esecuzione dalla somma delle circostanze *reali*, ma dalla somma delle circostanze *apparenti, e quali dovevano presentarsi alla mente dell'offeso.* Infatti la paura è di per sè causa efficacissima di morte, e sovente bastò a darla. Per verità, in una subita paura i polsi e la respirazione s'arrestano, noi rimanghiamo stupidi, perdiamo la cognizione

te con essa l'esistenza, se la paura fu violentissima e non fummo con pronti rimedj richiamati alla vita; ed anche quando ripigliamo le funzioni vitali, non resta nella nostra mente ricordanza di quanto ci accadette. *Sennert*, nel quinto libro della sua *Pratica*, riferisce di molti esempj, dai quali risulta che la paura della morte la diede effettivamente a parecchie persone, le quali non avevano riportato che lievi ferite, ed incapaci di produrre rimarchevole effetto, se l'affezione dell'animo fosse stata minore.

A determinare il grado del timore successo servono di scorta due serie di fatti:

1.° *Le apparenze minaccievoli dal lato dell'offensore.* (Armi, sassi, bastoni o simili, parole di minaccia, carattere feroce, unione di più individui contro l'offeso ecc.)

2.° *La debolezza dal lato dell'offeso.* (Età cadente ed infantile, stato di malattia, sesso femminile, gravidanza, impossibilità di fuggire, inutilità del chiedere soccorso ecc.)

III.

In caso di gravi minacce i vecchi statuti, collo scopo di far cessare l'inquie-

tudine nell' offeso, obbligano l'offensore a dare sigurtà per determinata somma di lire, le quali, effettuandosi la minaccia, rimangono al fisco.

L' uso della sigurtà nel caso accennato è tuttora in pratica presso varie nazioni, e specialmente in Inghilterra. Il bel progetto di codice criminale pel cessato regno d' Italia, all' art. 382, § 1, vuole che la sigurtà sia proporzionata ai beni dell'offensore ed alle circostanze del fatto (1).

L' idea d' una sigurtà *relativa*, cioè che, oltre d' essere proporzionata alle circostanze del fatto, lo sia anco ai beni dell' offensore, è più ragionevole che la sigurtà *assoluta*, quale la volevano i vecchi statuti, giacchè nel minacciante non la sola *volontà* devesi valutare, ma anche il *potere*.

IV.

Trovo in più statuti italici un falso metodo di valutare il soddisfacimento nel caso di chi colla forza o col timore costringe qualcuno a cedere roba o de-

(1) Il citato progetto è dovuto allo zelo, alla perspicacia, alla saggezza del signor conte *ex*-ministro Luosi, a cui la giustizia altamente ci impone di tributare qui il ben dovuto omaggio di riconoscenza.

naro, rinunciare diritti, incaricarsi di obblighi o simili. Essi vogliono

1.° Che l'offensore restituisca il valore conseguito;

2.° Dia il quadruplo del valore suddetto;

3.° Che di questo quadruplo una metà sia data all'offeso, l'altra metà al fisco (1).

Ora siccome il valore può essere maggiore o minore sotto l'azione della stessa minaccia, dello stesso terrore, è chiaro che il doppio di quel valore *considerato come soddisfacimento* può essere ora eccessivo ed ora difettoso. Infatti col pugnale alla mano voi potete costringermi a segnare il debito sì d'uno scudo che d'un milione, ed è cosa evidente che, nella massima parte de' casi, dodici lire sarebbero scarse come sod-

---

(1) Lo statuto criminale di Brescia al capo 80 dice: *Siquis per vim, vel metum fecerit aliquem redimere in aliqua quantitate, re, vel facto, seu jure; non tamen tenuerit sive tenere fecerit eum inclusum, vel ligatum, vel captum; puniatur in extimatione ejus, de quo fecerit eum redimi, et ultra in quadruplum; cujus quadrupli medietas applicetur redempto, et alia communi Brix.; et nihilominus talis redemptio, et quicquid secutum fuerit ex ea, vel ob eam, nullius sit momenti et valoris ipso jure.* Vedi lo statuto criminale di Milano al capo 55. — Crema al lib III, pag. 81, ecc.

disfacimento, e sarebbero eccessivi due milioni. Fa duopo dunque calcolare il soddisfacimento non sul valore ceduto, ma sulle apparenze indicanti il grado di terrore eccitato nell' altrui animo, come è stato detto nel numero III di questo capo.

Articolo Secondo.

INSULTI.

Capo Primo.

Origine, forme e conseguenze dell' insulto.

§ 1. *Definizione dell' insulto.*

Ogni atto pel quale illegittimamente, volontariamente e con premeditato disegno si offende *l' amor proprio* ed il *corpo* di qualcuno, *senza per altro cagionargli male fisico durevole*, ovvero *si dà segno di volerlo offendere*, per lo più minacciando mali ulteriori, cosicchè ne risulta dolore nel corpo, risentimento nell' animo ed allarme, si si chiama *insulto*; quindi

1.° Gettare pietre od altri simili corpi

duri contro qualcuno con disegno di colpirlo, quand' anche non lo si colpisse;

2.° Gettare acque, immondezze e simili materie sopra di lui;

3.° Dirigergli de' gesti sprezzanti e minaccevoli, movendosi contro di lui in atto d'offenderlo (1);

4.° Sputargli in faccia o sul restante della persona;

5.° Porgli le mani addosso, afferrarlo per gli abiti, arrestarlo, spingerlo, strascinarlo, cacciarlo a terra;

6.° Percuoterlo con pugni, calci, bastone, canna od altro, senza che succeda ferita, effusione di sangue od altra apparenza o realtà contraria *all'integrità del corpo;*

7.° Attaccare alla sua persona qualche segno, scritto, emblema capace di farlo oggetto di ridicolo o di sprezzo;

---

(1) Ella è questa la principale idea che nella mente de' nostri maggiori corrispondeva alla parola *insulto* :

Lo statuto di Pavia dice : *Et intelligatur insultus motus personæ de loco ad locum contra personam.*

Lo statuto di Crema aggiunge: *et intelligatur insultum fecisse quicumque contra aliquem se movendo de loco ad locum irato animo fecerit impetum, vel contra eum de loco ad locum se movendo admenaverit, vel ipsum fugaverit insequendo et non intelligatur quis insultum fecisse, si simul rixam fecissent vel fecerint verba.*

Sono atti che mettono in evidenza la volontà d'insultare, presentando *contemporaneo attentato alla sicurezza della persona ed alla di lei dignità ed onore.*

Dalle cose dette risulta che gli elementi dell' insulto sono

1.° Gli spregi più o meno degradanti;

2.° Il dolor fisico senza offesa all' integrità del corpo;

3.° Le minaccie di mali maggiori, e quindi l' allarme.

§ 2. *Circostanze che accrescono l' insulto.*

Tutto ciò che accresce *lo spregio, il dolore, l'allarme,* accresce l' insulto.

Dunque lo stesso identico atto può produrre insulti diversi, giacchè la stessa azione produce diversi effetti, secondo l' indole del soggetto sopra cui cade.

Prescindendo dalle circostanze di *luogo,* di *tempo,* di *persone* presenti, del che si parlò nella 1.ª parte, le cause di variazione nell' insulto si riducono alle seguenti:

La prima riguarda l' *offensore,* e considera in esso il *potere* e la *voglia* di offendere, perciò esamina

1.° *La forza dell' offensore* relativa-

mente a quella dell'offeso, quindi l'insulto cresce se diretto a ragazzi, a vecchi, ammalati ecc.

2.° *Gli strumenti di cui l'offensore fece uso*, giacchè nell'opinione comune l'insulto eseguito con frusta o con bastone (strumenti che s'adoprano colle bestie) riesce più ignominioso di quello che viene eseguito con altro corpo duro.

3.° *I complici che uniscono le loro forze a quelle dell'offensore*, il che deve necessariamente accrescere l'allarme nell'offeso.

4.° *I sentimenti di rispetto, d'amore, di riconoscenza o simili che dovevano ritenere l'offensore.*

La seconda causa di variazione riguarda l'*offeso*; prescindendo dalla dignità della persona, del che si parlò nella prima parte, accennerò soltanto

1.° Il sesso;

2.° Le parti del corpo offese;

3.° La situazione dell'animo.

a) Le leggi delle repubbliche italiche del medio evo, dirette dalla confusa idea dell'uguaglianza sociale, non introdussero distinzione in quelle ingiurie, le quali contro le donne al pari che contro gli uomini possono essere commesse, e a pene uguali le assoggettarono, il

che è una vera ingiustizia, giacchè le donne sono più sensibili allo spregio, più suscettive d'allarme, più deboli di corpo.

I legislatori longobardi del VI e VII secolo mostrarono maggiore ed eccedente parzialità pel sesso debole, giacchè stabilirono pene a molti doppj maggiori per le ingiurie le quali ad una donna fossero fatte, che per le ingiurie medesime fatte ad un uomo; così a colui che *in via se anteposuerit aut aliquam injuriam intulerit* ad una giovine o ad una donna maritata, purchè di libera condizione, era imposta la multa di soldi d'oro 900, da pagarsi la metà al fisco, l'altra metà alla donna stessa o al di lei *manualdo*, ossia tutore (1), laddove soli soldi 20 erano imposti per un atto simile contro un uomo (2).

b) Dopo l'insulto al pudore, del che si parlerà nella seguente sezione, l'insulto al volto è massimo, perchè nel volto principalmente la dignità fisica dell'uomo risiede, la vanità mostra le sue pretensioni, e campeggiano le affezioni dell'animo. Il perchè parecchi de' nostri

(1) *Leges Barbarorum*, tom. I, pag. 66, col. 2.
(2) *Idem*, ibid., pag. 66, col. 2.

statuti stabiliscono contro le ingiurie fatte al volto, come che non deformatrici della bellezza, una pena doppia di quelle che per la stessa ingiuria fatta alle altre parti del corpo è stabilita (1).

c) V' ha certi stati dell' animo in cui le ingiurie più che in altri amare riescono e pungenti; tali sono, per es., quelli in cui ci aspettiamo d'essere oggetto degli altrui sguardi, dell'altrui attenzione, affezione, ammirazione per qualche prosperità accadutaci o che infallibilmente deve accaderci. In questo stato di cose l' uomo invidioso e vile riguardando la nostra felicità come un furto fatto a sè stesso, suole vendicarsi con affronti ed insulti. In una legge d'Astolfo re de' Longobardi si trova stabilita una pena gravissima contro quelli che gettavano acqua sordida e stercorata sulle persone che andavano a nozze o le accompagnavano. Quel re ci fa sapere che questo modo d' insultare in quella circostanza era generale nel suo regno (2).

La terza causa di variazione dipende

(1) Lo statuto di Lodi al capo 518 dice: *Quicumque sgraffignaverit aliquem in vultu, puniatur in libris quinque imper.; et si in alia parte corporis sgraffignaverit, in solidis quinquaginta imper.*

(2) *Leges Barbarorum*, tom. I, pag. 146, col. 1.

non da un danno assoluto e reale in tutti i paesi, ma da un danno creato dall' opinione, quindi ristretto a certi luoghi e tempi; il perchè fu ingiuria grave sotto la prima razza de' re Franchi il tagliare la chioma a qualcuno, giacchè *i gradi di nobiltà dalla lunghezza della chioma misuravansi, e lo schiavo che era affatto raso, rappresentava lo zero sul termometro sociale.* Il rapporto tra la pena dell' omicidio e la pena della tonsura de' capelli era come segue

Persone	*Omicidio*	*Tonsura de' capelli*
Ragazzo	soldi d' oro 600	62
Ragazza	 200	45 (1)

§ 3. *Cause dello spregio della poltroneria.*

Siccome *il male fisico visibile si è agli occhi del volgo la misura naturale dell' importanza d'un delitto*; siccome nell' insulto il male fisico non apparisce, e meno appariscono le conseguenze lontane dell' amor proprio offeso, quindi parecchi legislatori temendo di dare corpo alle ombre o valore a frivolezze, questa parte della pubblica sicurezza abbandonarono alla sorte.

(1) *Leges Barbarorum*, tom. II, pag. 59, 60.

Ora tale è l'indole dell' opinione, che nel caso d'insulto ella copre d'ignominia l'invendicato offeso, e di quella considerazione lo spoglia, di cui sino a quell' istante aveva goduto. Al male, all'offesa che si fa ad un uomo insultandolo, il male s'aggiunge dell' opinione incomparabilmente maggiore.

Che un uomo brutale ardisca di sputare in faccia a qualcuno in pubblico: cosa è questo male fisicamente considerato? Una goccia d'acqua dimenticata tosto che asciugata: ma questa goccia d'acqua convertendosi in veleno corrosivo, tormenterà l'insultato durante tutta la vita. L'opinione che a suo piacere l'onore distribuisce e l'ignominia, ha prodotto questa metamorfosi. Il perfido avversario sapeva preventivamente che questo affronto sarebbe il precursore e il simbolo d'un torrente di sprezzo. Colla scorta dell' opinione corrotta egli può far sorgere le spine sulla carriera più florida, e riempire di duolo la vita più virtuosa. In forza di questa maligna prevaricazione tutti i cittadini individualmente dipendono nel loro onore dal più iniquo di essi, e sono collettivamente esecutori de' suoi decreti di proscrizione contro ciascuno di loro. Più forte o più

coraggioso, abusa egli della sua superiorità per maltrattare chi come debole abbisogna di protezione? Tutti gli astanti, quasi spinti da moto macchinale, invece di rimbrottare l'oppressore, gli sorridono, e sulla sua vittima fanno vilmente cadere il sarcasmo e lo sprezzo.

Qual è la causa di questa ingiusta disposizione?

« Gli uomini ammiratori della forza, sono non di rado colpevoli d'ingiustizia verso la debolezza. — Per conoscere come proceda la faccenda, e se all'ingiustizia qualche altra ragione s'unisca, supponiamo che nissuna autorità ci guarentisca dagli insulti: questi delitti potranno quindi ripetersi incessantemente, e una carriera illimitata resterà aperta all'insolenza.

« Un uomo insultato quest'oggi può esserlo dimani, dimani l'altro, tutti i giorni, ad ogni istante; ciascun nuovo affronto apre la via ad un altro, e rende più probabile e più facile una successione d'oltraggi dello stesso genere. Ora ogni atto che sarebbe appena sensibile se fosse unico, può produrre un grado d'incomodo dolorosissimo ed anche intollerabile se diviene continuo; quindi un individuo costretto dalla sua inferio-

rità relativa a subire, a piacimento del suo persecutore, vessazioni incessanti, ed altronde privo di protezione legale, si trova nella situazione più miserabile: da un lato dispotismo assoluto, dall'altro servitù totale.

« Ma egli non è schiavo d'un solo; egli lo è di tutti quelli cui verrà il tichio di braveggiarlo; egli è il trastullo del primo che si presenta, e che conoscendo la sua debolezza, sarà tentato d'abusarne. Eccolo dunque come un Ilota dipendente da tutti, sempre pauroso, malmenato e sofferente, oggetto di generale derisione e d'uno sprezzo che non è nè anche addolcito dalla compassione, in una parola inferiore a tutti gli schiavi, perchè la sventura è uno stato forzato che ottiene compatimento, mentre il suo avvilimento dalla bassezza dipende del suo carattere ».

Altronde se gli atti di collera che bastano per estinguere in un istante l'inimicizia dell' offensore e a svolgergli nell'animo il pentimento, mostrano un termine alle sofferenze, un insulto umiliante, freddo, maligno, lungi d'esaurire l'odio che l'ha prodotto, sembra essergli eccitamento ed esca, di modo che egli si presenta all' immaginazione

come foriero d'una serie d'ingiurie, tanto più allarmante, quanto più indefinita.

Resta a vedere *se l'opinione che riguarda con occhio di sprezzo il poltrone paziente, sia un pregiudizio.*

Il primo sentimento dell'uomo è il desiderio della propria conservazione. In mezzo a tante e rinascenti cause che tendono a distruggerlo, il coraggio è la prima qualità che gli è necessaria. Il coraggio accrescendo le di lui forze, lo rende superiore agli eventi; la paura distruggendole, lo lascia schiavo di essi. L'esistenza del corpo politico dipende dal coraggio de' cittadini che lo compongono. La sicurezza esteriore minacciata dagli esteri, è affidata al coraggio de' suoi guerrieri. La sicurezza interna minacciata dai guerrieri, trova difesa nel coraggio diffuso nella massa popolare. In una parola il coraggio è l'anima pubblica, il genio tutelare, il palladio sacro, mediante il quale si può da tutte le miserie della servitù guarentirsi; restare nello stato d'uomo e non cadere al di sotto de' bruti. Più il coraggio sarà onorato, più cresceranno gli uomini coraggiosi; più la poltroneria sarà sprezzata, più decresceranno i poltroni. Un

ardore momentaneo può per impeto di collera accendersi, ma un coraggio tranquillo e costante non si forma e non cresce fuorchè sotto il felice influsso dell'onore. Lo sprezzo che noi proviamo per la poltroneria, non è dunque un sentimento inutile; e il dispiacere che risente il poltrone, non è una pena prodigata inutilmente e senza speranza di successo (1).

§ 4. *Continuazione dello stesso argomento.*

Mancando la difesa pubblica, sottentrò la difesa privata e nacquero i duelli. Infatti:

a) Per quale motivo la vendetta è la passione dominante nello stato selvaggio? Perchè non vi esiste forza pubblica che vendichi le offese. Per quale cagione la vendetta era più crudele negli scorsi secoli che attualmente? Perchè la giustizia era più male amministrata.

b) Si trova l' uso de' duelli pria che esistesse la rinomata cavalleria de' se-

---

(1) Bentham, *Traités de législation*, tom. II, pag. 336-351.

coli di mezzo, alla quale più scrittori l' attribuiscono: ecco de' fatti

1.° Due selvaggi che reciprocamente e per qualunque motivo inaspriti vengono a pugni, a calci, a sassi, a bastonate, ci presentano la prima immagine del duello.

2.° Si ravvisa una nozione imperfetta de' duelli giudiciarj in Erodoto là dove egli dice che presso gli Sciti, allorchè sorgeva discordia tra parenti, dovevano questi combattere alla presenza del re (1).

3.° Da un passo di Vellejo Patercolo risulta che, tra i Germani al tempo d'Augusto, il combattimento giudiciario era il metodo decisivo al quale più comunemente ricorrevasi in ogni specie di controversie (2).

4.° Tito Livio ci mostra il duello antico in Ispagna pria dell' esistenza del cristianesimo (3).

---

(1) Erodoto, lib. IV, c. 65.

(2) Vel. Pater., *Hist.*, lib. II.

(3) Quidam quas disputando controversias finire nequirant aut noluerant pacto inter se, ut victorem res sequeretur, ferro decreverunt. Quum verbis disputare Scipio vellet ac sedare iras; negatum id ambo dicere communibus cognatis; nec alium Deorum hominumque quam Martem se vindicem habituros esse. Lib. XXVIII, § 21.

c) Egli è sì vero che la mancanza di difesa legale è l'origine de' duelli, che in Inghilterra, come già dissi, ove la legge non vendica parecchie ingiurie reali, si sono introdotti e sussistono i duelli di pugni tra la plebe, come di pistola tra le altre classi.

5.° Se un cliente avendo un processo avanti un tribunale, mandasse un cartello di sfida al suo antagonista, si renderebbe attualmente ridicolo, e il titolo si assicurerebbe di pazzo: all' opposto nel secolo duodecimo questo bell' espediente sarebbe stato ed era infatti validissimo. Qual è la causa di questo cambiamento? I metodi più sicuri, le leggi più eque, i giudici più integri, cosicchè si può sperare giustizia senza i pericoli del duello. Dunque per ragione d' analogia si deve dire che *cesserebbero i duelli per insulti, se le leggi più prontamente li vendicassero.*

Concludiamo dunque che il così detto punto d' onore fu bensì alimentato, ma non nacque dall' antica cavalleria; egli è un risultato necessario

1.° Dell' indifferenza de' governi agli insulti privati;

2.° Della sensibilità de' popoli che non può soffrirli;

3.° Dell' opinione pubblica che copre d'infamia l' invendicato offeso;

4.° Della falsa persuasione che la Divinità debba intromettersi nelle faccende umane e guarentire immediatamente il successo a chi ha ragione (1).

Fate crescere o scemare qualcuna di queste quattro cause e le loro combinazioni, e vedrete crescere o scemare i duelli. Quando i governi non difendono i cittadini, i cittadini si difendono da sè stessi. Ove l' opinione pubblica disprezza il vile, gli uomini coraggiosi i quali temono meno le ferite e la morte che l' ignominia, espongono la vita in aperto duello; ove l' opinione pubblica sorride al vile, la vendetta s' arma di pugnale e ferisce il nemico alle spalle.

---

(1) La quale opinione si vede a chiare note ne' codici de' popoli barbari; vedi, per es., la legge degli Alemanni al tit. 84. (*Leges Barbarorum*, tom. II, pag. 342, col. 2.) La legge de' Borgognoni al tit. 45 (Ibid. tom. IV pag. 25, 26) ecc.

Allorchè questo pregiudizio prevale nel pubblico, il legislatore, quand' anco ne sia sciolto, non può far prevalere i metodi decisorj voluti dalla verità e dalla giustizia. In questa situazione trovossi Liutprando re de' Longobardi, il quale costretto dalla pervicacia del suo popolo a rimettere la decisione delle cause al duello, dice: *Quia incerti sumus de judicio Dei; et multos audivimus per pugnam, sine justa causa, suam causam perdere. Sed propter consuetudinem gentis nostræ Longobardorum*, LEGEM IMPIAM *vetare non possumus.* (*Leges Barbarorum*, tom. I, pag. 127, col. 1.)

Il duello, per quanto irragionevole e ingiusto sia in sè stesso riguardato come mezzo per decidere chi ha ragione o torto, se si considera come *mezzo di semplice difesa*, riesce freno all' enormità de' disordini, che senza di esso dalla *negligenza delle leggi* risulterebbero. Il principale effetto del duello si è di far cessare in gran parte il male del delitto, cioè la vergogna risultante dall' insulto. Voi dite ch' io sono un pitocco; io traggo di tasca un pugno d'oro e vi confondo: voi dite ch' io sono un vile; io sguaino la spada e mi mostro disposto a battermi. In cotale atto alzo la fronte e guardo fiso quella canaglia che, incoraggiata dai vostri detti, non intimorita dalle leggi, si disponeva a braveggiarmi, ed estinguo nel di lei animo le male voglie (1).

Dal che risulta che se non erano indegni di compatimento i popoli barbari, allorchè non protetti dalla legge, ri-

(1) Tale havvi ingiuria e audaci modi irsuti,
Con cui può il tristo al buon far grave breccia,
Nè legge v' ha che incontro a ciò lo ajuti;
La sola spada ell' è, che allora intreccia
Una tal salutifera mistura
Che fa mite il valor, muta la feccia.
Alfieri.

correvano al duello, dà segno di stolto animo e feroce chi ne' tempi moderni ricorre ad esso, mentre la legge gli mostra il suo scudo, pronta a difenderlo senza suo pericolo e senza influsso di privata passione.

Quindi, se i cittadini hanno torto a ricorrere al duello quando la legge li protegge contro gli insulti, il legislatore ha torto di punire i duelli quando *lascia gli insulti impuniti;* il che equivale a dire che *ciascuno ha diritto di difendersi quando non lo difendono le leggi.*

Un' altra differenza tra i popoli barbari ed i moderni si è, che i duelli de' secoli di mezzo si eseguivano per lo più con fusti, scudi, bastoni, mentre attualmente si eseguiscono colla spada; quindi i primi riuscivano meno micidiali che i secondi (1).

---

(1) Una legge di Lotario I, re d'Italia, dice: *Quibuscumque per legem, propter aliquam contentionem, pugna fuerit judicata, præter de infidelitate, cum fustibus et scutis pugnent, sicut in capitulare dominico prius constitutum est.* (*Leges Barbarorum*, tom. I, pag. 198, col. 1.)

Capo Secondo.

Soddisfacimento per insulti gravi.

Trovare una somma pecuniaria che, giusta le leggi dell'equità, possa compensare il dolore per insulti gravi.

Nell' insulto grave accompagnato da schiaffi, calci, colpi di bastone, parole oltraggianti e simili, entro i limiti accennati alla pag. 114, è principalmente rimarchevole l' offesa all' amor proprio risultante dal dominio dispotico che l'offensore esercita sulla persona dell' offeso, e per cui questi si vede come abbassato nella classe de' servi, degli schiavi, degli animali da soma, co' quali della sferza si fa uso o del bastone.

Mentre tutto lo sforzo dell'amor proprio tende, per così dire, a salir in alto, spandere d' intorno luce, abbagliare gli altrui sguardi ed eccitare l'ammirazione, l' insultato si vede depresso, cacciato nel fango, avvilito, annientato. L'intensità dolorosa di questo stato può crescere al punto da produrre la morte; ne è un esempio il pontefice Bonifacio VIII, il quale morì di rabbia eccitata dalla memoria de' recenti e

villanissimi oltraggi che aveva ricevuto da Nogaré per ordine di Filippo il bello, e dai principi Colonna suoi nemici.

Il dolor morale risultante dall'insulto fu calcolato dagli antichi legislatori: nelle loro equazioni penali si vede *un fortissimo dolore fatto uguale a dolor fisico tenuissimo e quasi nullo, ma accompagnato da sprezzo.*

Se un Israelita dava ad un altro Israelita

Un pugno, pagava dramme 4
Se gli sputava in faccia . 400 (1).

Si scorge qui che il legislatore fu diretto dall'idea, che *la sensazione morale dello sprezzo è molto più forte che la sensazione fisica risultante dalle percosse*, la quale idea, come dissi nel 1.° volume, fu energicamente espressa dall'Ecclesiastico nel cap. 28, v. 21: *le percosse d'una verga producono contusioni; le percosse della lingua spezzano le ossa.*

Nella legislazione longobardica le forti percosse, benchè senza ferite, ma accompagnate da *oltraggi*, sono punite con ammenda uguale alla metà di quella che per l'omicidio è stabilita; e di sì

(1) Misna, *De damnis*, tom. IV, pag. 74.

grave ammenda il legislatore dà per motivo lo sprezzo: *Eo quod*, dice la legge, *in turpitudinem et in ridiculum ipsius maletractavit eum.*

Nella stessa legislazione la pena per un semplice epiteto ridicolo sta alla pena per una ferita come 12 a 3, cioè come 4 ad 1 (1).

In generale le stesse percosse con armi o senza, con o senza ferite, furono dai vecchi codici punite con doppia pena, e compensate con doppio soddisfacimento *se fatte in pubblico*. Ora *la sensazione fisica dolorosa non cresce alla presenza altrui; cresce bensì la sensazione morale.*

Ne' modi di dire che corrono tra il volgo, si trova il seguente: uno schiaffo merita una coltellata; quindi incontriamo ne' poeti le seguenti frasi:

Un' ingiuria più là che da coltello

. . . .

Parvi che la sia offesa da stoccate?

---

(1) *Siquis alium argam* (vile) *per furorem clamaverit et negare non potuerit quod per furorem dixisset, tunc juratus dicat quod eum argam non cognovisset, et postea componat pro ipso verbo injurioso solid. XII.* (*Leges Barbarorum*, t. I, pag. 97, col. 1.)

Siquis hominem liberum, surgente rixa, percusserit, et livorem aut vulnus fecerit, pro una ferita componat ei sold. III, si duas VI, si tres IX, si quatuor XII; si vero amplius duraverint feritæ non numerentur, sed sit contentus. (*Ib.*, pag. 68, col. 1.)

Colla scorta de' fatti esposti in questo e nell' antecedente capitolo, possiamo ora sciogliere il proposto problema:

Considerando che l' insulto offende direttamente ed immediatamente la passione più generale, più costante, e comunemente più intensa, la vanità;

Che la notizia dell' insulto rapidamente diffusa assoggetta l' insultato a profonda umiliazione;

Che questa umiliazione suole durare più anni;

Che la sensazione immediata dell' insulto e la previsione dell' umiliazione superano il dispiacere d'una ferita semplice;

Che in caso d'omicidio, l'insulto immediato fatto dall' ucciso all' uccisore è riguardato generalmente come una circostanza che diminuisce di moltissimi gradi il delitto;

Che l' insulto può riuscire pungente e forte a segno da troncare il filo della vita;

Che per liberarsi dalla macchia del ricevuto insulto molti si espongono alla morte in duello;

Risulta che *il soddisfacimento per insulto debb'essere in generale un multiplo del compenso dovuto pel dolore di ferita non mortale.*

Il minimo soddisfacimento per insulto sarà il quintuplo d'una giornata di dolor fisico, cioè il quintuplo di 20 (pag. 9), il che dà lire 100, e che chiamo *A*.

Secondo le circostanze di *pubblicità* e *gravità* si farà crescere il valore del soddisfacimento da *A* a 2*A*, 3*A* . . . 10*A* . . . 100*A* . . . 1000*A* ecc. Cosicchè

Il massimo soddisfacimento per insulto grave e pubblico possa giungere sino al valore dell' omicidio dell' individuo insultato (pag. 53, 54). Nella legislazione longobardica questo caso si verificava nell' insulto fatto al giudice sedente nel suo tribunale (1).

Nella progressione crescente de' valori del soddisfacimento si intende sempre, giusta i principj sopraesposti, che se *A* è il valore fissato pell' uomo, quello per la donna debba essere, in pari circostanze, $3A/2$

Pongo nella nota (2) una decisione

(1) *Siquis judicibus nostris in judicio residentibus minas aut convicia intulerit, eosque verbis vel factis turpiter dehonestaverit*, quidrigild *(æstimationem capitis) illi quem læserit, componat.* (*Leges Barbarorum*, tom. I, pag. 227, col. 2.)

(2) « Un sieur Turle, bourgeois de la ville de Noir-« Moutier en Poitou, consulté par un particulier sur

de' tribunali francesi, dalla quale risulta quale soddisfacimento decretavano in caso d' insulto grave.

« le parti qu'il prendroit au sujet d'une nouvelle re-
« connaissance qu'on lui demandoit à la seigneurie,
« dans un tems où ses titres, pour faire cette recon-
« naissance, étoient incendiés; le sieur Turle lui ré-
« pondit qu'il falloit simplement remontrer ce fait, et
« demander qu'on lui donnât à ses frais copie des ti-
« tres du seigneur, et qu'il y satisferoit; ce qu'il ré-
« péta à l'audience. Sur cette réponse le juge le fit
« arrêter aussitôt par ses huissiers, et conduire au
« gouvernement.

« Après son assise, le juge et le procureur-fiscal
« montèrent au gouvernement où ils trouvèrent le sieur
« Turle qui avoit donné le conseil au particulier. Le
« gouverneur prit sa canne, en frappa ce bourgeois de
« nombre de coups, pour le conseil donné, remit cette
« canne au juge, qui en fit le même usage; ensuite
« de quoi le sieur Turle fut conduit dans les prisons.

« Plainte de sa part en la sénéchaussée de Poitiers.
« L'information envéloppa dans les procédés le gouver-
« neur, le juge, le procureur-fiscal, le greffier et un
« garde des eaux et forêts. Décret contre-les accusés;
« appel de leur part: Arret du 11 mars 1740, qui
« fait défenses de récidiver sous peine de *punition cor-
« porelle;* interdit le juge, le procureur fiscal et le
« greffier de leurs fonctions pour quatre ans; le con-
« damne, *solidairement* avec le gouverneur, *en six
« mille liv. de dommages-intérêts*, dont moitié à la
« charge du juge, le quart contre le gouverneur, et
« l'autre quart entre le procureur fiscal et le greffier;
« permet de faire imprimer, publier, afficher l'arrêt,
« et condamne en outre les accusés *solidairement* en
« tous le dépens. L'arrêt est dans Freminville, en ses
« principes des *Fiefs*, tom. 2, pag. 129, 130 ».
(*Traité des injures*, p. 219-221.)

Sezione Seconda.

INGIURIE AL PUDORE.

Articolo Primo.

Del pudore e sue gradazioni.

Capo Primo.

Esistenza e intensità del sentimento del pudore.

I.

Qualunque sia l' origine del pudore, egli è certo che questo sentimento esiste nella donna, e concorre ad accrescerne i pregi. I viaggiatori lo ritrovarono presso i popoli quasi selvaggi del mare del Sud, presso i Cafri e gli Ottentotti. L' uso che in que' paesi permette d' andare nudi, toglie agli altrui sguardi le parti sessuali, coprendole d'un velo o di foglie. Le donne di quelle contrade, allorchè non s' avvilirono colla prostituzione, danno segno di pudore come le più caste donne d' Europa; in tutti i paesi quelle che mancano di pudore sanno fingerlo.

Il rossore che comparisce sulle guancie della giovine timida e modesta, allorchè ne viene allarmato il pudore, prova l' interno turbamento dell' animo. Questo sentimento, mentre serve di difesa alla donna, fomenta nel cuor dell' uomo la lusinga di esclusivo possesso, e i piaceri fisici ingentilisce coi piaceri dell'amor proprio.

II.

Se prestiamo fede agli storici e ai medici, il dispiacere per violato pudore fu non di rado seguito da disordini nelle funzioni organiche, talora dalla mania, talora dalla morte (1). Il suicidio di Lucrezia è troppo noto perchè si debba qui farne menzione (2).

---

(1) Foderé, *Médicine légale*, tom. II.

(2) La storia greca ricorda una certa Ippo, la quale, caduta nelle mani impure di soldati nemici, volle piuttosto gettarsi in mare che alla loro brutalità succumbere.

La storia italiana nomina la coraggiosa Digna, donna d'Aquileja, la quale, presa la sua patria da Attila, e vedendo quel barbaro innamorato di lei e vicino a farle forza, lo pregò a voler salire sopra un' alta terrazza in sua compagnia, ove tosto che fu giunta, si gettò a basso, gridando: Seguimi se vuoi possedermi.

In memoria insigne di bruttezza e quasi in giusto odio dell' impero romano, racconta Cicerone, che nobilissime vergini bizantine si gettarono ne' pozzi, e con morte volontaria camparono da necessaria turpitudine nel proconsolato di L. Pisone. (Bonafede, *Storia del Suicidio.*)

I tratti più belli che citare si possano a lode del pudore, si trovano nella notissima storia delle giovani di Mileto e delle donne Cimbre (1).

III.

La violazione del pudore fu causa d'insurrezioni e di guerre. I Bretoni

(1) Le giovani di Mileto si davano a gara la morte, senza dubbio in quella età in cui la natura, facendo nascere dei desiderj inquieti e vaghi, punge vivamente l'immaginazione, e l'animo sorpreso da nuovi e non ben noti bisogni, sente succedere la melanconia alla giovialità e agli scherzi dell'infanzia. Nulla poteva frenare i suicidj. Fu fatta una legge che condannava la prima che si uccidesse, ad essere portata nuda sulla pubblica piazza ed esposta agli sguardi di tutti. Queste giovani che affrontavano la morte, non osarono affrontare la vergogna dopo la morte, e i suicidj cessarono.

Le donne Cimbre, dopo la totale disfatta de' loro mariti sotto le mura di Vercelli, all'istante d'essere sconfitte esse stesse dopo una vigorosa resistenza ne' trinceramenti ove erano rimaste, chiesero per unica grazia che si lasciasse loro l'onore e che fosse loro permesso di servire le Vestali. Il feroce Mario, loro vincitore, avendo rigettato sì giusta dimanda, e pretendendo che a discrezione si rendessero, esse s'appigliarono al disperato partito d'uccidersi a vicenda, dopo d'avere massacrato i loro figli. All'orrore che inspira siffatta barbarie, involontario s'immischia un sentimento d'ammirazione per sì nobile sacrifizio che preferisce la morte all'infamia.

Nel *Trattato del merito e delle ricompense* ho citato altri fatti che mettono in evidenza l'intensità di cui è suscettibile il pudore. (Tom. I, pag. 56, 57.)

che avevano tollerato tutte le rapine e le avanie de' Romani, presero le armi quando costoro attentarono al pudore delle loro vergini. Carattaco, re de' Bretoni, animando i suoi soldati alla battaglia, « chiamava a nome i maggiori « che, discacciando il dittator Cesare, « avevano liberato col lor coraggio essi « dalle scuri e dai tributi, le lor « mogli e figliuole dalla libidine de' Ro- « mani » (1).

Nelle stesse circostanze Boudicea, regina de' Britanni esorta i soldati « a « vendicar la perduta libertà, il corpo « lacero dalle percosse, il violato onor « delle figliuole. La sfrenatezza romana « essere giunta a tal segno, che non ri- « sparmia i corpi nè delle vecchie nè « delle incontaminate fanciulle » (2).

IV.

I legislatori dimostrarono di conoscere l' intensità di cui è suscettivo il sentimento del pudore

1.° Quando affidarono ad esso l'esecuzione d'alcuni regolamenti;

---

(1) Tacito, Ann. XII, 34.
(2) *Idem*, Ann. XIV, 35.

2.° Quando punirono con pene gravissime gli atti che l' oltraggiano.

Allorchè Zeleuco, legislatore di Locri, disse *che nissuna donna vesta ricchi ornamenti nè ricami d'oro, a meno che non sia meretrice*, suppose che *nella donna il desiderio di comparire bella fosse men forte che il desiderio di comparire onesta*. Ora a quale intensità giunga il primo desiderio, soprattutto nella donna, risulta da quanto è stato detto di sopra.

Dalla legislazione longobardica il delitto di costringere una donna a restare esposta nuda agli altrui sguardi, fu punito con una multa uguale a quella che era stata stabilita pel di lei omicidio, e questa multa a di lei vantaggio (1).

(1) *Annuntiatum est nobis quod aliquis perversus homo, dum se quædam fœmina in fluvio lavaret, pannos ejus, quod ibi habuerit, totos tulisset et ipsa remansisset nuda; et qui ibant et transibant per locum illum, pro peccatis videbant turpitudinem ejus; ipsa autem in ipso fluvio semper stare non poterat, reverti autem ad domum suam nuda erubescebat. Proinde statuimus quod qui talem illicitam præsumptionem fecerit, componat eidem fœminæ cui talem turpitudinem illicitam fecerit, ipse widrigild* (æstimationem capitis) *suum; ideoque hoc dicimus, quia si inveuisset eum frater aut vir, aut propinquus parens, eidem fœminæ scandalum committeret, et qui superare potuisset, unus alterum interficeret; propterea melius est ut vivus componat widrigild suum*,

Quale immensa distanza tra la sensibilità di questi legislatori e quella de' commentatori curiali, i quali non concepiscono danno se non quando lo toccano colle mani, e lo misurano colla squadra!

La pena di morte per violenza fatta alla donna fu quasi generale presso tutte le nazioni; gli statuti italiani sono d'accordo sopra questo articolo. Severissime pene e larghi soddisfacimenti furono imposti per altri oltraggi al pudore, come risulta da più decisioni de' tribunali francesi, che adduco nella nota (1).

---

quam de mortuo crescat faida inter parentes, et compositio major non requiratur. (*Leges Barbarorum*, tom. I, pag. 133, col. 1, c. 2.)

I.

(1) « Par arrêt rapporté au tome IV des causes cé« lèbres, p. 490, un laquais pour avoir insulté une da« me à la sortie des Tuileries, et d'avoir porté l'inso« lence jusqu'à lui passer la main sous la robe, fut « condamné au carcan et au bannissement à tems ». (*Traité des injures*, pag. 70, 71.)

II.

« Il y a même des peines capitales contre certaines « outrages faits aux femmes, comme lorsqu'on attente « par violence à leur honneur ou qu'on les enlève. Le « respect qu'on leur doit, est tel, qu'un gendarme de « la garde fut condamné par arrêt du parlement de « Dijon, du 3 octobre 1643, d'avoir la tête tranchée « et son valet pendu, pour avoir fouetté avec des « courroies de cuir, à l'issue de la Grand'Messe des « Cordolier d'Autun, la femme d'un bourgeois de « l'endroit; et l'arrêt fut exécuté ».

Capo Secondo.

Variazioni nel sentimento del pudore.

In caso di ratto o di violenza parecchi codici stabilirono la stessa pena e lo stesso soddisfacimento, fosse la donna

---

III.

« Un autre arrêt, propre à donner une idée de la « sévérité dont on peut user contre ceux qui s'écar- « tent du respect qu'on doit aux femmes, c'est celui « qui fut rendu le 13 mars 1729, en faveur de la « dame Magdelaine Maréchal, femme du sieur de la « Brosse, contre le sieur Nicolas Aujai de la Buxerolle.

« Le sieur de la Buxerolle, ami du sieur de la « Brosse, gentilhomme, fut trouvé caché dans une « écurie du château de la Brosse : la dame de la mai- « son qui le soupçonnoit de rendre à son mari le mê- « me service que Mercure rendoit aux Dieux, le re- « prit vivement et lui ordonna de sortir sur le champs « du château.

« La Buxerolle lui répondit par des grossiéretés et « s'en fui avec le mari dans le jardin potager. Peu de « tems après, la dame de la Brosse les voyant venir « à elle avec des dispositions suspectes, prit l'épée de « la Buxerolle et la jetta dans les fossés du château. « La Buxerolle s'en fâcha, et voulut, aprés bien des « ménaces, se mettre en devoir de la fouetter, quoi- « qu'elle fut enceinte, et cela en présence du mari, « qui ne faisoit qu'en rire; cependant elle échappa à « ses outrages par le secours des domestiques.

« Cette aventure donna lieu à deux demandes de la « part de la dame Maréchal, l'une en séparation de

vergine, *vedova* o *maritata*; altri all'opposto introdussero distinzioni favorevoli ora alla maritata ed ora alla vergine: chi ha ragione?

« corps et de biens contre le sieur de la Brosse, comme indigne d'être son époux (ce qui lui fut adjugé « par sentence de la sénéchaussée de Monlins); l'autre contre la Buxerolle, à raison de ses outrages; « et voici quel fut l'arrêt à son égard.

« La cour . . . . . condamne le dit Aujai de la Buxerolle à comparoir en la chambre du conseil du « présidial de Moulins, en présence de la dame de la « Brosse et de douze personnes telles qu'elle voudra « choisir, et là, tête nue, à genoux, dire et déclarer que téméraircment et comme mal avisé il a proféré les injures et commis les voies de fait mentionnées au procès, dont il se repent et en demande pardon . . . lui fait défenses de se trouver jamais ès « lieux où sera la dame la Brosse . . . . lui enjoint de « se retirer des lieux où elle pourra se trouver, et de « sortir de ceux où elle pourra aller, aussi-tôt qu'il la « verra, sous peine de punition corporelle. Le condamne *en deux mille livres de réparations civiles*, « et en tous les dépens: ordonna que la mémoire du « dit de la Buxerolle sera supprimée, et permet de « faire imprimer, publier et afficher l'arrêt etc. » (*Traité des injures*, 297-299.)

IV.

« La marquise de Tresnel et la marquise de Liancourt, sur la fin du siècle dernier (dix-septième), « se prirent de belle haine pour des rivalités des femmes. Dans les compagnies où elles se rencontroient, « c'étoit un jeu pour elles à qui se donneroit le plus « adroitement des coups d'épingles. La marquise de « Liancourt le faisoit avec plus d'esprit et de délicatesse que la marquise de Tresnel, qui n'avoit pas « pour elle les rieurs. Il falloit que celle-ci se vengât

I.

Il fiore della verginità fu riguardato come un pregio particolare, ed ebbe un valore nell'opinione degli uomini presso

---

« de la supériorité de son adversaire ; elle en conçut « le projet ; et tout projet conçu par une femme, « demande qu'il s'exécute. La dame de Tresnel n'en « trouva pas de plus propre à sa vengeance, que de « savoir dans quel tems à peu près la dame de Lian- « court se trouveroit avec son équipage sur une cer- « taine route où elle devoit passer. La dame de Tres- « nel, instruite de l'heure et du moment, monte en « carosse accompagnée de ses laquais. Le mot étoit « donné pour qu'à la rencontre, la carosse de la da- « me de Tresnel culbutât celui de la dame de Lian- « court. Effectivement les deux voitures se trouvant « en face, on cherche à renverser celle de madame de « Liancourt. Le coup ne se fit pas aussi adroitement « qu'on se l'étoit proposé ; de là beaucoup de propos « comme on peut se l'imaginer : le dépit et le fureur « s'emparent entièrement de madame de Tresnel ; elle « ameute ses laquais contre la dame de Liancourt, « et ses laquais lui font toutes sortes d'insultes.

« L'affaire étoit trop grave pour en demeurer là. « Plainte de la part de la marquise de Liancourt, et « par arrêt du 13 mars 1692, la dame de Tresnel « fut condamnée, ainsi que ses laquais, à comparoir « en la grand chambre, l'audience tenant, *et là étant* « *à genoux, dire et déclarer, en présence de la da-* « *me de Liancourt, que méchamment, malignement* « *et comme mal avisée, elle avoit de dessein pré-* « *médité fait commettre les insultes et voies de fait* « *mentionnées au procès, par ses domestiques, en* « *sa présence et par son ordre, dont elle se répen-*

tutte le nazioni (1). La differenza tra la cosa nuova e la cosa usata non rap-

---

« *toit et lui en demandoit pardon.* Par le même ar« rêt la dame de Tresnel fut de plus bannie à perpé« tuité du ressort du parlement, avec injonction de « garder son ban à *peine de la vie.* Elle fut en ou« tre condamnée *en quinze cent livres d'amende en« vers* le roi, et *en trente mille livres de réparations « civiles* envers la dame de Liancourt, *sans que le « mari* (d'elle marquise de Tresnel) *pût empêcher*, « fut-il dit, *l'exécution de l'arret* (*). Quelques uns « des laquais furent condamnés aux galères pour la « vie, d'autres simplement furent bannies.

« Nous observerons cependant que l'arrêt fu rendu « contre la dame de Tresnel par coutumace ». (*Traité des injurés*, p. 323-325.)

(1) È curiosa la seguente legge attribuita ad Alfredo il grande:

Siquis coloni uxoris mamillas attrectaverit, 3 *sol. emendetur. Siquis prosternat eam, nec rem cum illa habeat*, 10 *sol. emendet. Si rem cum illa habeat*, 60 *sol. compenset.* Si alius vir cum ipsa prius coivit, dimidium hujus sit emendatio.

Ecco una diminuzione di prezzo per antecedente uso.

La legge de' Frisoni è ancora più caratteristica:

Si vero ancilla et virgo erat cum qua quilibet homo mœchatus est, componat is qui eam violavit, domino ejus solidos . . . . IV.

Si autem ab alio prius fuit constuprata, solidos . . . . III.

Si vero tertius erat hic qui tunc eam violavit II.

Si quartus, solidum . . . . I.

Si quintus, tremissem unum, et quotcunque postea accesserint tremissem unum tantum componant. (*Leges Barbarorum*, tom. III, pag. 11, col. 2.)

(*) « Ceci paroit singulier; il n'est pas dit que le marquis « de Tresnel fut de la partie avec sa femme, mais la connois« soit-il pour être coupable des plus grands excès, et étoit-il « dans son tort de ne l'avoir point corrigée? »

presenta abbastanza la differenza che il genio degli uomini tra la vergine e la vedova si finse. Il marito ebreo, oltre la dote, dava alla donna, come dice l'Esodo, *prœtium pudicitiœ*; quindi nè le vedove l'ottenevano nè le ripudiate (1).

I sacerdoti, i quali in ogni tempo meglio che le altre classi sociali diedero segno di conoscere i loro interessi e le loro convenienze, fecero supporre nella vedova non si sa quale impurità; perciò presso gli Ebrei il matrimonio con una vergine era consigliato a tutti i leviti, come che al solo pontefice ne fosse imposto il dovere (2).

I Longobardi che di speciale sensibilità all'amore lasciarono argomento nelle loro leggi, depressero a segno la vedova, che ne' doni nuziali appena la con-

---

(1) Questo prezzo del pudore consisteva in 200 *zuzim* d'argento, uguali a lire tornesi 93, soldi 6, denari 8 (*Metrologie par Romé de l'Isle*, pag. 204), somma ragguardevole per un popolo miserabilissimo.

Non si davano le 200 zuzim alla sorda, perchè temevasi che aggiungendo condizioni onerose al difetto della sordaggine, il matrimonio non divenisse quasi impossibile.

(2) Secondo Ezechiele, un sacerdote non poteva sposare una vedova (cap. XLIV, v. 22); il Levitico ristringe l'interdetto al pontefice. (Cap. XXI, v. 18.)

siderarono come uguale alla metà d'una vergine della stessa condizione (1).

La superiorità della vergine sulla vedova non si ravvisa negli statuti delle repubbliche italiane del medio evo, salvo poche eccezioni. Lo statuto di Tortona conservò l'idea de' Longobardi; nel libro IV, pag. 131, *Rubrica de non cognoscendis muliebribus carnaliter*, si legge che chi conosce carnalmente una donna, deve pagare lire tortonesi come segue

Uso carnale	*d'una vergine*	*d'una vedova*
Con assenso della donna	lire 200	100
Contro il suo assenso	» 500	200 (2).

---

(1) *Leges Barbarorum*, tom. I, pag. 131, col. 1.

(2) Quanto saggio si mostra lo statuto tortonese nello specificare la differenza tra la vergine e la vedova, altrettanto egli è ridicolo nella sostituzione della pena corporale alla pecuniaria. Infatti

Se *l'uomo* non pagava le suddette . lir. 200
era condannato a perdere *un occhio*,
Se *la donna*, che, come consenziente, doveva pagare . . . . . » 100
non le pagava, era condannata a perdere *il naso*.

Non è necessario di far osservare che la perdita del naso deforma infinitamente di più che la perdita d'un occhio. Altronde non conveniva dimenticare la differenza de' sessi. I vecchi codici riboccano di simili sbagli di proporzione nella sostituzione d'una pena ad un'altra.

Dunque, supposto lo stesso delitto di violenza,

1.° Il soddisfacimento dovuto alla vedova debb'essere minore di quello dovuto alla vergine, la quale proposizione essendo conforme al sentimento comune, può servire a misurare la freddezza o l'insensibilità de' curiali redattori de' codici de' secoli di mezzo, che la negarono;

2.° La massima differenza, in pari circostanze, tra il primo soddisfacimento ed il secondo, non deve oltrepassare il rapporto della metà al tutto.

II.

Nella violenza alla donna maritata sono violati due diritti, quello della moglie e quello del marito; quindi parecchi legislatori la violenza fatta alla maritata più che la violenza fatta alla vedova valutarono (1).

(1) *Siqua libera femina* virgo *vadit in itinere suo inter duas villas, et obviavit eam aliquis, et per raptum denudat caput ejus, cum sex solidis componat. Et si ejus vestimenta levaverit, ut usque ad genicula denudet, cum sex solidis componat. Et si eam denudaverit ut genitalia ejus appareant vel posteriora, cum duodecim solidis componat.*

Si autem cum ea fornicaverit contra ejus voluntatem, componat solidos quadraginta.

A conferma di questa opinione si può aggiungere che l'intensità dell'affezione maritale supera l'intensità dell'affezione paterna (pag. 66).

Parecchi codici delle repubbliche italiche tolsero di mezzo ogni differenza, e vollero multa uguale pel caso suddetto, sia che la donna fosse maritata, vergine o vedova.

Sì l'una che l'altra opinione, secondo che io ne giudico, dà in falso, e parmi che maggior soddisfacimento alla vergine sia dovuto che alla maritata. Infatti nella violazione della vergine succedono i seguenti danni:

1.° Violazione di proprietà individuale più stimata che nel caso di matrimonio;

2.° Perdita di eventualità maritali, giacchè la violenza abbassa la vergine, quasi direi, allo stato di vedovanza; (Vedi la nota 1, alla pag. 146.)

3.° Violazione dell'autorità paterna, se la figlia non è ancora maggiorenne;

Si autem mulieri hæc fecerit omnia dupliciter, *componat sicut antea diximus de virgine.*

(*Leges Barbarorum*, tom. II, pag. 337, col. 1.)

Lo statuto di Valsassina nel caso di violenza senza che sia successa copula, condanna il reo a pagare lire di terzoli come segue:

Se la donna è vergine o vedova . lir. 25
Se maritata . . . . » 150

(Cap. 52, pag. 20.)

4.° Obbligo al padre di mantenere più a lungo la figlia in casa, il che è una conseguenza del secondo danno.

III.

Nel caso di ratto e di violenza i vecchi statuti convengono nel distinguere la donna onesta dalla meretrice, e nell'accordare maggior pena e maggior sodisfacimento nel primo caso che nel secondo, il che è conforme alla giustizia, giacchè se la legge deve guarentire a ciascuno la proprietà della sua persona, non deve confonderne i valori. Ora la meretrice che ha rinunciato al pudore, non ha una proprietà che nella stima comune possa star a fronte alla proprietà della donna che gelosamente lo custodisce.

La legge inglese, spesso barbara in onta degli elogi che ne fa Filangieri, accorda alle pubbliche meretrici gli stessi diritti che alle donne oneste nel caso di violenza; e questo è il parere di Blackstone, chiamato il Montesquieu dell'Inghilterra. La ragione della legge si è, che nè si deve supporre la meretrice incapace di cambiamento di vita, nè le si devono torre i mezzi per eseguirlo. *Licet meretrix*, dice Brecton,

fuerit antea, certe tunc temporis non fuit cum reclamando nequitiæ ejus consentire noluit (1).

Alla quale obbiezione basterà rispondere, che mentre la maggiore guarentigia accordata alla donna onesta non distrugge la minore accordata alla meretrice, dà risalto alla moralità, e al cospetto del pubblico la corona. Nella violenza alla donna onesta non vi è solo violazione di proprietà personale, come vi è nella meretrice renitente, ma vi è anco violazione dell' ordine delle famiglie, dell' integrità dello Stato, della felicità futura e del credito, circostanze che nelle prostitute non si verificano.

La bacchettoneria d'alcuni codici andò ad urtare nell' estremo opposto, e permise che ciascuno potesse violare impunemente le meretrici, come si vede,

---

(1) *Commentaires sur les loix angloises*, tom. VI, pag. 141.

Nella donna che non subì il giogo del matrimonio, la legge sassone distinse quella che rimase vergine da quella che partorì per illecita congiunzione, e volle che il soddisfacimento per la violenza fosse come 2 nel primo caso, come 1 nel secondo.

Quidquid de superioribus factis in fœminam committitur, si virgo fuerit, dupliciter componatur; si jam enixa, simpliciter componatur. (*Leges Barbarorum*, tom. III, pag. 41, col. 1.)

pes es., nello statuto novarese al lib. III, pag. 136, il che equivale a cacciare le meretrici per accrescere insulti alle donne oneste.

Articolo Secondo.

Basi del soddisfacimento per ingiurie al pudore.

Capo Primo.

Seduzione.

Trovare una somma pecuniaria che, giusta le regole dell'equità, compensi il danno della seduzione.

Le leggi ateniesi punivano con pena più grave la seduzione che la violenza, perchè questa non corrompe che il corpo, mentre quella il corpo corrompe e l'animo.

Una legge inglese, che è un avanzo dell'antica barbarie, considera la figlia unicamente come serva di suo padre: viene ella sedotta? Il padre non può ottenere altro soddisfacimento che una somma pecuniaria uguale al prezzo de' servigi domestici, de' quali si suppone venir privato per la gravidanza della sua figlia.

Basta il senso comune per accorgersi che la seduzione,

1.° Viola l'autorità paterna, il che produce un dispiacere come qualunque altra violazione d'autorità;

2.° Scredita l'autorità paterna, perchè fa supporre che i genitori non abbiano dato alla figlia buona educazione, o non l'abbiano colle debite cure custodita;

3.° Abbassa la figlia dallo stato di virginità allo stato di vedovanza, il che da sè solo le toglie credito (pag. 146) (1);

4.° Screditando la fedeltà della figlia, la priva di molte eventualità maritali;

5.° Costringe il padre a mantenerla più a lungo tempo in casa e forse per sempre, ovvero ad accrescerle la dote per supplire alla mancanza del credito;

6.° Estende qualche ombra di scredito su tutti i membri della famiglia e principalmente sulle sorelle, giacchè ne' giudizj volgari sul carattere di qualche individuo, le virtù e i vizj s'immischiano degli altri membri della famiglia. Per-

(1) Per questo solo motivo il padre deve provare almeno quel dispiacere che prova un artefice qualunque, allorchè vede degradata una sua manifattura che gli costò molti anni di fatica.

ciò lo statuto veronese, nel caso che il seduttore non sposi la figlia sedotta, vuole ch'egli sia condannato *ad emendationem injuriæ proximiorum ipsius mulieris* (1).

Il danno della seduzione si divide dunque in tre rami,

1.° Mantenimento della figlia prolungato nella casa paterna;

2.° Eventualità di fortuna tolte ai fratelli ed alle sorelle della sedotta;

3.° Risentimento in tutti i membri della famiglia suscettivi d'onta, principalmente ne' genitori.

La *durata del compenso* per questi danni non deve oltrepassare gli anni tre; giacchè più statuti restituiscono ad una donna il titolo d'onesta, quando per tre anni si è condotta onestamente.

La *quantità del compenso* debb'essere come segue:

1.° Alla famiglia il valore degli alimenti necessarj alla figlia e convenienti alla sua condizione (2);

---

(1) Lib. III, cap. 42, pag. 207.

(2) Una legge de' Borgognoni voleva in questi casi il triplo della dote: *Si vero puella sua sponte expetierit virum, et ad domum illius venerit, et ille se cum illa miscuerit, nuptiale pretium in triplum solvat.* (*Leges Barbarorum*, tom. IV, pag. 17.)

2.° A ciascuno dei fratelli e delle sorelle, come sopra, il ventesimo del valore dell' inquietudine prodotta da turbate affezioni (pag. 107);

3.° A ciascuno de' genitori tre ventesimi del valore suddetto.

Le circostanze della seduzione potranno

1.° *Far decrescere* i detti valori sino allo zero, secondo che comparirà più evidente la colpabilità de' genitori;

2.° *Far crescere* il secondo e il terzo valore sino al decimo, secondo i gradi di scredito cui soggiacerà la famiglia.

Non parlo dell' obbligo che incumbe al seduttore di sostenere tutte le spese del parto e del puerperio, e di soddisfare a tutti gli obblighi di padre, giacchè nissuno ne dubita.

Capo Secondo.

Violazione.

§ 1. *Caratteri della violazione, e circostanze aggravanti.*

I.

Ogni comunicazione carnale tra una persona di sesso mascolino ed una di

femminino, nella quale la seconda contro sua volontà si trova in potere e a disposizione della prima per effetto o di *forza*, o di *minaccia*, o di *inganni*, si chiama *violazione*.

II.

V' ha violazione per *forza*, allorchè interviene tale poter fisico, che la donna non possa sottrarsene.

III.

V' ha violazione per *minaccie*, allorchè queste sono gravi al punto da porre in pericolo la sanità o la vita della donna, o da spaventare in modo una persona ragionevole, che non senta più, o le manchi la libertà di resistere, o che, atteso il luogo, non possa sottrarsi al pericolo, chiamando soccorso.

IV.

V' ha violazione per *inganno*, allorchè la comunicazione carnale avviene in un tempo in cui la donna è privata dell' uso de' sensi o della ragione, ovvero immersa nell' ubbriacchezza o nel sonno procurato con bevanda soporifera od altro.

Appartiene a questa classe di delitti il godimento pacifico d' una donna in matrimonio simulato, o sia disposto e conseguito con frodi, astuzie e falsità note all' offensore.

V.

Accrescono il delitto di violazione le seguenti circostanze:

1.° Se la violazione successe col concorso di più complici;

2.° Se la donna a percosse soggiacque od a ferite;

3.° Se le venne comunicata qualche malattia;

4.° Se l' autore della violazione appartiene ad un rango talmente superiore a quello della persona violata, che i mezzi da lui impiegati abbiano dovuto esercitare sopra di lei assoluto impero;

5.° Se l' autore della violazione era maritato, maggiore della donna nell'età, più capace di dominarla colla forza o d' ingannarla coll' astuzia;

6.° Se ogni speranza di matrimonio era esclusa da ragioni, o civili, o religiose od altre;

7.° Se la donna è di condizione onesta, di fama integerrima; se è nubile

o maritata, od era promessa a qualcuno in matrimonio (1).

VI.

Non si deve con un paragone grossolano e puerile che si trova in più moralisti, negare la possibilità della violazione eseguita colla *forza*.

Che che anco si possa dire a scherno del sesso debole su questo proposito, è fuori di dubbio che le donne più prodighe de' loro favori non amerebbero che fossero loro rapiti con furor brutale.

Più il desiderio che spinge a questo delitto è generale, maggiore si è l'estensione e la forza dell'allarme ch' egli tende a produrre. In tempi in cui le leggi non avevano forza bastante per reprimerlo, e i costumi non erano dirozzati e diretti in modo da screditarlo, egli fu occasione d'atroci vendette, delle

(1) Il legislatore visigoto dimostrò che nel calcolo del soddisfacimento non i soli *danni materiali* prendeva per base, ma anco i sentimenti dell' animo allorchè disse : « Se i parenti, dopo d' avere promesso la « loro figlia ad un futuro sposo, permetteranno che « venga rapita da un altro, pagheranno al primo il « quadruplo della dote che avrebbero da lui ricevuta, « e il rapitore resterà servo perpetuo dello sposo pri- « mitivo ». (*Leges Barbarorum*, tom. IV, pag. 93, col. 2.)

quali la storia ha conservato qualche ricordanza: intere nazioni prendevano parte nelle contese, e gli odj dai padri ai figli si trasmettevano. Egli pare che la clausura delle donne greche, incognita ai tempi d'Omero, si debba attribuire ad un'epoca di turbolenze e di rivoluzioni, in cui, atteso la debolezza delle leggi, l'impetuosità de' desiderj aveva moltiplicato i disordini e diffuso un allarme generale.

Successe lo stesso nell'Europa moderna dopo l'invasione de' barbari: la moltiplicità de' monasteri femminili non dovette il principio alla sola divozione, ma anco e principalmente alla necessità di trovare un asilo in mezzo alla pubblica sfrenatezza, o una tavola nel comune naufragio (1).

---

(1) Sembra che i barbari dopo la conversione al cristianesimo più severe leggi contro il ratto cominciassero a sancire (vedi la pag. 165-169); giacchè ne' tempi più antichi e più rozzi i rapitori salivano in fama, principalmente nella Germania settentrionale. Stiern Hokius, nel libro II del *Vecchio Diritto svevo-gotico*, capo I, dice: *Nihil olim gloriosus habitum quam bello et raptu maritari.* Olao Magno al libro IV delle *Cose settentrionali*, cap. IV, parlando dell'asta che secondo il costume svevo intromettevasi ne' riti nuziali, aggiunge: *Quæ signat prima veterum connubia olim fuisse violenta ex raptu.*

Le donne sono divenute più socievoli, a misura che gli uomini si sono mostrati meno brutali, a misura che il timido pudore ha scorto, per così dire, una sentinella nella pubblica opinione.

§ 2. *Continuazione dello stesso argomento.*

L' atto della violazione suole essere preceduto da altri, la gravità de' quali va scemando a misura che si scostano da esso.

Gli Ateniesi che avevano inalzato un tempio al pudore, punivano colla pena di morte un semplice bacio carpito per forza. Un giovine greco, vivamente preso della bellezza della figlia di Pisistrato, incontratala un giorno per istrada, le rapì un bacio. La madre, furiosa per questo affronto, chiese a Pisistrato il supplizio del giovine temerario: *Eh!* rispose Pisistrato, *se fu duopo far morire quelli che ci amano, cosa faremo noi a coloro che ci odiano?*

La risposta di Pisistrato prova bensì che la pena di morte era troppo severa, ma non prova che fosse scevro di colpa il furto accennato. Infatti, se l'amore può servire di scusa a chi rapisce un bacio, dovrà servire di scusa anco a

chi, spinto dallo stesso sentimento, vorrà andare più avanti; e allora quale argomento ci resterà per condannare la violazione?

Altronde la donna cui viene applicato un bacio sulla pubblica via da tutt'altro che da' suoi parenti, *se l'uso non decide in contrario*, fa supporre tresca amorosa coll' impertinente rapitore, e quindi, oltre di partecipare al suo scredito, si priva d' ogni altra eventualità maritale. Infatti lo statuto criminale di Genova ci dice che nel XVI secolo alcuni mariuoli abbracciavano e baciavano in pubblico delle giovani e delle vedove, affine di far supporre tra queste ed essi promessa di matrimonio, quindi con tale falso supposto screditarle, e finalmente costringerle a cadere nelle loro braccia unitamente ai loro beni (1).

---

(1) *Ex nimia rectorum indulgentia compertum est facinorosos viros, dum delictorum impunitatem sperant, in vitia et scelera gravi animadversione digna plerumque labi. Eo enim impudentiæ atque audaciæ ventum est, ut nonnulli iniquitatis filii, seu libidinis impetu incitati, seu bonorum adipiscendorum cupiditate ducti, abjecto timore justitiæ, honestatis quoque et generis sui, ac conditionis ratione posthabita, nihil sint veriti mulieres virgines et viduas, vel aliter solutas præter earum voluntatem in viis publicis, et conspectu adstantium prætextu matrimo-*

Quindi più statuti italici minacciano la pena di lire imperiali 100 estensibili sino a 300 (valor per lo meno quadruplo del valore attuale) a chi carpisce un bacio ad una donna onesta contro sua volontà *animo eam carnaliter cognoscendi* (1). E per verità la legge deve

---

nii amplexari, vel deosculari, ut mulieres istæ tam insigni nota adfectæ, ab omnibus rejectæ ipsis facinorosis viris, qui injuriam intulerunt, invite tandem nubere cogantur. Et si id minus successerit, parentum animis ad ultionem potius concitatis, quam ad matrimonia contrahenda pacatis, parentur inimicitiæ, consurgant rixæ, struantur odia, subsequantur cædes, quæ publicam privatamque civitatis quietem conturbant. Ne igitur sine vindictu talis crescat infamia, hac nostra constitutione sancimus, ut quisquis hujusmodi crimen in viis publicis admiserit, quive ei auxilium, vel consilium præbuerit, si honestæ erunt conditionis, eorum quisque det fisco in pœnam ducenta scuta auri usque ad quingenta: et triennii exilio extra urbem Genuæ et districtum mulctetur. Humiliores vero dent quinquaginta libras usque ad trecentas, et biennii exilio puniantur. Nec prius quam solverit, quis dimittatur a custodia carcerum, vel ab exilio censeatur exemptus, quamvis tempus præscriptum expleverit, nam id, donec solverit, in suo robore volumus permanere. (Criminalium jurium civitatis Genevensis, *lib. II*, *cap.* 63.)

(1) *Qui aliquam mulierem uxoratam, aut virginem viripotentem, vel viduam honestæ vitæ, contra earum voluntatem animo eas carnaliter cognoscendi osculatus fuerit tantum, vel tantum eis pannos animo prædicto laceraverit, aut eas animo prædicto in terram projecerit, vel eas prædicto modo discooperuerit, vel processerit ad alium actum venereum;*

guarentire a ciascuno le sue proprietà qualunque esse sieno, e minacciare tanto maggiore pena quanto è maggiore e più esteso il desiderio di derubarle.

Quali pene e quali soddisfacimenti siano stati decretati dai tribunali francesi per atti che violano il pudore, senza avere per iscopo la congiunzione carnale, risulta da quanto dissi altrove(1).

Sembra che *il soddisfacimento per qualunque atto contrario al pudore e alla volontà dell'offeso, debba essere una frazione del soddisfacimento dovuto per violazione o stupro violento.*

Il valore di questa frazione deve crescere più o meno, secondo che, a giu-

---

condemnetur in libris centum imperialium, vel in pluribus usque ad tercentas, in arbitrio D. potestatis et capitanei; nisi matrimonium fuerit subsecutum in muliere illa quæ aut virgo viripotens aut vidua honestæ vitæ esset; quo casu in aliquo non condemnetur, et utrum fuerit actus venereus, vel animus carnaliter cognoscendi, stetur ad arbitrium D potestatis, capitanei et suæ curiæ. (*Statuta municipalia Cremæ*, lib. IV, pag. 79.)

Da questo e mille altri casi rimili risulta che in Italia negli scorsi secoli, o sia pria del XVIII, *il giudizio sul fatto era lasciato alla coscienza de' giudici senza il vincolo delle prove legali*, metodo saggissimo allorchè la coscienza del giudice è frenata dalla *pubblicità de' giudizj*, del che non scorgesi traccia ne' codici delle repubbliche del medio evo.

(1) Vedi la nota alla pag. 142.

dizio della comune opinione, il dispiacere risultante dall'atto impudico, caratterizzato dalle sue circostanze, s'avvicina più o meno al dispiacere della violazione. Resta dunque da ritrovare il soddisfacimento dovuto per questa.

§ 3. *Soddisfacimenti proposti dai legislatori per stupro violento.*

I.

Nell'editto di Teodorico, re de' Goti in Italia, nel V e VI secolo, al capitolo 59, si legge che se il violatore è dotato d' *idoneo* patrimonio ed è *nobile* nel tempo stesso, debba, essendo nubile, sposare la vergine violata e darle del suo patrimonio 1/5

Se non è nubile, debbe darle del suo patrimonio . . . . . . : . 1/ (1)

Se manca di patrimonio e di nobiltà, è condannato alla morte, e la giovine non riceve nulla (2).

---

(1) Lo statuto ferrarese condanna il violento stupratore alla perdita di tutti i suoi beni, de' quali il fisco riceve la metà, e l'altra metà la giovine violentata; alla stessa pena ed allo stesso soddisfacimento sono condannati i complici. (*Statutorum*, lib. III, cap 100, pag. 153.)

(2) *Qui ingenuam virginem per vim corruperit*,

I riflessi cui dà luogo questo editto, sono applicabili ad alcune legislazioni moderne, perciò li soggiungo:

1.° La principale disposizione dell' editto è una vera ingiuria per la donna violata, giacchè proporle di sposare il suo violatore, è proporle di baciare la mano che le ruppe le ossa o la rendette deforme.

2.° La stessa disposizione diveniva stimolo allo stupro pell' uomo che non poteva lusingarsi d' ottenere in altro modo una giovine ricca e bella.

---

si idoneo patrimonio gratulatur, et est genere nobilis, eandem accipere cogatur uxorem; ita ut ei sponsalitiæ titulo largitatis quintam partem patrimonii sui noverit conferendam. Quod si jam habens uxorem, ista commiserit, tertiam partem patrimonii sui illi, quam per vim corruperit, sub idonea et solenni scriptura dare cogatur; ut illa, quæ per eum jacturam pudoris incurrit, honestum possit invenire conjugium. Si autem nullo patrimonio aut nobilitate fulcitur, oppressor et violator pudoris ingenui, supplicio adficiatur extremo. (Leges Barbarorum, *tom. I, pag.* 9, *col.* 1.)

Ho prodotto il testo dell' editto di Teodorico, collo scopo di far osservare ch' egli contiene un' idea che gli scrittori moderni si sono appropriata. Censurando le pene pecuniarie essi osservarono che, se non si vuole assicurare l' impunità al ricco, fa duopo che le multe, invece d' essere *assolute, siano proporzionate all' asse del reo*, cioè alla metà, al terzo, al quarto, al decimo di esso, od altro. Ora quest' idea si trova nel citato editto quale viene predicata da Filangieri, Bentham ed altri criminalisti.

3.° Il legislatore fa dipendere la quantità del soddisfacimento dalla quantità dell' asse dell' offensore; cosicchè quanto è maggiore l' asse, tanto maggiore somma riceve la giovine violata, idea che si trova tuttora nella legislazione francese (1) e inglese, e che non si può comporre col senso comune. Infatti *l' affronto che riceve la donna*,

Non cresce crescendo l'asse dell'offensore, sembra anzi che vada decrescendo;

Non scema scemando l'asse dell'offensore, sembra anzi che vada crescendo. In somma la richezza diminuisce la macchia, la povertà l' aumenta, il che è conforme alle leggi dell' amor proprio, il quale vorrebbe sempre salire e mai discendere.

II.

La legge visigota è un poco più saggia che l' antecedente. Ella condanna il rapitore

1.° A perdere la metà de' suoi beni

(1) Cette indemnité (par le viol) se calcule
1.° Sur la qualité des personnes;
2.° Sur la *fortune du condamné;*
3.° Sur la gravité de l'outrage reçu.
(*Traité des enfans naturels*... par M. Loiseau.)

a vantaggio della donna, se non è riuscito a deflorarla;

2.° A perdere tutti i suoi beni, se è riuscito nel suo intento, e di più a perdere lo stato di libertà;

3.° A servire perpetuamente la donna violata, o i suoi parenti;

4.° *Senza potere sposarla giammai*;

5.° A ricevere 200 sferzate pubblicamente;

6.° Se il rapitore è maritato, resta servo perpetuo, come si disse, ma i suoi beni rimangono intatti a' suoi figli.

Gli inconvenienti di questa legge sono:

1.° Il soddisfacimento decresce decrescendo l' asse dell' offensore, il che non è giusto.

2.° Il soddisfacimento cresce in ragione inversa dell'età dell' offensore, il che può essere giusto come pena non come soddisfacimento.

III.

La legge de' Frisoni nel caso di ratto vuole che il rapitore paghi tre volte il prezzo che dovrebbe pagare se avesse ucciso la giovine rapita, cioè uno alla

(1) *Leges Barbarorum*, tom. IV, pag. 93.

figlia, uno al padre di essa, ed uno al re (1).

La legge de' Borgognoni condanna il rapitore

1.° A pagare sei volte il prezzo suddetto;

2.° Nel caso d'impotenza il rapitore è consegnato ai parenti i quali ne fanno quello che loro piace (2).

§ 4. *Basi del soddisfacimento per violazione o stupro violento.*

Acciò l'orrore che produce questo delitto, non turbi l'animo del lettore, mentre andiamo cercando le basi del soddisfacimento, egli deve supporre che la legge abbia di già infamato o in altro modo punito l'offensore, e che lo

---

(1) *Siquis filiam virginem rapuerit et violatam demiserit, componat ei weregildum ejus, sive nobilis, sive libera fuerit, ad satisfactionem, et ad partem regis similiter.*

Tertium weregildum patri sive tutori puellæ.

(*Leges Barbarorum*, tom. III, pag. 12, col. 1.)

(2) *Si puella quæ rapta est, redierit ad parentes, sexies puellæ pretium raptor exsolvat, mulctæ autem nomina sol. XII.*

Quod si raptor solutionem supradictam unde solvere valeat non habuerit, puellæ parentibus adsignetur, ut faciendi de eo quod ipsi maluerint, habeant potestatem. (Leges Barbarorum, *tom. IV, pag.* 17, *col.* 1.)

scandalo pubblico sia stato dalla pubblica sentenza de' tribunali disacerbato.

Trovare una somma pecuniaria che, giusta le leggi dell' equità, compensi il male dello stupro violento.

Considerando che le leggi riconobbero il diritto di uccidere chi attenta al nostro pudore;

Che più persone non potendo resistere all' affronto sofferto, ed altre collo scopo di prevenirlo si diedero la morte;

Che gli affronti al pudore divennero occasioni di vendette atroci e persino di rivoluzioni politiche frequenti volte;

Che il successo attentato al pudore degrada, benchè ingiustamente, nella pubblica opinione la persona oltraggiata, e può privarla d' eventualità maritali;

Risulta 1.° che lo stupro violento è con ragione riguardato come il *massimo insulto* che si possa fare ad una persona;

2.° Che la famiglia di essa deve risentirlo, come infatti lo risente nel più vivo dell' animo;

3.° Che il soddisfacimento per stupro violento debb' essere calcolato sulle basi assunte per gli *insulti*; sarà dunque una pensione come segue:

I. *Quantità della pensione.*

1.° Per la persona oltraggiata un valore *giornaliero* uguale al minimo valore dell'insulto, cioè 100 lire al giorno (pag. 135);

2.° Per la famiglia della persona oltraggiata un valore giornaliero uguale all'antecedente, in forza del principio moderatissimo già più volte ripetuto, cioè che *il dispiacere de' quattro membri illesi sia uguale al dispiacere del membro oltraggiato* (1).

Totale 200 lire al giorno, ossia 73,000 all' anno.

II. *Durata della pensione.*

Essendo massima l'*intensità* dell'insulto, deve essere anco massima la me-

---

(1) È cosa strana che le leggi moderne riconoscano il diritto di soddisfacimento nella persona oltraggiata e non nella famiglia di essa. Il dolore della famiglia, benchè sia, per così dire, un dolore di riverbero, non lascia d'essere vero e reale, risultante dalle leggi della sensibilità comune che regna nelle famiglie; dolore che essendo cagionato illegittimamente, deve dare diritto a compenso. In una stanza piena di specchi voi gettate un pallone elastico direttamente contro lo specchio maggiore, e lo rompete: il pallone rimbalzando da sè stesso va a romperne altri quattro minori: siete voi obbligato a compensare il proprietario pe' secondi come pel primo? Il senso comune dice di sì: le leggi dicon di no.

moria di esso; dunque il limite di tre anni stabilito pel caso di seduzione (pag. 155) è troppo ristretto pel caso di stupro violento. Dando al risentimento la durata di soli quattro anni, il soddisfacimento totale per stupro violento sarà lire 292,000. Le frazioni e i multipli di questo valore possono corrispondere alle circostanze attenuanti e aggravanti del delitto, e rappresentarle.

Capo Terzo.

Adulterio.

Non si tratta in questo capo di svolgere i mali che risente la società da un delitto sì abbominando qual è l'adulterio Siffatti riflessi devono essere posti in piena luce da quelli che delle pene più efficaci vanno in traccia per reprimerlo.

Non si tratta di porre al vaglio gli indizj che bastano per ammetterne l'esistenza, nè quali metamorfosi faccia loro subire la malignità del pubblico; questo esame logico si trova ne' comuni Trattatisti.

Supposto provato il delitto, quale soddisfacimento è dovuto alla parte lesa; ecco l'oggetto di questo capo.

Ho creduto necessarj questi riflessi perchè non di rado i lettori pretendono che l' autore esca dai limiti ch'egli prescrisse al suo travaglio; egli si propose di fare una scarpa; qualcuno gli fa rimprovero perchè non ha fatto uno stivale.

Osserverò finalmente che la discussione giudiciaria ed anche la condanna della parte ingiuriante non cancella l'affronto cui resta esposta la parte ingiuriata; quindi alla fine de' conti la perdita nell'opinione pubblica supera il guadagno, e il piacere della vendetta è più che distrutto dal ridicolo (1).

§ 1. *Soddisfacimenti proposti dai legislatori a compenso dei danni dell'adulterio.*

I.

Giustiniano, dopo d'avere fatto frustare la donna adultera, la caccia in un convento, nel quale, involta in abito monastico, ella deve restare tutta la vita, se il marito non la estrae nel giro de'

(1) I Romani, ritornando dai loro viaggi, costumavano di farne dare avviso preventivo alle loro spose, per non esporsi al dispiacere di sorprenderle in qualche frangente.

due primi anni. Due terzi de' suoi beni vengono concessi ai figli, un terzo al monastero; in mancanza di figli, il monastero riceve i due terzi, e l'altro terzo i più prossimi parenti, salvo tutte le condizioni del contratto favorevoli al marito.

Questo regolamento, che è un saggio della stupidezza di quel teologo legislatore, fu rispettato in Europa per molti secoli.

II.

La legge longobardica dice: Se il padrone abuserà della sua schiava, ella e suo marito diverranno liberi (1). Il legislatore longobardico, non potendo porre freno alla libidine de' padroni, cancellava col sommo piacere della libertà il gravissimo affronto che l'adulterio recava al marito.

Il marito che conduceva nella casa maritale la concubina,

1.° Doveva pagare 500 soldi d'oro, metà de' quali toccava al re, l'altra metà ai parenti della moglie (2);

---

(1) *Leges Barbarorum*, tom. I, pag. 135, col. 1.
(2) Cinquecento soldi d'oro superavano la multa sta-

2.° Perdeva ogni diritto di tutela su di essa;

3.° Se la moglie voleva, ritornava a' suoi parenti con tutte le cose sue (1).

Se il marito prostituiva la moglie con di lei assenso,

1.° La donna era condannata alla morte;

2.° Il marito pagava ai parenti un valore come se l' avesse ammazzata;

3.° I beni della donna toccavano ai figli; in mancanza d' essi, ai parenti;

4.° L' adultero veniva consegnato ai parenti, che ne facevano ciò che volevano (2).

---

bilita per l' omicidio d' un uomo del volgo, giacchè per l' omicidio d' un

Sudiacono si pagavano soldi d' oro 300
Diacono . . . . » 400
Prete . . . . » 500
Vescovo . . . . » 900

(*Leges Barbarorum*, tom. I, p. 161, col. 1.)

(1) *Idem*, *ibid.*, pag. 100, col. 1.

(2) *Idem*, *ibid.*, pag. 131, col. 1 e 2.

Nel caso d' adulterio commesso dalla moglie con assenso del marito, lo statuto ferrarese condanna questo ad essere tratto per le strade pubbliche sopra una carretta, ornato la fronte di due corna di becco o di bue. (*Statutorum*, lib. III, c. 103, pag. 153 e 154.)

Questo e simili altri segni emblematici che trovansi ne' nostri statuti (ne accennerò forse qualche altro nelle sezioni seguenti), dimostrano che parecchie idee presentateci come nuove da Bentham, saranno nuove in Inghilterra ma non lo sono in Italia. (*Traités de législation*, tom. II.)

III.

Una legge attribuita ad Alfredo il grande voleva che nel caso d'adulterio come nelle altre offese *il soddisfacimento crescesse in ragione dell'asse dell'offeso*, idea conforme all'opinione generale dell'ottavo secolo, in cui e il merito degli uomini e la gravità delle ingiurie si misuravano col trabucco (1).

IV.

Gli statuti italici ripetono ad una voce: La donna adultera perda la dote.

Parecchi statuti assoggettano a questa perdita la donna anche dopo la morte del marito, e la dote e tutti i legati lasciati dal defunto alla vedova adultera, li danno ai di lui parenti, il che è una irragionevole esagerazione delle leggi della sensibilità (2).

---

(1) *Si* (*quis*) *cum maritata uxore concubat, si sit coloni* . . . . 60 *solidis componat ei ad quem pertinet.*
Si sit sexies centeni hominis . . . . 100 *solidis compenset ei ad quem pertinet.*
Si illa sit duodecies centeni hominis . . . 120 *solidis compenset ei ad quem pertinet.* (Leges Barbarorum, *tom.* IV, *pag.* 250, *col.* 1).

(2) *Mulier committens adulterium, tempore vitæ mariti*, seu post mortem ejus, tempore quo stabit vi-

Tanto i codici barbari quanto gli statuti italici sciolsero dall' obbligo di soddisfacimento il marito adultero, eccettuato il caso contemplato dalla legislazione longobardica (pag. 174, 175), caso che trovandosi ommesso dagli statuti del medio evo, dimostra che in mezzo alle dispute politiche fece de' passi retrogradi la legislazione civile, e si violò l' uguaglianza predicandola.

Sotto la legislazione francese pria della rivoluzione, la moglie cui il marito aveva mancato di fede, non otteneva soddisfacimento, mentre all' opposto la moglie adultera veniva obbligata a sborsi ragguardevolissimi (1).

---

duata, *amittat dotem, donationes, hereditates, relicta et quæcumque alia, quæ sibi vel ad eam quoquemodo devenire possent de bonis mariti, ex testamento vel ab intestato, vel alio quocumque jure: quæ omnia applicentur hæredibus mariti passi, vel passis injuriam; et possit mulier, quo ad hoc accusari et conveniri in vita mariti et post mortem mariti.* (Statuta civilia Brixiæ, *cap.* 197, *pag.* 103. — Statuta communitatis Riperiæ lacus Benaci, *cap.* 155, *pag.* 84 *ecc.*)

(1) En l'année 1761, le cas s'étant présenté au parlement de Toulose, en la cause du sieur marquis de Monmoirac contre la dame d'Auban, son épouse, qu'il accusoit de crime d'adultère, il fut rendu arrêt le 2 septembre de la même année, au rapport de M. de Bojat, qui condamna la dame d'Auban à rester pendant deux ans en monastère, et adjugea au sieur de

Secondo il codice Napoleone lo sposo colpevole perde tutti i vantaggi che aveva ottenuto dallo sposo innocente (art. 299).

§ 2. *Basi del soddisfacimento per adulterio.*

Trovare una somma pecuniaria che, giusta le leggi dell' equità, compensi i danni dell'adulterio.

I danni dell' adulterio considerati a fronte de' due sposi, sono i seguenti:

I. *Ridicolo.* L' opinione pubblica è sì corrotta, che l' adulterio della moglie espone allo scherno il marito, e quello del marito la moglie.

L' opinione copre di maggior ridicolo il marito che la moglie, e in questo caso ella non ha torto, atteso l' autorità che sulla moglie le leggi concedettero al marito.

II. *Offesa all'amore.* Tutti sanno che l' amore naturalmente esclusivo volendo possedere intero l' oggetto amato, arde d' immenso sdegno allorchè lo vede, o lo sa in braccio d' altri, o solamente lo sospetta. Comunemente i legislatori sup-

Monmoirac une somme de 30,000 livres, à prendre sur les biens de cette dame pour réparation de l'injure. (Soulatages, *Traité des crimes*, tom. 1.er, pag. 283.)

posero che di questo sdegno non si potessero reprimere gli effetti, perciò non videro delitto d'omicidio nel marito che uccideva l'uomo sorpreso in adulterio colla sua sposa.

III. *Bisogni non soddisfatti o mal soddisfatti.* Non v'ha dubbio su questo danno ne' paesi che ammettono la separazione solamente e non il divorzio.

Nel caso poi che il conjuge offeso volesse cedere all'impulso naturale, non conviene dimenticare che l'adulterio, se non distrugge sempre l'affetto, lo diminuisce di molto quasi sempre. Ora

Ombra è piacer se nol condisce affetto.

Siamo dunque nel caso di chi ha promesso una merce di ottima qualità e ne dà una di qualità infima; il valore può abbassarsi dal cento all'uno.

IV. *Spese per separazione.* Sia che in forza dell'adulterio succeda una separazione totale, come avviene ne' paesi che ammettono il divorzio, sia che la separazione si ristringa al cambiamento di domicilio, si deve ammettere una spesa nuova, giacchè il mantenimento di due persone in due case costa di più che il mantenimento delle stesse in una.

V. *Spese pel mantenimento di figli*

de' quali il marito non sa d'essere padre.

La difficoltà di questo articolo non consiste nella determinazione della spesa totale, ma nella specificazione della parte che non è dovuta al marito.

La somma delle circostanze che caratterizzano il fatto, deve indicare la probabilità del concorso illegittimo.

La probabilità del concorso illegittimo, moltiplicata per la spesa totale, rappresenta il compenso dovuto al marito.

Soluzione del problema.

Riflettendo che dell' adulterio sono conseguenze, 1.° *il ridicolo*, 2.° *l'ambascia del cuore*, 3.° *i bisogni non soddisfatti*; risulta che *il minimo soddisfacimento* per l'adulterio debb' essere per lo meno uguale alla metà del soddisfacimento per ambascia d'animo, cioè lire 60 al giorno (pag. 107) 21,900 all'anno; dico la metà, perchè la frequenza del delitto ne ha indebolito il risentimento.

Limitando la *durata* dell' afflizione a soli tre anni, come si disse della seduzione, siamo certamente al di sotto del vero; infatti la pena che prova il

marito, nel caso d'adulterio della moglie, è maggiore della pena che prova il padre nel caso di seduzione della figlia, essendo che l' affezione conjugale è più forte che l'affezione paterna (pag. 66); dunque il minimo soddisfacimento per adulterio, ridotta la durata dell'afflizione a tre anni, monta a lire 65,700.

Lire 65,700 sono molto minori di quanto in più casi prescrissero

1.° I tribunali inglesi (1);

2.° Gli statuti italici: infatti essi ripetono il principio: *mulier adultera perdat dotem*; ora in moltissimi casi la dote supera le lire 65,700.

Se il soddisfacimento stabilito dagli statuti italici può essere eccessivo in molti casi, riesce sicuramente difettoso in altri;

---

(1) Il duca di Cumberland, fratello di Giorgio III, convinto d' adulterio colla moglie di lord Grosvenord, fu condannato a titolo d'ingiuria al pagamento di lire sterline 10,000, equivalenti a lire tornesi circa 240,000 (Lord Grosvenord ne dispose a favore dell' ospedale delle orfane.)

Lord Belvidere in Irlanda ottenne contro suo cognato M. de Rochefort, sorpreso in adulterio con sua moglie, lire sterline 20,000, cioè lire tornesi circa 480,000

Alfieri, parlando d' un adulterio da lui commesso in Inghilterra, dice: « Io non ne sarei potuto uscir netto a « meno di dieci a dodici mila zecchini e forse più ». (*Vita*, tom. I, pag. 207, ediz. di Firenze.)

in nessun caso poi il dolore del conjuge offeso è proporzionato al valor della dote.

§ 3. *Continuazione dello stesso argomento.*

Le leggi romane che conservavano molte traccie dell'antica barbarie, concessero al marito il diritto di chiedere la separazione nel caso d'adulterio della donna, e lo negarono a questa nel caso d'adulterio del marito, il che fu confermato dalle legislazioni posteriori, salvo il caso esposto alla pag. 174 e 175.

Montesquieu, non di rado più giureconsulto che filosofo (e sono nella pratica due cose diverse), a difesa della legge romana dice :

« Les lois politiques et civiles de « presque tous les peuples ... ont dé« mandé des femmes un dégré de ré« tenue et de contiuence, qu'elles n'exi« gent point des hommes ; parce que « *la violation de la pudeur suppose* « *dans les femmes un renoncement* « *à toutes les vertus* (1) ; parce que

(1) Ella è questa una massima esagerata di Tacito: *Fœmina, amissa pudicitia, alia crimina non abnuit.*

« la femme en violant les lois du ma-
« riage, sort de l'état de sa dépendance
« naturelle; parce que *la nature a mar-
« qué l'infidélité des femmes par des
« signes certains* (1): outre que les
« enfans adultérins de la femme sont
« nécessairement au mari, et à la charge
« du mari; au lieu que les enfans adul-
« térins du mari ni sont pas à la fem-
« me, ni à la charge de la femme ».

Si possono opporre a questo illustre scrittore i seguenti riflessi:

1.° Le occasioni di delinquere sono più frequenti per l'uomo che per la donna, giacchè, mentre questa è ritenuta

---

Ingannato dall' autorita di questo filosofo, ammisi in altro scritto per assoluta questa massima che l' esperienza dimostra andar soggetta a più eccezioni. Si danno infatti di molte donne che, sebbene generose de' loro favori, si mostrano e sono aliene dai delitti e principalmente da quelli che da freddezza di carattere, da insensibilità di temperamento e da vile egoismo traggono origine. Ammettiamo dunque l' esistenza de' vizj, senza esagerarne l' influenza, e distinguiamo le macchie che lordano gli abiti dal fuoco che li distrugge.

(1) La facilità o difficoltà di provare un delitto non cambia la di lui indole. L' adulterio del marito viola la fede conjugale egualmente che quello della donna. Voi dite che la natura ha marcato con segni certi l' infedeltà donnesca: e quali sono questi segni certi? La gravidanza? La gravidanza è segno certo di congiunzione, non di congiunzione illegittima.

in casa dagli affari domestici e dalle cure dovute ai figli, quello è costretto ad uscirne per l'esercizio della sua arte, del suo commercio, della sua professione, delle sue faccende ecc.

2.° Il potere pecuniario di delinquere è maggiore nell'uomo che nella donna.

3.° La sensibilità alle offese maritali è molto più viva nelle donne che negli uomini.

4.° Dato lo stesso grado assoluto d'un delitto, il grado relativo cresce in ragione della superiorità di chi lo commette, e il marito è superiore alla donna.

5.° Non si può abbastanza condannare la donna che dà al marito de'figli non suoi; ma dei vizj della moglie ne ha in parte colpa la negligenza del marito.

6.° È condannabile la donna che cagiona al marito spese illegittime, come è condannabile il marito che lascia mancare il pane alla moglie per prodigare gli ornamenti alla concubina.

7.° Se la donna è obbligata ad obbedire al marito, il marito è obbligato a farle del bene, giacchè ogni autorità ha per iscopo il vantaggio delle persone soggette (1).

(1) I registri degli ospedali de' pazzi mettono in evi-

Sezione Terza.

INGIURIE ALLA LIBERTA' PERSONALE.

Capo Primo.

Lucri cessanti e danni emergenti per illegittima detenzione.

§ 1. *Cenno storico.*

Le leggi de' popoli barbari fanno supporre che ne' secoli anteriori al XII fosse comune il delitto, di torre l'altrui libertà individuale, sia ritenendo in casa propria contro loro voglia persone estranee, sia legandole ad alberi, sia vendendole come schiave. La legge longobardica diede prova d'apprezzare altamente la libertà personale, prescrivendo che per illegittima detenzione qualun-

denza gli effetti della sregolatezza e della barbarie de' mariti, principalmente nelle basse classi sociali. *Georget* alludendo alle donne pazze che vengono accolte nello stabilimento della Salpetrière, dice : « Les femmes « du peuple sont sourtout en butte aux chagrins do- « mestiques, produits par l'inconduite, la débauche « ou la brutalité des maris... Combien de jeunes « ouvrières qui se respectent, sont conduites à la Sal- « petrière, après de s'être trouvées placées entre les « horreurs de la misère et de l'inconduite ? » (*De la Folie*, pag. 163, 164.)

que, si pagassero due terzi della multa che per l'omicidio era stabilita (1).

Teodorico re de' Goti nel suo celebre editto volle che chi avesse nascosto, venduto o scientemente comprato un uomo libero, oltre parecchi colpi di sferza fosse cacciato in perpetuo esilio se plebeo, e se nobile, alla confisca d'un terzo de' suoi beni e ad un esilio di cinque anni soggiacesse (2).

Tutti gli statuti delle repubbliche italiane posteriori alle leggi barbariche contengono uno o più capitoli aventi per titolo: *De carceribus privatis prohibitis*, ovvero *de pœna tenentis privatum carcerem*. In questi statuti fu ridotto a maggior precisione il delitto ed accresciuta la pena: nelle leggi antecedenti non era stabilita la durata dell'illegittima prigionia condannata dalla legge:

---

(1) *Siquis hominem liberum ligaverit absque jussione regis sine causa, duas partes prætii ipsius ac si eum occidisset, ei componat, eo quod in turpitudinem et deridiculum ipsius eum male tractavit.* (Leges Barbarorum, *tom. I*, *pag.* 68, *col.* 1.)

(2) *Qui ingenuum celaverint, vendiderint, vel scientes comparaverint, humiliores fustibus cæsi in perpetuum dirigantur exilium; honestiores, confiscata tertia parte bonorum suorum, pœnam patiantur nihilominus quinquennalis exilii.* (Idem, ibid., *pag.* 10, *col.* 2.)

gli statuti italici vollero che chi riteneva illegittimamente qualcuno in carcere per *due giorni continui*, subisse la morte (1).

Gli odj privati, fortissimi allorchè era debole il vincolo governativo, uniti alla renitenza de' debitori, allorchè erano scarsi i mezzi di guadagno, accrebbero l'uso delle soperchierie, delle violenze, degli arresti privati, da' quali per lo più non si giungeva ad uscire fuorchè con sborso pecuniario od equivalente valore. Altronde tutti sanno che i feudatarj contavano tra i diritti della nobiltà quello d'assalire sulle strade e inchiudere nelle prigioni de' castelli chiunque, toccando il limite delle loro giurisdizioni, aveva il delitto di portare con sè qualche danaro.

Gli intraprenditori di carceri private andarono scemando, a misura che rinforzandosi il potere regio, s'indebolì il

(1) *Tenens seu exercens, per se, vel per alium, privatum carcerem, capite puniatur, ita quod moriatur; et intelligatur tenere seu exercere, per se, vel per alium, privatum carcerem, qui non ad executionem præcepti alicujus jusdicentis, seu alius non juridice tenuerit, seu exercuerit, seu teneri, et exerceri fecerit aliquem contra ejus voluntatem inclusum, seu ligatum in aliqua parte, per duos dies continuos et non aliter.* (Statuta criminalia Brixiæ, *cap.* 87. — Mediolani, *cap.* 52.)

potere feudale. L'azione pronta e regolare de' tribunali politici presso i popoli inciviliti, ha fatto cessare un delitto sì frequente negli scorsi secoli. Resta però possibile il delitto d'illegittima detenzione, sì per abuso di potere che per calunnia.

« Chi priva un altro della libertà con « violento rapimento o con arresto pri- « vato, o deliberatamente con arresto « illegale, deve restituirlo alla primiera « libertà e prestargli pieno soddisfaci- « mento; che se non possa restituirlo « alla libertà, deve risarcire la di lui « moglie e figli come nel caso d'ucci- « sione (1) ».

Ma su quali basi calcoleremo noi il pieno soddisfacimento? I commentatori, sì fecondi d'inutili ciance sopra altri articoli, qui osservano altissimo silenzio.

Siccome possono sorgere eccessive pretese che ledano la giustizia (2), e si possono esibire meschine indennizzazioni che non saldino tutto il debito, perciò conveniva ricercare le basi

(1) *Codice civile austriaco*, §§ 1329.

(2) Nel 1769 un giurì condannò lord Halifax allo sborso di 4000 lire sterline a titolo d'indennizzazione per corta detenzione illegale di John Wilkes, supposto autore d'un libello politico.

del soddisfacimento per libertà illegittimamente tolta, come le abbiamo ricercate per la distruzione o diminuzione degli altri beni.

Non si può riuscire in questa scabrosa indagine, se non si svolge la somma de' beni di cui ci priva la detenzione e la somma de' mali cui ci assoggetta.

§ 2. *Beni cessanti e danni emergenti per detenzione.*

I. *La prigionia priva il detenuto de' seguenti piaceri o beni*

1.° *Piaceri della facoltà locomotiva.* (Caccia, equitazione, bagni, passeggi; aria salubre ecc.)

2.° *Piaceri della facoltà sensitiva.* (La quale privazione è una conseguenza dell' antecedente e della scarsezza della luce sì durante il giorno per l' esclusione del sole, che durante la sera per mancanza di luce artificiale generalmente negata.)

3.° *Piaceri risultanti dai comodi.* (Mancanza ordinaria di mezzi convenevoli pel riposo della notte, o simili.)

4.° *Piaceri domestici.* (Compagnia de' figli, della moglie, degli amici.)

5.° *Piaceri di società.* (Conversazio-

ni, accademie, teatri, balli, unioni piacevoli qualunque.)

6.° *Piaceri politici* risultanti dalla condizione pubblica. (Esercizio delle funzioni civili, magistrature, preeminenze, onori ecc.)

7.° Perdita di tutte le occasioni favorevoli capaci d' accrescere la fortuna del detenuto e ch'egli avrebbe potuto corre, se fosse stato in libertà;

II. *La prigionia assoggetta il detenuto ai seguenti danni*:

1.° Deteriorazione di salute per aria corrotta;

2.° Assoggettamento a regime incomodo e spiacevole;

3.° Noja;

4.° Deterioramento delle facoltà industri per mancanza d' esercizio;

5.° Affari proprj in mano altrui;

6.° Mali che essendo in libertà avrebbe potuto impedire;

7.° Timori vaghi d' essere stato calunniato, finchè non è noto il motivo dell' arresto;

8.° Nell'uomo maritato timori di gelosia;

9.° Nel padre timori di pericoli fisici o morali pe' figli;

10.° Dispiacere pel dispiacere che prova la famiglia.

Capo Secondo.

Elementi di variazione ne' beni cessanti e mali emergenti per detenzione.

Lo stesso numero di giorni passati in carcere non priva tutti i detenuti degli stessi beni, nè gli assoggetta agli stessi danni. Le fonti di variazione sono le seguenti:

I. *Età*. Nel vecchio sì la facoltà locomotiva che la capacità di piaceri sensibili è minima, mentre sì l'una che l'altra è massima nel giovine. Sotto questo aspetto

1 Giorno di carcere agli anni 60 equivale a
2 Giorni dagli anni 60 ai 40
3 . . . . 40 ai 20
4 . . . . 20 ai 15
5 Pria degli anni 15

II. *Sesso*. Alla donna condannata a restare in casa pe' penosi e cari doveri di madre e per l'andamento dell'azienda domestica, la detenzione riesce meno afflittiva che all'uomo; ma dal lato morale le è più dannosa, perchè più *disonorevole*; perciò *un giorno di carcere della donna si debbe considerare come uguale a due dell' uomo.*

III. *Stato di malattia.* Riguardato dal lato fisico, lo stato di malattia diminuisce le privazioni del prigioniero; riguardato dal lato morale, ne accresce i mali sì per la direzione melanconica della fantasia, sì per non essere soddisfatto il bisogno di vedere persone interessarsi al suo stato. Quindi *per ogni giorno d'illegittima detenzione d'un uomo sano e robusto, ne conteremo tre per un uomo realmente ammalato*, su di che deve bastare il giudizio del medico che presiede alle carceri.

IV. *Stagione dell'anno.* Il freddo e la minor durata della luce naturale rendono il carcere più dannoso nel verno che nell'estate; quindi *per un giorno jemale di prigionia si possono contare due giorni estivi.*

Per le persone che in forza della loro età sono tuttora abili alla generazione, pare che il carcere estivo debba essere più afflittivo che il carcere jemale. Non sembra infatti interamente vera la seguente proposizione, cioè che *l'uomo è pervenuto a non obbedire all'influsso delle stagioni nell'atto riproduttore della sua specie* (1). E per verità, co-

(1) Richerand, *Nuovi elementi di fisiologia*, tom. II, pag. 218, trad. italiana.

noscendosi le epoche annuali più cariche di nascite, si conoscono le epoche più cariche di concezioni, retrocedendo nove mesi. Ora queste seconde epoche coincidono appunto coi mesi estivi (1). Sembra quindi che l'intensità del bisogno di generare in questi mesi sia maggiore.

Dunque *per un prigioniero maritato un mese estivo sarà uguale a tre mesi iemali.*

V. *Stato civile.* Qualunque sia la stagione dell'anno, la detenzione impedisce sempre di corre gli innocenti piaceri della società conjugale: se la detenzione oltrepassa il mese, la perdita, principalmente pe' giovani, è considerabile.

Si potrà concepire un'idea di questa perdita dai seguenti fatti:

1.° Allorchè il sommo pontefice Gregorio VII vollè nell'undecimo secolo assoggettare il clero alla legge del celibato, molti ecclesiastici, se si presta fede alla storia, protestarono che avrebbero piuttosto abbandonato le loro rendite che le loro spose (2).

---

(1) *Nuovo Prospetto delle scienze economiche*, tom. II, p. 263.

(2) Lambertus Schafnaburgensis, *De Reb. Germaniæ*, ad annum. 1074.

2.° Una donna in Turchia può dimandare il divorzio, se il marito non le concede una notte alla settimana.

3.° Plutarco racconta che le leggi ateniesi obbligavano i mariti a vedere tre volte al mese le loro spose, benchè sterili.

4.° I precetti di Zoroastro ricordano al marito d' essere fedele alla sua sposa e d'adempire il dovere conjugale una volta almeno nel giro di nove giorni.

5.° Nel caso di ferite gravi, e *che privano il ferito della società della moglie*, le leggi inglesi gli guarentiscono un' indennizzazione da richiedersi con atto particolare detto *per quod consortium amisit* (1): succede la stessa perdita nel caso di prigionia.

La detenzione del marito costringe anche la moglie a sacrifizj che devono essere valutati.

I piaceri conjugali sono piaceri d'affezione, e la legge deve supporli tali quando non esiste prova in contrario (2).

---

(1) Blacktone, *Commentaires sur les loix angloises*, tom. IV, pag. 227-228.

(2) Esisterebbe prova in contrario, se, per es., il marito e la moglie vivessero volontariamente disgiunti per reciproche discordie.

I prezzi d' affezione sono un multiplo del prezzo ordinario. Essendo nota la generosità dell' amore e dell' amicizia, e volendo nel tempo stesso sfuggire gli estremi, faremo i primi uguali al quintuplo del secondo (1).

---

(1) Calunnii la natura umana chi vuole, io raccolgo volontieri i tratti che le fanno onore.

È noto che presso i popoli barbari e principalmente presso i Longobardi, il marito faceva un regalo alla nuova sposa il giorno posteriore alla prima notte del matrimonio; questo regalo che, diverso dalla dote, si chiamava *Morgincap*, dimostrò sovente la generosità dell' amore e la sua imprudenza. Il re longobardico Liutprando nell' ottavo secolo fu costretto a stabilire che il *Morgincap* non potrebbe oltrepassare la quarta parte dell' asse del marito. (*Barbarorum leges*, tom. 1, pag. 102, c. 1.) Gli storici osservano che la legge fu spesso violata dall' amor conjugale. — Siccome poi ciascun sa che non tutte le notti sono uguali, perciò soggiungo:

Mentre i popoli moderni d' Europa richieggono alla donna una dote, i popoli antichi, eccettuati forse i soli Romani, l' esigevano dal marito. Gli ebrei come gli altri popoli compravano le loro spose invece d' esserne comprati, ed allorchè mancava loro la roba o il danaro, supplivano con servigi personali. Giacobbe, poco favorito dalla fortuna, altro mezzo non ritrovò per ottenere Rachele fuorchè di servire il di lei padre, quasi suo schiavo, per anni 14, o per dire meglio 21, giacchè lo servì altri sette anni dopo il suo matrimonio.

Ho di già detto che l' affezione conjugale tra tutte le affezioni di famiglia è la più forte.

Capo Terzo.

Basi del soddisfacimento per illegittima detenzione.

§ 1. *Pareri diversi sul valore d'una giornata di semplice prigionia.*

1.° Il regolamento francese del 22 agosto 1667, restrittivo ai marescialli, stabilisce che la prigionia di tre mesi a titolo d'insulti può essere cambiata nella multa di lire tornesi 1500 da applicarsi ad un pio stabilimento, il che equivale a lire 16 circa al giorno.

2.° Il codice francese del 1810 all'art. 117 relativo agli attentati contro la libertà civile, ricordando che nella determinazione del soddisfacimento devesi avere riguardo alle persone, alle circostanze, al pregiudizio sofferto, vuole che in nissun caso il soddisfacimento possa essere minore di 25 franchi per ogni giorno d'arbitraria detenzione.

3.° Il progetto di codice penale dell'*ex*-regno d'Italia, all'art. 32, § 2, dice: « In caso d'impotenza al pagamento si « sostituisce la pena di detenzione. Que- « sta è in ragione d'un giorno per ogni

« cinque lire di multa; ma non può
« eccedere i sei mesi ».

4.° Nel caso antecedente i redattori del codice criminale del regno lombardo-veneto non hanno creduto a proposito di specificare alcuna base di calcolo, e si sono attenuti alla seguente frase ne' §§ 23 e 24 : *Si cambierà la multa in un' adequata pena di arresto.*

Quale quantità di multa debbasi considerar come uguale a determinato numero di giorni d'arresto, i commentatori nol dicono.

5.° Nel progetto di codice criminale per la Baviera l'illustre Bexon, all'art. 464 del libro quinto, vuole che nel caso di ratto la donna, oltre gli altri soddisfacimenti, ottenga almeno dieci franchi per ogni giorno di libertà tolta.

6.° Il dottissimo Bentham dimanda:
« Comment comparer une somme d'ar-
« gent avec une somme d'emprisonne-
« ment ? Combien un jour de prison
« acquittera-t-il une dette ?

« Disons qu'*une journée de prison*
« *sera censée acquitter une dette égale*
« *au revenu d'une journée.*

« Le revenu d'une journée pour un
« ouvrier mécanique, matelot, soldat,
« artisan, laboureur, domestique, sera

« calculé d'après les gages des person-
« nes de la même occupation » (1).

Secondo questo illustre scrittore, una giornata di prigionia per un falegname, per un muratore, per un ferrajo ecc., non varrà più di tre o quattro lire di Milano !!!

§ 2. *Continuazione dello stesso argomento.*

Dopo d'avere esposto le altrui idee esporrò le mie.

Trovare una somma pecuniaria che, giusta le regole dell'equità, compensi il danno della prigionia, senza riguardo ai lucri cessanti e danni emergenti effettivi, materiali ed esteriori alla persona.

Siccome nell' esame de' casi antecedenti, così nella discussione di questo le partite del paziente distingueremo da quelle della famiglia.

A) *Partite del prigioniero.*

In un prigioniero qualunque si presentano due distintissime partite:

1.° Perdita dei piaceri della libertà individuale;

2.° Perdita dei piaceri sociali e principalmente di famiglia.

---

(1) *Théorie des peines.*

3.° In molti casi queste due perdite sono aggravate dall' incertezza sul motivo dell' arresto o fine della prigionia.

I *Partita*, *valore della libertà individuale.*

1.° *Un artista resta confinato in un' officina un terzo circa della sua vita;* dico un terzo circa, giacchè qualche ora di lavoro di più al giorno è compensata dalle ore scevre di lavoro ne' giorni festivi.

Avuto riguardo a questa *sola circostanza*, il minimo valore d' una giornata di prigionia dovrebbe essere uguale non alla mercede, come pretende Bentham, ma per lo meno al triplo di essa.

2.° L' artista, benchè confinato in una officina, sente che, volendo, potrebbe uscirne e andare a diporto. Ora, allorchè gli uomini hanno ottenuto un certo potere, inclinano naturalmente a restarne soddisfatti e compiacersene, quand' anche non se ne servano; l' avarizia ne è una prova: l' avaro non è felice perchè fa uso delle sue ricchezze, ma perchè può farne uso. In somma nell'artista v' è un' *espropriazione volontaria di libertà*, nel prigioniero un' *espropriazione forzata;* dunque il

prezzo debb' essere maggiore nel secondo caso che nel primo, e tanto maggiore, quanto che la libertà è oggetto di *speciale affezione* (1).

3.° Lo stato di prigionia diminuisce l' intensità degli stessi piaceri più materiali. Il corvo ben pasciuto in gabbia

> Risponde che una fava in libertade
> Gli piace più che in carcere un confetto.

4.° Alla diminnzione de' piaceri più comuni unite la diminuzione della salute.

5.° L'officina in cui travaglia l'artista, non lo assoggetta a quel grado di screditо che nella mente del pubblico trae seco l' idea della carcere.

Dunque *il valore d' una giornata di prigionia per l' artista obbligato a lavorare per vivere, si deve fare uguale per lo meno al decuplo della rispettiva mercede* (avuto riguardo alla sola perdita della libertà individuale).

---

(1) Montaigne dice: « Je suis si affady après la li« berté, que qui me défendroit l'accès de quelque coin « des Indes, j'en vivrois aucunement plus mal à mon « ayse... Si celles (les loix) que je sers, me me« nassent seulement le bout du doigt, je m'en irois « incontinent en trouver des autres, où que ce fust. « Toute ma petite prudence en ces guerres civiles où « nous sommes, s'employe à ce, qu'elles n'interrom« pent ma liberté d'aller et venir ». (*Essais*, liv. III, cap. 13.)

Per le persone non obbligate a lavorare per vivere, il valore d'una giornata di prigionia si può fare uguale per lo meno alla rendita giornaliera, giacchè, in pari circostanze, il dispiacere di restare in carcere cresce in ragione de' piaceri che le ricchezze potrebbero procurarci, e di cui la carcere ci priva (1).

Qualunque sia la rendita, il valore della libertà del proprietario, del pensionato, del vitaliziato e simili *non obbligati a lavoro giornaliero*, non dovrebbe giammai essere minore del doppio del valore fissato per gli artisti (p. 200.)

II *Partita, valore de' piaceri di famiglia.*

Un artista confinato per un terzo del suo tempo in un' officina, è suscettivo, nel restante della giornata, di tutti i piaceri di famiglia, de' quali è intensis-

(1) *Il valore ordinario del riscatto de' prigionieri ne' secoli di mezzo era uguale ad un anno della rendita delle loro terre, cariche, pensioni, onorarj qualunque;* ma parecchi vincitori esigevano di più e smungevano i prigionieri sino all' osso; perciò i vinti procuravano di nascondere le loro rendite e i loro onori. Ne' capitoli dell' Ordine dello Spirito Santo, all' art. III, è vietato ai cavalieri di nascondere il piccolo cordone per salvare la vita o schermirsi da grosso riscatto. (Saint-Foix, *Œuvres*, tom. IV, pag. 17, 18.)

simo il bisogno (1). La sposa, i figli, i genitori, gli amici sono un *fondo di rinascenti sensazioni piacevolissime*, e delle quali non si conosce il valore se non quando se ne resta privi. Non solo abbisogna l'animo di moti qualunque per liberarsi dalla noja, ma *abbisogna di affetti che cara gli rendano la vita* e gliela abbellino, come le piante abbisognano di luce e di calore per svolgersi, colorirsi e di fiori adornarsi e di frutti (2).

Il valore de' piaceri di famiglia al giorno debb' essere un multiplo del valore del minimo consumo giornaliero per testa, come dissi alla pag. 73, e che chiamo *A*.

---

(1) La storia fa menzione d'un giovine e nobile Veneziano, rilegato nell'isola di Candia, il quale struggendosi di voglia di rivedere le mura della sua patria, abbracciare per l'ultima volta gli amici e il vecchio genitore, commise un delitto che le leggi venete non perdonavano; egli stabilì corrispondenza con un principe straniero, sapendo che per questo delitto doveva essere ricondotto a Venezia per subirvi la condanna e la morte.

(2) È un fatto dimostrato dalla giornaliera esperienza, che i piaceri di qualunque specie, se goduti nella solitudine hanno l'intensità come 1, in mezzo alla società giungono per lo meno all'intensità come 2 e per lo più la superano. Montaigne dice: « Nul plaisir n'a « saveur pour moi sans comunication. Il ne me vient « pas seulement une gaillarde pensée en l'ame, qu'il « ne me fasche de l'avoir produicte seul et n'ayant à « qui l'offrir. (*Essais* ..., liv. III, chap. 9.)

Tenendomi lontano dai gradi massimo e minimo delle affezioni umane, ma con certezza d'essere tacciato di vandalismo dalle persone sensibili, determinai, come segue, i compensi per la perdita de'piaceri suddetti, e per ciascun membro della famiglia (pag. 73):

Membri della famiglia.	*Compensi per la perdita de' piaceri di famiglia.*
Fratelli	2 *A*
Figli	4 *A*
Padri	6 *A*
Madri	8 *A*
Mariti	10 *A*
Mogli	12 *A*

Suppongasi che il valore del minimo consumo individuale, cioè di *A*, sia una lira, avremo *al giorno*

pe' Fratelli	2	lire
Figli	4	»
Padri	6	»
Madri	8	»
Mariti	10	»
Mogli	12	»

Per fare l'applicazione di questi principj, si supponga una famiglia composta di cinque individui, cioè del marito, della moglie, di tre figli; e 1.° sia arrestata illegittimamente la madre.

Sia il valore della giornata della donna prigioniera, per es., soldi 25.

Sarà il valore della libertà individuale al giorno (pag. 191 e 200) lire 25

Il compenso come moglie . . » 12

Come madre di tre figli, ciascuno de' quali frutta all'affezione materna piaceri come 8 . . . . » 24

Totale al giorno lire 61.

2.° Sia illegittimamente arrestato il padre, e il valore della sua giornata sia lire 4; sarà come segue il dovuto compenso per ogni giorno di prigionia.

Libertà individuale . . . lire 40

Dolore per la qualità di marito » 10

Idem per la qualità di padre di tre figli . . . . » 18

Totale al giorno lire 68.

3.° Sia arrestato illegittimamente un figlio, e la sua mercede giornaliera sia lire 3, sarà il dovuto compenso come segue:

Libertà individuale . . . lire 30

Dolore per due fratelli . . » 4

Idem pel padre . . . . . . » 4

Idem per la madre . . . . » 4

Totale al giorno lire 42.

Allorchè la durata della prigionia oltrepassa la settimana, farete nel calcolo ed *a favore delle persone costrette a lavorare per vivere, farete*, dissi, *il valore d' un giorno di festa uguale a quello di due giorni di lavoro*; giacchè, sebbene il giorno festivo non frutti mercede, è desiderato in tutta la settimana come giorno di libertà, consacrato all'amicizia, al trastullo, al piacere.

III. *Partita* (*eventuale*), *valore dell'incertezza sul motivo dell' arresto e fine della prigionia*, partita che non esiste sotto i governi giusti.

Sulle piaghe d' un uomo ferito spargete veleno, ed avrete un'idea dello stato d' un prigioniero che ignora il motivo del suo arresto od il fine della prigionia.

In questo stato d' incertezza l'immaginazione tormenta l' animo giorno e notte (1), quindi:

1.° Riduce a poche ore il sonno, e lo turba con fantasmi orrendi;

2.° Fingendosi i più sinistri motivi, il detenuto prevede mali d' ogni specie e sente ad ogni istante la puntura di ciascuno;

---

(1) Vedi la descrizione rettorica che ne fa Filangieri nel libro III, parte I, cap. VI.

3.° Chiama in scena tutti i suoi nemici, ed ora all' uno attribuisce la sua prigionia, ora all'altro, e gli sdegni riaccende e gli odj;

4.° Tra le illusioni della sua fantasia vede sorgere nuovi nemici, e moltiplica i momenti dolorosi in ragione di essi.

Il minimo valore di questa situazione si è per ambascia d'animo lire 60
per diminuzione di salute » 60
—— (pag. 107)
Totale al giorno lire 120.

B) *Partita de' parenti.*

L' illegittima detenzione del padre cagiona una dolorosa alterazione ne' sentimenti di tutti i membri della famiglia. Una profonda melanconia colle sue fatali conseguenze sottentra alla domestica allegrezza, e nell' animo della moglie può crescere al punto da cagionarle la morte (1). Pria di giun-

(1) Luigia Margherita di Lorena, figlia del duca di Guisa, dopo la morte del principe di Conti, suo primo marito, sposò in segreto il notissimo Bassompierre, l' amò teneramente e n' era riamata. Bassompierre essendo stato rinchiuso nella Bastiglia il 23 febbrajo 1631, ella cadde in tale angoscia d' animo e languore, che scese nel sepolcro il 30 aprile dello stesso anno. (Saint-Foix, *Œuvres*, tom. VI, pag. 181, 182.)

gere a questo estremo, la moglie soggiace all' azione d' ogni specie di terrori e veri e falsi; tale infatti si è la legge della sensibilità, che *quanto è maggiore l' affetto che si porta alla persona amata e lontana, tanto più inclina l' animo a crederla in preda di mali e tremarne ad ogni istante*, se non si hanno prove del contrario (1).

---

(1) Il poeta de' filosofi mostrò di conoscere questa legge, allorchè nel Saul fa dipingere da Micol a David suo sposo lo stato orribile in che ella trovossi quando egli, perseguitato da Saulle, andava errando lungi dalla reggia:

Ah! no: divisi
Più non saremo; dal tuo sen strapparmi
Niuno ardirà. Non riedo io no, più mai
A quella vita orribile ch' io trassi
Priva di te: m'abbia il sepolcro innanzi.
In quella reggia del dolore io stava
Sola piagnente i lunghi giorni; e *l' ombre*
L' aspetto m' adducean d'orrende larve.
Or sopra il capo tuo pender vedea
Del crudo padre il ferro, e udia tue voci
Dolenti, lagrimose, umili, tali
Da trar dal petto ogni più atroce sdegno;
E sì l' acciar pur t' immergeva in core
Il barbaro Saulle; or, tra segreti
Avvolgimenti di negra caverna,
Vedeati far di dure selci letto;
E ad ogni piccol moto il cor balzarti
Tremante e in altra ricovrarti; e quindi
In altra ancor; nè ritrovar mai loco,
Nè quiete, nè amici; egro, ansio, stanco,
Da cruda sete travagliato ... Oh Cielo!..
Le angosce, i dubbi, il palpitar mio lungo
Poss' io ridir? —

La storia accenna i sacrifizj immensi che fecero le donne per procurare scampo o asilo agli oggetti della loro tenerezza, e i pericoli cui l'affetto conjugale si espose e l'amore: talora esse seguirono per lungo viaggio e in mezzo ai disagi i loro mariti; talora si posero nelle carceri invece di essi, e riuscirono a salvarli; alcune, la timidezza dimenticando e la modestia del loro sesso, li difesero

---

D' eguale filosofia dà prova il sullodato poeta, allorchè fa dire a Merope, madre dell' assente e perseguitato Egisto:

Io pace
Mai più non ebbi da quel dì... Che dico?
Pace?.. Ah! non sai... Dubbi e terrori orrendi
A mille a mille, e false larve o vere
M' agitan sempre. Al sonno io più non chiudo
Palpébra mai; ma se natura, vinta
Pur da stanchezza, un cotal po' richiama
A quiete i miei sensi, orridi sogni
Più mi travaglian che le lunghe veglie.
Or lo vegg' io mendico andarsen solo,
Inesperto, in balìa di cieca sorte;
Sotto misere spoglie a scherno preso
Dai grandi alteri, e di ripulse infami
Avvilito... Ohimè misera!.. *Or lo veggio*
Di mar fremente infra l' onde mugghianti
Presso a morire; or di servil catena
Carco le mani e i piè; da rei sicarj
Ora avvilito, e straziato e ucciso...
Oh Ciel!.. mi balza ad ogni istante il core;
A ogni uomo ignoto, che di ria fortuna
Provato ha stral, penso ch' è il figlio; e tremo,
E il credo e agghiaccio; e d' un martir non esco
Se in un peggior non entro.

avanti a' tribunali di sangue; altre gli accompagnarono sul palco di morte e caddero sotto la stessa manaja ecc. La rivoluzione francese ne somministra di molti esempi.

Lasciando da banda questi tratti di virtù eroica, e rientrando nella sfera delle donne comuni, quali le debbe supporre la legge, scorgeremo che se nel sopraccennato caso d' incertezza sul motivo dell' arresto o sulla durata della prigionia, la situazione del marito debb' essere apprezzata lire 120 al giorno, quella della famiglia, attenendoci al principio più volte citato, sarà altrettanto, totale al giorno per incertezza lire 240.

Riassunto del soddisfacimento giornaliero per illegittima detenzione d'un artista, la cui mercede sia, a modo d'esempio, lire 4 al giorno.

I. *Partita del prigioniero.*

a) Libertà personale	lire	40	
b) Bisogno di famiglia	»	46	— 86

II. *Partita della famiglia.*

Bisogno di famiglia { della moglie .	lir.	12	
{ di tre figli .	»	12	— 24

Totale al giorno	110
III. *Partita del prigioniero e della famiglia ne' casi d'incertezza* (p. 205-206)	. 240
Totale al giorno . . . lir.	350

prescindendo dai lucri cessanti e danni emergenti esteriori sì alla persona del detenuto, che ai membri della famiglia (1).

(1) Per es., la detenzione del padre può far perdere delle eventualità maritali alle figlie ec.

Sezione Quarta.

INGIURIE ALL' ONORE.

Capo Primo.

Interesse particolare della società a mantenere il credito de' cittadini.

§ 1. *Credito commerciale.*

I. Un cittadino possiede una somma di 100,000 fr.; egli intraprende un commercio nel quale guadagna il 10 per 100; il suo guadagno annuale è fr. 10,000.

Un altro cittadino, possessore d' uguale somma, seguendo una carriera che non gli permette di consecrarsi al commercio, presta il suo danaro al negoziante al 6 per 100, e in questo modo si assicura una rendita di fr. 6000.

Il negoziante avendo a sua disposizione una somma di 200,000 franchi, raddoppia la sua intrapresa: egli è evidente che al 10 per 100 essa gliene deve fruttare 20,000 all' anno, sui quali dedotti gli interessi, resta a lui il provento annuo di franchi 14,000.

Gli effetti di questa combinazione sono i seguenti:

1.° Il prestatore si è formata una rendita di 6000 franchi.

2.° Il negoziante ha accresciuto di 4000 il suo provento.

3.° Il suo commercio più esteso gli permette d'impiegare un maggior numero d'operaj: sono queste altrettante persone cui egli procaccia mezzi di sussistenza.

4.° Occupando questi operaj il negoziante rende servizio alla società, cioè ai produttori dai quali compra le materie prime, ai consumatori ai quali vende le manifatture.

5.° L'aumento de' suoi guadagni è vantaggioso al suo paese, perchè i profitti commerciali d'una nazione risultano dai profitti individuali de' suoi commercianti.

6.° Finalmente lo Stato, o per dir meglio il fisco, coglie vantaggio dall'accennata combinazione, giacchè chi dà il danaro, chi lo riceve a prestito, gli operaj che lavorano, divenuti più ricchi, possono pagare maggiori imposte dirette o indirette (1).

Quindi il prestatore, il negoziante, i suoi operaj, i produttori, i consuma-

---

(1) Vedi la mia operetta *Sulle manifatture nazionali.*

tori, la nazione, il fisco, tutti hanno guadagnato nell'accennata combinazione.

Chi ha prodotto questi effetti? Il credito: senza di esso il prestatore non avrebbe dato il suo denaro, e il negoziante non avrebbe potuto impiegarlo. Ritenuta l'acqua nella primitiva sorgente, vedovo d'erbe e di fiori sarebbe rimasto il prato ch'ella irrigò. Il credito è l'anello magico che fece comparire quella ricchezza e tanti individui ne chiamò a parte.

Ciò che dico d'un negoziante, ditelo di tutti i fabbricatori e capi di stabilimenti qualunque. Scorrete per le città occupate d'arti e mestieri; esaminate le loro popolazioni che per l'addietro indolenti e vagabonde, quindi cenciose ed affamate, divenute poscia industri ed attive, abbondano d'ogni cosa bisognevole alla vita, e colle apparenze del lusso negli abiti si presentano ne'giorni festivi; interrogate i capi di queste officine, ed essi vi risponderanno che la metà de'loro fondi appartiene ad essi, l'altra metà la tolsero a prestito. L'industria ha cominciato il miracolo, il credito l'ha finito (1).

(1) Negli scorsi secoli, come è noto, parecchi teolo-

Si scorge quindi quale interesse abbia la società a mantenere illeso il credito de' cittadini; e perciò gli atti e i detti che lo diminuiscono, tra i gravi delitti devono essere annoverati.

II. Lo scredito arreca ragguardevoli danni alla società anche quando, invece di colpire i capi degli stabilimenti industri, cade sui lavoranti subalterni. Infatti un uomo i cui mezzi di sussistenza si riducono alle sue braccia, è costretto a divenire o ladro o mendicante, se la calunnia, la diffidenza o lo sprezzo gli chiudono questa risorsa, oltre di lasciare talvolta nelle officine un vuoto che non si può facilmente riempire.

§ 2. *Credito morale.*

I. Un uomo screditato resta escluso dalle cariche sotto i governi saggi; quindi

---

gi, più zelanti che perspicaci, dichiararono illecito il prestito con interesse; quindi il danaro andò a riunirsi nelle mani de' Giudei, che non erano ligj alle decisioni de' teologi; emersero da ciò inconvenienti d'ogni specie; da un lato mancarono i capitali all' industria, dall' altro crebbe l' odio contro i Giudei, il che aumentò sempre più le usure. *I filosofi che dichiararono lecito il prestito con interesse, ebbero taccia di voler distruggere la religione*: non sapendosi rispondere ai loro argomenti, si tentò di calunniarne i desiderj. Atteso la sua facilità, molti ricorrono tuttora a questa tattica, senza accorgersi che da gran tempo è screditata.

la società rimane priva di que' servigi ch' egli avrebbe potuto prestarle. Le cognizioni, le abilità, le virtù di cui è sommo il bisogno ne' numerosi e varj rami dell' amministrazione, non potendo essere comuni, evidente si è il danno che deve il pubblico risentire, se viene screditato chi ne è fornito. Senza acclamata riputazione non sarebbe riuscito Licurgo a dare leggi a Sparta nè Solone ad Atene (1).

Deve dunque la legge far riguardare una buona riputazione come un bene sommo per chiunque, dal monarcá sinò al paesano.

II. Un cittadino cui vengono imputati delitti, non osando comparire ne' crocchj sociali, vanno perduti, per le persone che li frequentano, que' vantaggi che dal di lui fondo ideale avrebbero potuto trarre. Lo scredito chiude de' magazzini di idee e rende infruttiferi i capitali che furono necessarj per riempirli. Supponete che Ermodoro fosse stato accusato in Roma di falso delitto, co-

(1) Gli Efori a Sparta, sentendo un uomo dissoluto esporre al popolo un consiglio utile, gli ordinarono di tacersi, e pregarono un uomo dabbene ad attribuirsene l' invenzione e proporlo.

me per virtù reali fu espulso da Efeso; i Romani sarebbero rimasti privi di quelle cognizioni relative alle leggi ed alle usanze greche che Ermodoro insegnò loro, e colla scorta delle quali potè Roma compilare le leggi delle dodici tavole, e gli abitanti del Lazio intenderle.

III. Non è raro il caso che più persone ricusino di concorrere ad un'opera utile al pubblico, perchè dovrebbero vedere il loro nome associato a quello di altre, delle quali non suona bene la fama. All'opposto i desiderj delle persone accreditate divengono eccitamento per tutti, e i progetti contraddistinti dalle loro firme trovano presto de' seguaci.

Sotto questo titolo fa duopo ricordare che un uomo accreditato presentandosi ad un popolo tumultuante, riesce non di rado a sedare gli animi e a ritornare i cittadini sotto il giogo delle leggi.

IV. La riputazione d'un padre, d'un tutore, d'un amministratore, d'un funzionario pubblico influisce sul successo delle imprese ch'egli è obbligato di condurre a fine per altrui vantaggio. Egli non può dunque rinunciare alla riputazione senza rinunciare a' suoi doveri: la società che si mostrasse indifferente a

vendicarne gli affronti, verrebbe a danneggiare direttamente o indirettamente sè stessa.

V. Tra esseri sì deboli, quali sono gli uomini, che tante cose si invidiano e si disputano a vicenda, che da mille piccole rivalità mossi, vengono tosto a contesa, lo spirito di vendetta, distruttore d'ogni affezione sociale, annuncia una serie di mali indefinita. Ora, come si disse di sopra, lo spirito di vendetta si sviluppa e si rinforza, a misura che la società indifferente si mostra alle private offese, e principalmente a quelle che ledono l'onore.

Un innocente cacciato in carcere per calunnia, od altrimenti molestato, diffonde tanto maggior allarme in tutto il corpo sociale, quanto che la calunnia è il più facile di tutti i delitti.

VI. *La sensibilità al credito è un mezzo per far produrre alla vanità gli effetti della virtù.* Alcuni, fa duopo convenirne, non possono essere virtuosi che a suon di tromba; essi si mostrano disposti a fare de' sacrifizj, quando sono certi della pubblica acclamazione: ecco i vantaggi delle *soscrizioni per beneficenza*, rese pubbliche colla via de' giornali. Tacito ha detto: *Contempta fama,*

contemni virtutes; esaminiamo se questa massima a solide ragioni s' appoggia.

Ben lungi che le passioni umane, abbandonate a sè stesse, tendano al pubblico bene, come sognarono alcuni filosofi, i quali più i desiderj del loro animo consultarono che l'esperienza, esse sogliono non di rado sacrificare il pubblico bene al proprio.

Gli uomini, quali escono dalle mani della natura, si possono somigliare ai ragni che corrono addosso a qualunque insetto entrato ne' limiti della loro tela.

Dire con Rousseau, che l'uomo è naturalmente buono, è dire che i corpi abbandonati a sè stessi salgono invece di cadere. L' amor proprio di ciascuno è una forza *personale*, non una forza *pubblica*; è una gravitazione verso del centro, non verso la circonferenza; all'aumento del suo ben essere tende naturalmente ciascuno, non alla diminuzione o ai sacrifizj (1).

---

(1) Senza calunniare la natura umana si possono spiegare i più generali fenomeni del mondo morale, combinando l' azione degli interessi personali col concorso delle circostanze esteriori; ecco come:

Due galline amorosissime stanno in una capponaja: finch' io presento loro della carne in modo che tuttaddue riescono a pascersene a bell' agio, restano tran-

I sentimenti virtuosi, o sia le sottrazioni al bene personale a vantaggio del bene pubblico, sono dunque tanto più meritevoli quanto maggiori sforzi richieggono contro le naturali tendenze.

L'abitudine di questi sentimenti in alcune anime privilegiate può crescere al punto da annullare il sentimento della difficoltà primitiva. Ma la sveltezza con cui un esperto suonatore tasteggia le corde degli strumenti musici, e ne trae i suoni più delicati, non prova certo che quest'abilità sia naturale, e che molti sforzi non siano stati necessarj per conseguirla.

Ci si vanta la compassione di cui naturalmente ciascuno dà segno alla vista delle altrui sventure, e si dimentica la ferocia della vendetta la quale cresce a

---

quille, quiete, amiche, attendendo ciascuna ad empirsi il gozzo a più non posso: ma se io presento la carne da una banda ed in maniera che una sola gallina giunga a beccare nella mia mano, quella che ne rimane priva, picchia col becco l'altra e tenta di cacciarla per collocarsi al di lei posto. S'io torno colla carne nel mezzo della capponaja, le galline si mostrano di nuovo tranquille, pronte però ad inimicarsi s'io ritorno colla carne ad un angolo. Ecco gli uomini: essi sono nemici quando un solo può corre il vantaggio che molti vagheggiano, e tornano amici quando il campo resta aperto ugualmente a tutti.

misura che c' accostiamo allo stato selvaggio, la barbara oppressione cui sono condannate le donne presso i popoli non anco inciviliti, la necessità di tribunali criminali in tutti i luoghi, in tutti i tempi, presso tutte le nazioni, il chè sembra provare che la naturale sensibilità ai mali altrui cessi al tocco d'ogni affezione personale.

Misurare una forza non è negarne l'esistenza; io non nego dunque la compassione, ma dico che la sua naturale intensità è debolissima, e tale che non le si può affidare l'esecuzione de' doveri, come vorrebbero più scrittori.

In somma la natura somministra un marmo informe, rozzo, più o meno indocile allo scalpello, e le belle forme sotto cui il marmo si presenta, sono opera dello scultore.

Dopo questi riflessi che ho creduto necessarj, ritorno all' argomento.

Se i sentimenti personali sui sentimenti virtuosi prevalgono, se sono continue le tentazioni cui resta esposta la virtù comune, è necessaria una sanzione che la sostenga, la incoraggi, la rinforzi.

Questa sanzione debb' essere :

1.° Facile nelle sue applicazioni,

2.° Pronta ne' suoi effetti,

3.° Attiva sopra tutti gli individui,

4.° Varia secondo le classi,

5.° Superiore all'intensità media delle passioni comuni,

6.° Rinascente in tutti gli istanti,

7.° Efficace sì nella prosperità che nelle sventure.

Questi caratteri si verificano nell'opinione pubblica; quindi la sensibilità al credito alla stima all'onore sarà sempre disposizione alla virtù, e unita ad altri indizj può esserne prova.

Gli uomini infatti temono tanto più le riprensioni d'un tribunale, quanto più le credono pronte, e men si lusingano di poterle sfuggire.

Ora ciascuno s'accorge che assai difficilmente può al giudizio de' suoi simili sottrarsi. L'esperienza giornaliera gli dimostra:

Che ogni atto inumano è seguito da un grido d'orrore.

Che ogni atto virtuoso è accompagnato da un concerto di lodi.

Che ogni sacrifizio è abbellito dalle illusioni della speranza.

Le decisioni del tribunale dell'opinione sono certe, pronte, severe; ovunque si trovano de' giudici che dispensano biasimo o lode; nissuno può vantare impunità, nissuno può lagnarsi di

dilazioni; l' esame delle prove e l' esecuzione della sentenza vanno insieme. La certezza di questi giudizj, il loro continuo ritorno, la loro accumulazione in ragione del numero di quelli che hanno diritto di emetterli, danno loro un grado di forza che non permette a nissuno di sprezzarli, qualunque sia il suo carattere, la sua condizione, il suo potere.

Quindi, benchè le pene che impone l'opinione pubblica, non siano determinate, benchè le sue decisioni soggiacciano ad errore, ciò non ostante ciascuno dà segno d' esservi sensibile e di bramarle favorevoli.

Egli è tanto più necessario di conservare intatta la sensibilità al credito e all' onore, quanto più sono frequenti le combinazioni, in cui le altre molle che spingono alla virtù, possono riuscire inefficaci; quindi

1.° È comune lagnanza de' moralisti, che il sentimento religioso, attivissimo sul cuore dell' uomo ne' momenti di sventure, dall'azione della prospera sorte resti affievolito. A misura che nella carriera della vita sembra distante l'epoca del rendiconto finale, o dalla nebbia delle passioni ne viene offuscata l'idea, mormora bensì in fondo all' animo il

sentimento religioso, ma il vizio rimane vincitore. Quindi i libri sacri raccomandano di custodire con gelosa cura la propria riputazione, *curam habe de bono nomine*, riconoscendo in essa un sostegno alla fralezza delle umane virtù.

2.° Il patriotismo più ardente è un motivo troppo vago, troppo indeterminato, troppo generale, per poter essere, come stimolo di virtù, a tutti gli individui nelle varie combinazioni della vita applicato; ed anche quando sì nobile sentimento invade le anime grandi e pure, non può riuscire efficace che in certe epoche, cioè allorchè tutta una nazione verso un oggetto unico è sospinta, per es., la libertà, la gloria, il commercio e simili; ed in questi casi stessi alla pubblica opinione il patriotismo attinge forza.

Capo Secondo.

Continuazione dello stesso argomento.

La gravità del danno che dalla distruzione dell'altrui credito risente la società, può con maggiore evidenza apparire, riflettendo alla gravità delle pene cui i legislatori sottoposero la calunnia,

Presso gli Egizj era condannato al taglio della lingua chi aveva offeso gravemente l'altrui riputazione.

I Greci assoggettavano il calunniatore a quella pena a cui la sua accusa, se fosse risultata vera, avrebbe sottoposto l'accusato.

La legge Remia presso i Romani bollava in fronte il calunniatore, acciò potesse ciascuno riconoscerlo, sfuggirlo e sprezzarlo.

La legge Cornelia toglieva il diritto di testare a chiunque aveva composto, trascritto o pubblicato un libello famoso.

Alfredo il grande, Edgar il pacifico, Canuto il grande, re d'Inghilterra, rinnovarono la legge egiziana, e non esentavano dal taglio della lingua se non chi pagava una somma uguale a quella che la legge alla di lui persona aveva fissata nel caso d'omicidio.

L'editto di Teodorico, le costituzioni siciliane, più statuti delle repubbliche italiche, quindi i codici moderni più accreditati consacrarono il principio della legislazione greca (1).

(1) Vedi il *Progetto di codice penale pel regno d'Italia*, agli art. 215 e 217.

La legge Salica la quale per l'*omicidio* d'un *plebeo* voleva l'ammenda di soldi d'oro . . . . . . 200 (1).
stabilì per l'imputazione del titolo di *falsario* o *delatore* l'ammenda di 15
Meretrice . . . . 45 (2).

La legge longobardica, spesso generosa verso il bel sesso, volle che chi avesse dato ad una donna la taccia di *fornicatrice* o di *strega* senza poterlo provare, pagasse una multa uguale a quella che era prescritta pel di lei omicidio (3).

In somma i legislatori gravissime pene sancirono contro ogni illegittima diminuzione di credito ed in qualunque combinazione di cose, fosse il discredito seguito da danni materiali ed esteriori, ovvero si riducesse ad alterare l'esistenza morale soltanto, e non uscisse dai limiti dell'animo.

---

(1) *Barbarorum leges*, tom. II, pag. 143, col. 2.
(2) *Idem*, tom. II, pag. 138, col. 1.
(3) *Idem*, tom. I, pag. 79, col. 2.

Capo Terzo.

Difetti dell'opinione pubblica relativamente al credito ed allo scredito.

Per porre in piena luce i danni che cagiona lo scredito all'esistenza morale, e determinare colla maggiore possibile esattezza le basi del relativo soddisfacimento, sono costretto a ricordare al lettore alcuni difetti della pubblica opinione. Bramerei d'imitare gli astronomi, i quali volendo che le loro osservazioni rappresentino lo stato reale delle cose, ci ricordano le illusioni e gli errori cui l'atmosfera, i sensi e gli strumenti sogliono essere occasione.

I. *L'opinione pubblica crede più agevolmente le notizie disonoranti che le onorevoli.*

Quelli che si ridono internamente della virtù, fingono di credere i delitti o i vizj che a questo o a quello vengono imputati, e ne fanno grande schiamazzo, affine di dare ad intendere che essi ne sono esenti.

Quelli che amano realmente la virtù, se sono più restii nell'ammettere i delitti, si mostrano realmente più inquieti

alla notizia di essi, e il loro ardente desiderio di purgarne la società, nuoce talora a quelli cui a torto vengono attribuiti.

In generale la società s'assomiglia alcun poco ad un'arena in cui succedono corse pubbliche, ed ove la speranza de' cursori di conseguire il premio, cresce in ragione de' concorrenti che cadono. Tutti aspirando alla stima pubblica, inclinano molti a riguardare come perdite proprie le altrui conquiste, e si amareggiano; come proprie conquiste le altrui perdite, e gioiscono.

Dal che risulta la seguente massima pratica:

Ad un grado di stima pubblica non corrisponde un merito reale come uno, ma come dieci.

A dieci gradi di sprezzo pubblico non corrisponde un demerito reale come dieci, ma come uno.

Ammettendo questo principio non intendo di negare che si diano scroccatori di opinione pubblica, come si danno di ricchi e non conosciuti ladri.

II. *L'opinione pubblica accelera il corso alle notizie disonoranti e lo ritarda alle onorifiche.* Le prime seguono la legge de' corpi gravi che discendono;

le seconde, la legge de' corpi gravi che ascendono. Una sentenza che condanna, giunge all' estremità del regno in pochi giorni; una sentenza che assolve, può esservi ignota alla fine dell' anno.

III. *L'opinione pubblica esagera le voci disonoranti in ragione delle bocche per cui passano.* Nissuno esamina se l'imputazione sia vera o falsa, ma ciascuno inclina ad aggiungervi de' commenti tutt' altro che benevoli. Il primo offensore fece una ferita che in breve tempo si sarebbe chiusa da sè stessa; gli altri ne fanno una piaga pericolosa, e soventi incurabile, versandovi veleno. Il primo ingiuriante mostrò la vittima; il pubblico si cambia in carnefice e la fa in pezzi.

In conseguenza di questa esagerazione un vizio, imputato a buon diritto a qualcuno, distrugge nell' altrui mente tutta la stima a cui gli danno diritto le sue virtù.

IV. *L'opinione pubblica si ritratta difficilmente sul male creduto, e non restituisce quasi mai alla persona calunniata la stima primitiva.* Infatti

a) Un soprannome ingiurioso applicato ad un giovine lo accompagna non di rado sino al sepolcro.

b) Agli uomini più assennati si rinfacciano talvolta le colpe della loro infanzia, ed ai figli i vizj de' loro padri.

c) Se concorrete a qualche carica privata o pubblica, le più piccole macchie impresse sulla vostra passata condotta, risorgono vivissime nella memoria de' cittadini e divengono ostacolo alle vostre brame.

d) Se le ferite della calunnia non sono sempre incurabili, lasciano però sempre deformi cicatrici che talvolta passano da una generazione all' altra. Gli scrittori sono unanimi nell' attestare la tenacità della calunnia, e l'ostinazione del pubblico nel fomentarla e ricusare di ricredersi (1).

---

(1) *Alfieri* dice:
Poichè di buono il nome, ov' uom sel perda,
Mai nol racquista più.

Gozzi: Non è vero che *la bugia abbia corte le gambe*, come dice il proverbio A me pare che la zoppa sia la verità, e che l' altra corra come un cane da lepri, e che l' abbia anche fiato da correre lungo tempo.

Hennet: Toute atteinte au crédit lui porte un coup mortel; une fois detruit, on ne le retrouve plus.

Beaumarchais, arringando avanti il parlamento di Parigi, diceva: Quegli che mi toglie la vita, mi toglie tutto sin il sentimento del male che mi ha fatto; all' opposto quegli che mi copre d' infamia, si crede ben sicuro di lasciarmi un' esistenza funesta: una cicatrice fatta dalla calunnia non è mai perfettamente cancellata

Dai difetti dell'opinione pubblica risultano conseguenze pratiche di somma importanza, eccone una:

Per calcolare i danni d'un'ingiuria disonorevole non basta arrestarsi alle eventualità sinistre che tra l'ingiuria e la sentenza successero; ma è necessario aggiungervi quelle che succederanno dopo la sentenza e in onta di essa e solo in forza della malignità dell'opinione. Siano, per es., 100 giorni che durò un sequestro pria d'essere annullato dalla sentenza del giudice: se fate il valore dello scredito giornaliero uguale ad *A*, vi mostrerete inesperto ne' calcoli morali, se il valore totale dello scredito farete uguale a 100 *A*, giacchè lo scredito sopravvive alla sentenza e si riproduce a di lei scorno. Calcolare il valore dell'ingiuria sul valore dei danni successi tra l'ingiuria e la sentenza, è mostrarsi così ignorante come colui che, per calcolare il danno ca-

---

Oibrac nella seguente quartina sulla calunnia ha rappresentato con immagine sensibile la durata delle impressioni di essa:

Quand une fois ce montre nous attache,
Il sait si bien ses cordillons nouer,
Que, bien qu'on puisse enfin les denouer,
Restent toujours les marques de l'attache.

gionato dalla tempesta ad un vigneto, prendesse per base l'uva distrutta, essendo certo che il danno della tempesta nel secondo anno si fa sentire e nel terzo.

Gli uomini che soggiacquero allo scredito, si possono appunto paragonare ai rami flagellati dalla grandine. Siccome sotto alla corteccia cicatrizzata e nelle fibre corticali che toccano immediatamente il legno, restano e si presentano all'occhio macchie nere come di sovero, le quali formando ostruzioni nel tessuto cellulare, ed impedendo o ritardando la circolazione del suco, cagionano languore all'albero e costante marasma; così all'uomo che fu una volta oggetto dello scredito pubblico, resta attaccata come pece e si riproduce nell' altrui memoria l'idea del vizio o del delitto che gli venne imputato; idea che rispinge la confidenza, promove dubbj, richiede garanzie, fa perdere istanti preziosi, in somma distrugge tutti i vantaggi del credito, mortifica il vostro amor proprio e vi fa capire che ciascuno ha ragione di diffidare di voi.

gni l'incontro, davano segni sì evidenti di riguardare come contagioso ciò che essi avevano toccato, che que' miserabili non potendo più reggere all'odio ed allo sprezzo pubblico, da loro stessi si appiccarono.

Dunque *lo scredito considerato nel suo grado massimo, rende la vita peggiore della morte* (1).

Sottraete ad un uomo il calore al punto da ridurlo allo stato di ghiaccio, caricatelo anche di pesi gravosi, cesserà in lui la vita. Questo fenomeno fisico non sorprende nissuno. Per comprendere come vada la faccenda nel sistema morale, e seguire l'azione dello scredito ne' gradi inferiori al massimo che frutta la morte, bisogna considerare la somma de' piaceri che perde lo screditato e la somma de' mali cui resta esposto. La sottrazione del calore rappresenta la perdita de' piaceri; l'ag-

---

(1) Tacito, ne' *Costumi de' Germani*, dice: Ceder combattendo il posto, purchè poi si ricuperi, è presso loro più arte che paura. Anche nelle battaglie svantaggiose riportano i corpi de' loro. Infamia somma è il lasciar lo scudo; e chi lo ha lasciato, *non può intervenire ai sacrifizj o nelle assemblee*: molti per non sopravvivere a quest'onta si sono impiccali dopo la guerra. (*De moribus. Ger.*, c. 16.)

giunta de' gravi rappresenta i mali che lo scredito ci addossa.

§ 1. *Piaceri cessanti pell' uomo screditato.*

La benevolenza è il principio di tutti i servigi liberi e gratuiti che gli uomini reciprocamente si rendono; quindi nello stato di costante e mutua dipendenza a cui la natura gli strinse, tutto ciò che diminuisce la benevolenza, gli assoggetta a privazioni.

Ora la notizia de' vizj o delitti supposti o reali diminuisce la benevolenza. Un uomo cui venga imputato un delitto

1.° Perde alcuni amici e talora anche tutti;

2.° Resta escluso da alcune conversazioni o partite di piaceri;

3.° Non ottiene più servigi gratuiti nè anche dalle persone indifferenti;

4.° Si vede negato il saluto, e fuggita la sua compagnia in pubblico;

5.° Resta escluso dagli onori e dalle cariche, o vede scemare l' ubbidienza e il rispetto dovuto alla sua autorità;

6.° Non trova un protettore se dal suo posto vuole salire a più elevato;

7.° Non ottengono fede le sue deposizioni in giudizio;

8.° Si sente spogliato di quella piacevole confidenza che si usa colle persone stimate (per es., egli non sarà accolto come mediatore nelle contese di famiglia);

9.° Non può accrescere il piacere della propria felicità comunicandola agli altri, affatto indifferenti alla sua sorte;

10.° Montaigne ci accerta che non si dà stato tanto orribile ed insopportabile quanto quello d'avere il cuore addolorato e di ritrovarsi nell'impossibilità di raccontare ad altri il proprio dolore. La narrazione de' nostri mali alle persone che danno segno di prendervi parte, ne indebolisce la sensazione almeno della metà. Ora questo vantaggio non si può corre dallo screditato;

11.° Si vede rifiutata una testimonianza che gli è dovuta, e questo solo può fargli perdere una lite ragguardevole, o lasciarlo involto in un processo criminale.

In somma un atto di benevolenza può salvarvi la vita; il rifiuto d'un servigio può cagionarvi la morte; in caso d'improvvisa malattia tutti accorrono per porgervi soccorso se vi amano; se vi odiano o vi sprezzano, nissun si move (1).

(1) In caso di persecuzione l'uomo accreditato e sti-

§ 2. *Mali emergenti cui resta esposto l' uomo screditato.*

12.° Egli vede crescere il numero e l' impudenza de' suoi nemici e divenire ostacolo ad ogni di lui intrapresa;

13.° Le sue azioni più innocenti a sinistri fini vengono attribuite; ed i più improbabili ottengono maggior fede;

14.° Il suo nome diviene una specie di contagio per la sua famiglia dal cui seno si vede espulso;

15.° Sente farsi de' rimproveri da persone che non valgono il fango che gli lorda i piedi;

16.° Si vede posposto ad individui che non hanno la centesima parte del suo

---

mato ritrova braccia prontissime ad accoglierlo e sottrarlo al pericolo. Tutto lo sdegno, tutto il *potere* di più imperatori andò a rompersi contro l'*opinione* che proteggeva il celebre Sant' Atanasio. Questo vecchio venerabile ed imperterrito, accolto ovunque si presentava, non fu tradito giammai. Squadre di sgherri sparse per tutti gli angoli dell' impero andavano in traccia di lui senza potere mai stringerlo nelle loro catene. Tenere donzelle servivano di scorta a' suoi passi; giovani spose vegliavano inquiete intorno all' asilo in cui l'avevano nascosto: ciascuno aspirava all' onore di dire io l' ho salvato. Si connobbe allora come in mille altri casi, che l' *opinione è più potente che la forza.*

merito, cioè acutissime punte trafiggono il di lui amor proprio . . . .

Anche pria di ritrovarsi esposto alle accennate molestissime sensazioni, l'uomo ne ha il tristo presentimento; il volto che arrossisce, la lingua che balbetta, il timore che su tutta la di lui persona a non dubbj segni si mostra, sono indizj evidenti d'un sentimento penoso. S'egli vuole sottrarsi a queste spine, è costretto a fuggire l'altrui compagnia, quindi restare esposto al morso d'un bisogno fortissimo e costante non soddisfatto, qual si è il bisogno di società.

Ora siccome la perdita de' sopraccennati piaceri e l'eventualità de' suddetti mali quasi ad ogni istante si realizzano, quindi si scorge che lo scredito deve inaridire tutte le fonti della felicità e cambiare la vita in un fondo inesauribile d'amarezze.

Un uomo privo di credito sociale è simile ad un albero cui siano state tolte le foglie e le radici: non potendo egli più succhiare umori nè dalla terra nè dall'aria, cade per consunzione privo di vita.

Capo Quinto.

Continuazione dello stesso argomento.

Dalle sensazioni più delicate dell'onore sono costretto a scendere alle più materiali, e dimostrare che molti beni di cui ci priva lo screditο e molti mali che ci addossa, *a danni effettivi reali sensibili* si riducono. Si può fare de' seguaci alla virtù, dimostrando che *il vizio non paga gli interessi de' capitali che gli si sacrificano*. Infatti:

17.° L'uomo screditato non potendo entrare nelle solite conversazioni, è costretto a portarsi, per es., al teatro, onde sottrarsi alla noja, il che equivale a due o tre lire per sera;

18.° Non potendo più comparire all'altrui mensa una, due o più volte alla settimana, come si usa da parecchi, dovrà in 52 settimane soggiacere a perdita considerabile;

19.° Non potendo pranzare in una trattoria per non essere mostrato a dito, dovrà pranzare in casa, il che per molte persone non è nè comodo nè economico (1);

(1) Ricordate qui il segretario della notissima com-

20.° Non avendo più a sua disposizione il palco, i libri, il cocchio, altre mobiglie de' suoi amici, o dovrà subire una spesa corrispondente, o restare privo de' piaceri che procurano;

21.° Non potendo ottenere da' suoi amici i consigli o le direzioni che gli abbisognano, dovrà comprarli da un curiale, da un architetto, da un ragioniere ecc.

22.° Non può corre i vantaggi dell'associazione delle forze o delle spese (1);

23.° Se viene ricercata una persona da porsi alla direzione di affari delicati, ciascuno, allorchè tacciono i privati interessi, propone un soggetto accreditato, acciò gli frutti onore la scelta.

Nel concorso ad un' asta pubblica non è impossibile che più concorrenti facciano, come si dice, la guerra ad un uomo diffamato, onde o torgli di mano l'oggetto che desidera, o farglielo pagare ad alto prezzo (2).

---

missione di Magonza, il quale essendosi presentato in una trattoria, la rendette deserta, cosicchè il trattore dovette accommiattare quel buon uomo, per non perdere gli altri avventori.

(1) Per es., uno studente diffamato non sarà ammesso a coabitare nello stesso appartamento da altro studente che abbia in pregio l'onore.

(2) Tre anni sono in una comune dell' Olona fu

24.° L'uomo screditato è costretto a presentarsi più volte ai pubblici dicasteri o alle case private per ottenere ciò che altri ottengono in una sola, il che equivale a perdite di tempo e quindi di valori.

25.° Non di rado l'uomo diffamato è costretto a maggiori spese in abiti e in addobbi, onde conseguire collo sfarzo esteriore que'riguardi che non può conseguire colle virtù dell'animo.

26.° La polizia fa frequenti visite nelle case delle persone diffamate, e le costringe a comparire più volte ai di lei officii, il che è nuova perdita di tempo.

27.° Se la polizia arresta per isbaglio una persona onorata, cento altre accorrono per fare guarentigia e procurarle libertà; nissuno si muove nel caso opposto, e il detenuto rimane in carcere per due o tre giorni almeno (1).

---

messo all'asta l'affitto d'un fondo appartenente ad un luogo pio, e che sino a quell'epoca era stato tenuto in affitto da un giovine di ottime qualità ed amato da tutti. Coloro che avrebbero potuto ottenere quel fondo e lo desideravano, convennero tra di loro di astenersi dal fare esibizioni, acciò non venisse danneggiato il primitivo affittuale.

(1) Gli statuti italici convengono nello stabilire il principio, che chi presta sigurtà *idonea*, non debba essere arrestato, se il delitto imputatogli non porta pena

28.° Buona o cattiva, fu più volte anche da governi repubblicani fatta la legge, che *la pubblica fama bastasse a giudicare* (1). Per lo più i legislatori, dopo d'avere determinato i punti estremi massimo e minimo delle pene, lasciano al giudice l'arbitrio d'avvicinarsi all'uno o all'altro nell'applicazione; ora credete voi che l'animo del giudice possa restare indifferente alla pubblica fama, o al credito o scredito che circonda il vostro individuo?

29.° Nel caso di separazione o di divorzio concesso per istanza della donna, ella otterrà di più, in pari circostanze, sui beni del marito, quanto più le sarà favorevole la fama.

30.° Per trarsi dall' abituale situazione dolorosa, l'uomo diffamato è spesso costretto a viaggiare e vivere in paese lontano, il che, per lo più, raddoppia la spesa ordinaria.

In somma lo scredito 1.° priva di quei servigi che nel commercio sociale gra-

---

di morte. Ora un uomo screditato non avrebbe potuto ritrovare sigurtà *idonea*, cioè proporzionata alla multa che l'accusato avrebbe dovuto subire, se fosse stato delinquente.

(1) Machiavelli, *Storie*, lib. II.

stringono l' imperator romano ad ammazzarsi.

Leone Isaurico imperatore d' Oriente nell' VIII secolo inacerbisce l' opinione pubblica opponendosi al culto delle Immagini; Leone perde l' Italia. — I R. pontefici applaudono all' Inquisizione che imprigiona, ammazza, abbrucia le persone ch' ella non può convincere: i R. pontefici veggono immense popolazioni staccarsi dal loro dominio spirituale nel XVI secolo.

Giacomo II perde la stima e si acquista l' odio degli Inglesi perseguitando i protestanti. Il principe d' Orange si presenta come protettore all' Inghilterra: gli officiali e i signori Inglesi si uniscono al suo partito, e Giacomo, benchè fermo e valoroso, cade dal trono, senza che si sparga una goccia di sangue in suo favore.

Un guerriero celebre giunge in poco tempo a dominare l' Europa; ma ha l' imprudenza d' indisporre contro di sè la sua nazione e il suo secolo colle sue *prigioni di Stato.* In un momento di rovescio la nazione lo abbandona, ed egli, precipitato dal colmo della sua gloria e del suo potere, va a morire in un' isola del mare Atlantico.

Si potrebbe dimostrare coi conti finanzieri de' prodotti e delle spese pubbliche che *la stima e l'amore de' popoli fruttano capitali effettivi ai governi*; ed all' opposto. Sotto un governo accreditato ed amato

1.° Sono minori le spese pubbliche, perchè il governo trova soccorsi gratuiti nelle braccia de' cittadini, o non è costretto a moltiplicare le braccia stipendiate;

2.° Sono maggiori i prodotti della finanza, perchè è minore la resistenza ai pagamenti, minore la dilapidazione delle cose pubbliche, minori gli sfrosi.

In somma se la *forza* e l'*opinione* si disputano a vicenda il mondo morale, l'opinione riesce spesso a dominare la forza, giacchè scendendo essa dalla testa alle braccia, diviene forza, o spoglia della forza chi le si oppone (1).

---

(1) Giacomo II, imprudente per eccessivo zelo, fece arrestare sei vescovi protestanti e condurli in carcere. L'affluenza del popolo sul loro passaggio, la costernazione degli spettatori, il rispetto stesso de' soldati che li conducevano, furono splendida testimonianza de' sentimenti del pubblico. Gli avvocati dei vescovi difendendoli con coraggio, e i giudici rimandandoli assoluti alle loro sedi, eccitarono allegrezza universale. Il giorno stesso di quel giudizio, Giacomo facendo la rivista delle truppe, avendo inteso un rumore straordinario, dimandò cosa fosse. *Non è nulla*, ri-

Capo Sesto.

Continuazione dello stesso argomento.

Ne' due capi antecedenti abbiamo considerato l' uomo sotto l'azione reale dello scredito, ed abbiamo veduto che la sensazione dolorosa può crescere al punto da indurlo a darsi la morte.

A maggior onore della specie umana fa duopo aggiungere che *la sola idea, la sola possibilità, il solo timore dello scredito* può indurci a sacrificargli la vita od esporci al pericolo di perderla (1).

---

spose un signore; *i soldati si rallegrano per la liberazione de' vescovi.* — L' ammiraglio di quel re faceva celebrare la messa sul vascello per far eco ai sentimenti del suo sovrano. Quest' atto religioso, abborrito dai protestanti, eccitò ammutinamento nella flotta; e così lo scredito o l' *opinione avversa tolse* a Giacomo *le forze di terra e di mare.*

(1) È noto che a Sparta il cittadino che era fuggito dalla battaglia diveniva inabile a qualunque impiego, non poteva sperare parentela con chicchessia, poteva essere battuto senza avere diritto di farne lagnanza, doveva vestire stoffe grossolane e comparire semi-raso in pubblico. La prospettiva di questo stato eccitava tale orrore negli Spartani, che gli induceva ad esporsi alla morte più certa.

La parola *nidering* o *nidernig* era una parola d' obbrobrio presso i Normanni e i Danesi. Ora Guglielmo il rosso, secondo che riferiscono i suoi storici, avendo in un' occasione la quale esigeva pronto soccorso da' suoi

La sensibilità al timore dello scredito, non s' arresta al solo guerriero; le altre classi sociali ne sono suscettive sino al grado massimo (1).

La sensibilità allo scredito può giungere al grado massimo, senza che vi si frammischi l' idea d' un futuro dolore fisico o il timore della perdita d' un bene sensibile, effettivo, materiale (2).

---

vassalli, avendo, dissi, inserito nel suo proclama, che quelli i quali trascurassero d' unirsi a lui, sarebbero riguardati come de' *nidering*, egli vide all' istante moltissime truppe adunarsi intorno al suo stendardo (*).

(1) La giovine Indiana che s' abbrucia sul rogo del suo marito, non è costretta dalla religione, la quale esorta e non comanda, ma dal timore dell' infamia cui rimarrebbe esposta restando in vita. Una donna infatti che vuole sopravvivere al suo sposo, diviene l' esecrazione della sua famiglia ed anche di tutta la nazione. Ella è costretta a soffrire che le si radi la testa, e di tutti gli ornamenti la si spogli; non più piaceri per lei, non più sollazzi; ella diviene la schiava delle schiave della sua casa.

(2) Stedman parla d' un Francese nominato *Destrades* il quale aveva introdotto a Surinam la coltura dell' indaco, e per molti anni in quella colonia aveva goduto della stima pubblica. Trovandosi egli in casa di uno de' suoi amici a Demerary, ammalò d' un abscesso sopraggiuntogli alla spalla; egli non volle permettere d' essere visitato; il male peggiorò al punto da divenire pericoloso, ma la sua renitenza fu sempre invincibile. Finalmente non sperando più di guarire, egli terminò da sè stesso la vita con un colpo di pistola. Al-

(*) Duchange, *Voce nidering*.

Nè deve recarci maraviglia che l'uomo possa preferire allo scredito la morte, giacchè preferisce alla vita l'onore. Ogni guerriero applaude a Giove, allorchè questi nell'Eneide dice

. . . . d'ogni uom prefissa è l'ora;
Breve a tutti e immutabile il confine
Del viver sta; ma la virtude acquista
Con gli alti fatti al prode eccelsa fama
Che gli è vita seconda.

Ogni guerriero ripete ciò che Eurialo dice a Niso:

Io pur di morte spregiator, io pure
La gloria a cui tu aneli, assai ben compra
Stimerò con la vita.

A questi sentimenti non è straniera la generazione presente: al momento d'una battaglia l'attuale re di Svezia disse: *Soldati del Nord, l'armata d'Italia vi osserva.* Questa corta allocuzione indusse a perire ne' loro ranghi quasi tutti i soldati ch'egli comandava.

Della sensibilità all'onore danno segno le stesse infime classi sociali e tal-

lora il segreto fu scoperto: si trovò sulla spalla il bollo di un V (*voleur*, ladro.)

A questo individuo non mancavano i mezzi di sussistenza: egli poteva procurarsi tutti i piaceri fisici; in onta di tutto questo l'idea di comparire ladro lo spaventa a segno che rinuncia ad ogni rimedio e si dà la morte.

volta sino al grado massimo: il lottatore inglese s'espone a perdere la vita per sentire gli spettatori ripetere il grido di *huzza* (bravo), benchè sappia che di questo applauso non coglierà i vantaggi dopo la morte.

Qualunque però sia il grado cui possa inalzarsi la sensibilità all'onore nelle varie classi sociali, è fuori di dubbio che *la sensibilità allo scredito non diviene mai zero nè anche nell'animo de' scellerati, sieno essi deboli o potenti;* se la cosa non fosse così, i tribunali non esporrebbero i rei alla berlina, i tiranni non imporrebbero silenzio alla storia.

Scostandoci dagli ultimi gradi della scelleratezza, ritroviamo che il timore dello scredito supera una certa quantità di danaro anche nelle infime classi della società. Infatti per reprimere certi delitti contro la polizia amministrativa, per es., nel caso di pesi fraudolenti nella vendita de' commestibili, il magistrato minaccia al reo, se si rende recidivo, di pubblicare il di lui nome sugli angoli delle contrade unitamente al suo delitto, ovvero sui fogli pubblici. Questa pena è considerata come più severa che l'ammenda pecuniaria.

Capo Settimo.

Variazioni nella sensibilità allo scredito.

Dal raffreddamento passeggiero della benevolenza sino alla malevolenza attivissima e costante, v'è una gradazione crescente d'odio e di sprezzo.

Agli stessi gradi d'odio e di sprezzo corrispondono forse alterazioni ugualmente dolorose nell' esistenza morale di tutti?

Ciascun individuo nel suo stato ha un circolo determinato di amici e di conoscenti: divenire oggetto dello sprezzo e dell' odio di questa società è una sventura ugualmente grande per un individuo che per un altro; ecco ciò che a prima vista si presenta all'osservatore, e che sino a certo puuto è vero. Se poi si esamina la cosa più da vicino e se si penetra più addentro, si scorge che questi dispiaceri si modificano secondo l' età, il sesso, la fortuna, la condizione, il governo ed il grado di civilizzazione.

§ 1. *Età.*

Dopo i sette anni il sentimento della

vergogna va progressivamente crescendo sì in forza che in estensione; dopo i 50 va progressivamente decrescendo. La passione dell' avarizia che invece di cedere si rinforza coll' età, predomina allora sul sentimento dell' onore.

Altronde le ingiurie, gli affronti, gli insulti conservandosi nella memoria de' cittadini e venendo di quando in quando richiamati dalla malizia ed applicati a quelli che ne furono l' oggetto, la durata di questa sensazione incomoda e spiacevole decresce a misura che decresce la vita restante. Un uomo giunto agli anni

30 vi resta soggetto anni	25
40 . . . . . . »	20
50 . . . . . . »	15
60 . . . . . . »	10
ecc.	ecc.

§ 2. *Sesso.*

Le donne presso le nazioni incivilite hanno il sentimento della vergogna più pronto, più delicato che gli uomini. La loro educazione primitiva prescrive loro delle regole di pudore anche pria che ne conoscano lo scopo; nè esse tardano ad accorgersi che questa custodia delle virtù del loro sesso è il talismano del loro potere.

Vincolate ne' loro desiderj, vincolate nella disposizione de' loro beni, quasi si direbbe private di volontà dalle leggi, schiave dell' opinione che le domina dispoticamente e fa loro un dovere dell' apparenza, circondate di giudici che sono nel tempo stesso i loro seduttori e i loro tiranni, sempre deboli e sempre dipendenti in tutte le età, non possono sperare il soccorso dell' uomo se la calunnia va ad offuscare le loro virtù.

Escluse dalle cariche, dalle dignità, dagli onori, rilegate nelle domestiche mura dai doveri di spose e di madri, quindi soggette a pochissime distrazioni, devono provare tutte le punture dello screditо e sentirsi amareggiate ne' piaceri più innocenti.

L' uomo può non di rado cambiare professione e paese, ed allontanarsi da quel circolo abituale di conoscenti ed amici al cospetto de' quali si vede screditato; per la donna le difficoltà sono infinitamente maggiori, perchè da un lato minori le risorse, dall' altro maggiore la dipendenza.

Se la calunnia riesce a torre la riputazione ad una donna, tutta l' autorità de' suoi genitori e del suo sposo s' aggrava sul suo capo; ai sentimenti affet-

tuosi di cui abbisogna il suo cuore, succedono l'odio, lo sprezzo, le villanie; ella si vede avvilita agli occhi dell' uomo che adora, ed oltraggiata negli stessi suoi figli che le costano tante pene e sacrifizj.

Finalmente è fuori di dubbio che uno stato debole di salute accresce il dolore dello scredito come di qualunque altra calamità. Ora le donne vanno soggette ad incomodi, infermità, timori d'ogni specie più che gli uomini.

Quindi se il soddisfacimento per iscredito all' uomo sarà A, il soddisfacimento per la donna dovrà essere $^{3A}/_{2}$, come ho già detto più volte.

Dalla legge riferita alla pag. 225 si scorge quanto i legislatori longobardici apprezzassero l' onore delle donne; aggiungerò qui, che se il marito tacciava d' adulterio la sua sposa e non riusciva a provarlo, que' legislatori vollero che egli pagasse una multa come se avesse ucciso il di lei fratello (1).

(1) *Barbarorum Leges*, tom. I, pag. 100, col. 1.

§ 3. *Condizione.*

I. *Condizione privata.*

Nell' uomo celibe, isolato nell' universo, il dispiacere dello scredito s' arresta alla sua persona senza ulteriori conseguenze e si estingue in essa; nell' uomo maritato la sensazione dolorosa e i danni morali dello scredito nella moglie si riproducono e ne' figli, come più volte si disse, e da questi si riflettono sull' animo di lui e ne inaspriscono le piaghe; quindi il danno come 1 nel primo caso è per lo meno come 2 nel secondo.

II. *Condizione pubblica.*

La condizione pubblica è causa per cui la stessa ingiuria ottiene e deve ottenere maggiori gradi di pubblicità. *Le persone impiegate nell' amministrazione dello Stato*, *nell' istruzione della gioventù*, *nelle funzioni del culto*, *nella difesa della patria*, trovandosi elevate sopra le altre classi sociali, perciò esposte agli sguardi di tutti, un' ingiuria fatta ad esse romoreggia tosto nel pubblico, quindi in tutti i circoli della città, ne'

teatri e nelle conversazioni se ne ripete la notizia.

Altronde la riputazione d'onoratezza essendo una qualità essenziale al pubblico funzionario, l'imputazione del vizio opposto deve eccitare nel di lui animo speciale risentimento.

Vi sono delle condizioni nelle quali domina una sensibilità particolare all'onore, o, per dir meglio al punto d'onore; e tutto ciò che toglie credito ad un individuo da questo lato, lo punge più vivamente che ogni altra specie d'ingiuria. Il coraggio nel militare è una qualità indispensabile; il più leggiero sospetto di viltà a continui affronti lo farebbe bersaglio; da ciò nasce quella delicatezza o irritabilità di sentimento da questo lato tra persone che in altri alle volte di indifferenza morale dan segno.

§ 4. *Stato economico.*

La sensibilità allo scredito cresce sino a certo punto collo stato economico, sì perchè talvolta colla ricchezza si ottiene un'educazione più nobile, sì perchè il possesso della ricchezza allarga la sfera de' conoscenti. L'uomo ricco, considerato come produttore e come consumatore, si trova esposto ad una pubbli-

cità proporzionata alla sua produzione e al suo consumo. L'uomo ricco è circondato di molti servi, fa lavorare molti artisti, compra da molti negozianti, è noto a più tribunali, paga imposte a più esattori, pasce molti parassiti, si trova in tutti i teatri, interviene a tutte le partite di piacere, conversazioni, feste da ballo, accademie di suoni o canti ecc.

All'opposto il lavoratore campagnuolo, il cui reddito si riduce alle sue braccia, si move, a così dire, in una sfera ristrettissima di conoscenti e d'amici. Avvinto al luogo ove lavora, ha de' compagni di travaglio non di piaceri; pochi servigi può loro rendere, poche cose può da essi aspettare. Tutta la sua vita si ristringe alle sensazioni corporee più comuni; la sua moglie e i suoi figli sono il limite de' suoi comandi; i piaceri che risultano dall'autorità domestica sono il limite della sua sensibilità.

Dalle quali osservazioni sembra risultare che *la sensibilità alle ingiurie e la pubblicità di esse nelle classi comuni della società sono proporzionate alla rendita o alla mercede giornaliera*; dico nelle classi comuni, giacchè pe' funzionarj pubblici, pe' guerrieri e pe' let-

terati bisogna stabilire gradi di sensibilità e pubblicità maggiori come si disse nell' antecedente paragrafo.

§ 5. *Civilizzazione.*

In un paese in cui sia

1.° Massima la delicatezza al punto d' onore per educazione gentile generalmente sparsa;

2.° Pronta la diffusione delle notizie da un angolo della città agli altri, atteso la moltiplicità delle conversazioni, de' teatri, de' caffè, de' così detti *casini di società;*

3.° Rapida la propagazione delle notizie dalla capitale alle provincie e da queste a quella, perchè ben organizzate le poste, numerosi i giornali, libera la stampa, senza essere abusiva;

In questo stato di cose, dissi, massima debb' essere la sensibilità alle ingiurie, perchè gli uomini da' più stretti e più numerosi vincoli di reciproca stima trovansi uniti, e la loro morale esistenza può a più acuti morsi andare soggetta e a più estese privazioni.

§ 6. *Governo.*

A misura che cresce il numero delle persone, dal giudizio delle quali dipende

la concessione delle cariche o degli onori, cresce la sensibilità alla stima; quindi è massima ne' governi democratici, minima ne' governi dispotici. Ove per salire a posti lucrosi od onorifici è necessario un corredo di qualità personali, lo scredito che ce ne spoglia in tutto o in parte, ci toglie il sonno e l'appetito; ove per giungere alla stessa meta bastano i meriti degli avi, o le altrui raccomandazioni e la flessibilità delle reni, lo scredito ci lascia indifferenti. In queste circostanze le *anime di fango* chiamano *pazzo* chi si pregia di virtù e d'onore; *le anime di cimice* siffatti sentimenti dicon *poetici*, come la volpe diceva *acerba* l'uva che non poteva cogliere.

Più una nazione presenta unanimità d'idee, di sentimenti, d'affezioni, più la stima pubblica è apprezzabile; più una nazione è divisa in partiti politici o religiosi, più il valore della stima pubblica decresce, giacchè i suoi decreti riescono contraddittorj. Il vizio e la virtù non hanno la stessa misura; la stessa azione ottiene lode da una banda e biasimo dall'altra; qui voi siete accolto come un eroe, là chiamato disertore o scellerato: voi v'accorgete che vi è possibile di rinunciare all'onore,

senza che venga a posarsi sul vostro capo la pubblica infamia, e potete ritrovare degli asili dopo il delitto.

Capo Ottavo.

Soddisfacimento per illegittimo sequestro.

Supponiamo il caso d'un sequestro sopra mobili od immobili appartenenti ad un *proprietario*, ovvero ad una persona qualunque straniera alle arti ed al commercio, cosicchè, esclusa la lagnanza per danni commerciali, del che si è di già parlato altrove, resti campo soltanto al soddisfacimento per ingiuria civile.

Il sequestro, come si disse nel 1.° volume (pag. 46 e seg.), può recarci due ingiurie nello stesso tempo:

La prima consiste nel negarci il *potere* d'eseguire i dovuti pagamenti, il che offende il vivissimo desiderio di comparire ricchi (tom. I, pag. 37-45).

La seconda move dubbi contro la nostra *volontà* d'eseguire i doveri che c'incumbono, il che tende a spogliarci dell'opinione di moralità.

Il sequestro concesso dalla pubblica

autorità è simile al berretto che negli scorsi secoli doveva portare costantemente chi aveva ottenuto il beneficio della cessione de' beni, o la sospensione quinquennale de' dovuti pagamenti. Questo berretto di color bianco, con figure di volpe a color croceo visibili sopra ciascuno de' quattro angoli di esso, serviva di segnale al pubblico e diffidava chiunque a guardarsi dal fare prestiti, o credere alle proteste di chi lo portava, e nel tempo stesso lo esponeva al ridicolo (1).

Trovare una somma pecuniaria che, giusta le leggi dell' equità, compensi l' ingiuria civile del sequestro, senza riguardo ai danni commerciali. Il sequestro:

1.° Sospende l' uso della proprietà sequestrata;

2.° Vi pone sulla fronte la macchia di miseria;

3.° Mette in dubbio la vostra disposizione all' onoratezza.

---

(1) Lo statuto ferrarese, che ci ricorda l' uso suddetto, dice: *Et teneatur tunc impetrans obtenta cessione vel induciis prædictis portare continue in capite unum biretum album cum signo vulpis coloris crocei decoperto, et apparenti in quolibet quarto latere dicti bireti.* (Statutorum Ferrariæ, *lib. II, cap.* 134.)

Questi tre dispiaceri crescono in ragione :

4.° Della pubblicità del sequestro;

5.° Delle circostanze aggravanti;

6.° Della durata di esso.

I detti dispiaceri crescono crescendo il valore della cosa pegnorata, decrescono decrescendo esso.

Il valore della cosa sequestrata è dunque una tale cifra che colle sue frazioni e co' suoi multipli sembra poter rappresentare tutti i gradi dell'ingiuria dal minimo al massimo ; dunque

I. *Il minimo soddisfacimento per sequestro ingiurioso*, qualunque sia la sua durata, purchè non maggiore d'un anno, sarà *generalmente* uguale a tre quarti del valore sequestrato.

II. *Il massimo soddisfacimento sarà generalmente uguale al doppio del valore sequestrato.*

III. Allorchè il sequestro sarà durato due, tre o più anni *N*, si moltiplicherà l' antecedente valore per due, per tre in generale per *N*, numero degli anni che ha durato il sequestro.

Ho fatto il minimo soddisfacimento uguale a tre quarti del valore della cosa sequestrata per le seguenti ragioni ;

1.° La sospensione dell'uso delle pro-

prietà *mobili* per un anno debbesi, giusta i principj stabiliti nel 1.° volume pag. 281, valutare $^1/_{20}$ di esse.

2.° Quando quella sospensione è forzata, invece di $^1/_{20}$ fa duopo assumere $^1/_{20}$ più $^1/_{40}$, il che è uguale a $^3/_{40}$. Ora

a) Siccome il dispiacere per imputata miseria è maggiore del dispiacere per violata proprietà;

b) Siccome i capitali che si sacrificano al desiderio di comparire ricchi, sono maggiori de' capitali che richieggonsi dai bisogni della natura;

c) Siccome il sentimento dell'onoratezza deve superare il desiderio sì d'essere ricchi che di comparirlo;

d) Siccome *qualunque macchia disonorevole danneggia ogni individuo considerato come semplice venditore delle proprie merci materiali o intellettuali* (tom. 1, pag. 189-191);

e) Siccome le due macchie *d'impotenza ai dovuti pagamenti o di renitenza ad eseguirli* ci privano realmente di servigi, di vantaggi, di utili gratuiti morali e civili (pag. 334-241) essendo generalmente vero il proverbio francese: *bonne renommée vaut mieux que ceinture dorée;*

Perciò il dispiacere per violata pro-

prietà valutato $^3/_{40}$ lo moltiplico per 10 ed ottengo $^{30}/_{40}$ uguali a $^3/_4$ del valore suddetto.

3.° Siccome, *anche nel caso che il sequestro durasse meno di un anno, lo scredito dura molto di più nell' opinione* (pag. 230, 231), perciò si doveva nel calcolo ritenere *la base d' un anno*, acciò il soddisfacimento allo stato concreto e reale delle cose corrispondesse, non alle chimeriche astrazioni de' codici. La legislazione visigota considerando solo l' abuso della proprietà nel caso di pegno negato, danneggiato, distrutto, differito, volle che il pignoratario, al pegno da restituirsi, aggiungesse un valore uguale alla metà di esso (1). Ora nel caso di sequestro ingiurioso non è violato il solo desiderio di proprietà, ma ne sono violati altri due più di lui irritabili e più intensi.

---

(1) *Siquis ei qui rem pro pignore crediderit, ad constitutum tempus, representato debito, pignus acceptum distulerit reddere, et hoc aut ante tempus lege superiori taxatum vendere, vel in ejus usus proprios atque in alienos conterendum præsumpserit adtemperare, vel malitiose differens noluerit assignare, pignus quidem quod accepit, integrum reddat, et medietatem quantum pignus valere constiterit, domino pignoris coactus impendat.* (Barbarorum leges, *tom. IV, p.* 124, *col.* 1.)

4.° Ciò che è stato detto delle proprietà *mobili*, alle immobili debbesi applicare, giacchè se nelle proprietà immobili il dispiacere per violata proprietà non arriva come nelle mobili a $^3/_{40}$ del valore sequestrato, essendo che il sequestro non annulla i frutti di quelle come annulla l'uso di queste; ciò non ostante, siccome il minor dispiacere per l'accennato titolo è compensato dal dispiacere della molto maggiore pubblicità, quindi dal maggiore scandalo che tra i cittadini si diffonde (vol. 1, pag. 47), perciò egli pare che sì per le une proprietà che per le altre debba il calcolo alle stesse basi attenersi.

I legislatori barbari nel calcolo del soddisfacimento per illegittimo pegno non ammisero gradazione nè per la *gravità* dell' ingiuria nè per la *durata* di essa; e stabilirono in generale ed assolutamente che *il soddisfacimento per illegittimo pegno dovesse essere un valore uguale al valore pignorato* (1).

---

(1) Legge de' Bavari al lib. XII, cap. III.

I. *Si quis aliquem contra legem pignoraverit sine jussione ducis, pignus sine læsione reddat, et aliud simile addat. Duci vero pro fredo* (pena della pace violata) *quadraginta solidos solvat.*

II. *Et si læserit illud pignus, componat quantum æstimaverit qui causas judicat.*

5.° Ho detto che il minimo soddisfacimento non deve *generalmente* essere minore di $^3/_4$ del valore sequestrato che chiamo *A*.

Ora siccome *A* può essere poca cosa, e quindi incapace di compensare l'affronto pubblico, perciò parmi che il minimo valore del sequestro non dovrebbe giammai essere minore del reddito o mercede o pensione *B d'un anno* che gode la persona ingiuriata col sequestro, cosic-

---

III. *Talis enim præsumptio non debet fieri, quia hoc scandalum generat.*

IV. *Et pro omni pignore, quod contra legem tulerit, semper cum sex solidis componat.*

V. *Si pignus illud minus valet, quam sex solidos, tunc pignus reddat et cum sex solidis componat.*

VI. *Si autem pignus quod tulit plus valet quam sex solidos, ipsum in læsum reddat, et simile aliud reddat. Duci vero pro fredo quadraginta solidos.*

(*Barbarorum leges*, tom. II, pag 381, col. 1.)

2.° Legge de' Borgognoni. (*Additamentum II, art. VII.*)

Siquis fidejussorem acceperit, et ante eum pignorare præsumpserit quam auctorem suum, cum quo causam habet, præsentibus testibus admonuerit, pignora, quæ tollere præsumpserit, in duplo restituat.

(*Ibidem*, tom. IV, pag. 41, col. 1.)

3.° Legge Salica al tit. LXXIV.

Siquis debitorem habuerit pignorancia sine judice pignorare præsumpserit, antequam eum nestigante nigio, et debitum perdat, et insuper similiter si male depignoraverit cum lege componat, hoc est capitalem reddat et insuper XV sol. culpabilis judicetur.

(*Ibidem*, tom. V, pag. 407, col. 2.)

chè quando $^3/_4$ di A fossero minori di B, si prenderebbe B per minimo soddisfacimento *d'un anno*, e il massimo, atteso le circostanze aggravanti, potrebbe giungere sino a $2B$; quindi corrisponderebbe a due, a tre, a quattro anni di sequestro il minimo soddisfacimento $2B$, $3B$, $4B$ ecc., ed il massimo soddisfacimento $4B$, $6B$, $8B$, ecc. La quale eccezione cesserebbe, allorchè $^3/_4$ di A fossero maggiori di B.

Capo Nono.

Soddisfacimento per imputazione di delitti.

Oltre le pene corporali e pecuniarie accennate nel capo II di questa sezione contro i calunniatori, qualche statuto italico espose il reo al pubblico disprezzo collo scopo di cancellare quella sinistra impressione che la di lui calunnia aveva prodotto nell'altrui animo; se, a cagione d' esempio, una guardia campestre accusa falsamente qualcuno d'avere recato danno alle campagne, lo statuto di Civenna e Limonta, oltre la pena pecuniaria, condanna il falsario ad udire

la sentenza in luogo pubblico *tenendo egli in testa un cappello di carta bianca* (1).

Dopo che i tribunali hanno condannato pubblicamente il calunniatore, dopo che è stata posta in piena luce l'innocenza del calunniato, *trovare una somma pecuniaria che, giusta le leggi dell'equità, possa compensare il dispiacere e i danni civili per ingiuria morale.*

Le persone che professano delicatezza di carattere, e molto più quelle che la fingono, sogliono mostrarsi offese, allorchè, in occasione d'ingiurie all'onore, odono parlare di compensi pecuniarj. Esse non vogliono comprendere che la sentenza del giudice, sola capace di ristabilire la riputazione, *provvede al futuro*, cioè tronca il corso alla calunnia, seppure è possibile, ma *non provvede al passato*, cioè non compensa la somma delle sensazioni dolorose cui il calunniato andò soggetto. Questa somma di dolori trova compenso ne' piaceri moltiformi di cui una somma pecuniaria è produttrice, piaceri interessati

(1) Statuti criminali di Civenna e Limonta, capo 26, pag. 46.

per le anime volgari che la impiegano a loro privato vantaggio, piaceri disinteressati per le anime nobili che, impiegandola a vantaggio altrui, trovano in essa il più sicuro mezzo di procacciarsi nuovi gradi di stima. Altronde le anime volgari non hanno affatto torto; infatti

I. Imputazione di delitti è uguale a diminuzione dell' altrui stima relativamente all' imputato.

Diminuzione di stima è uguale a diminuzione di servigi gratuiti.

Diminuzione di servigi gratuiti, in mezzo a tanti mali che ci assediano, è uguale a diminuzione di quiete e di sicurezza.

Diminuzione di quiete e di sicurezza è uguale a perdita di valori (p. 90, 92).

II. Imputazione di delitti è uguale ad aumento dell' altrui odio contro l' imputato.

Aumento dell' altrui odio è uguale ad aumento di ostacoli ai nostri desiderj.

Aumento d' ostacoli ai nostri desiderj è uguale a perdita di forze personali.

Perdita di forze personali è uguale a diminuzione di sicurezza.

Diminuzione di sicurezza è uguale a perdita di valori.

III. Perdita degli altrui servigi gratuiti e diminuzione di forze personali è uguale a perdita di sensazioni fisiche e di sensazioni morali.

Perdita di sensazioni fisiche è uguale a perdita di valori, giacchè tutte le sensazioni fisiche si comprano sulla piazza.

Perdita di sensazioni morali è uguale a perdita di valori, giacchè da un lato i piu grossi capitali si sacrificano per procurarsi le sorgenti di esse e conservarle, dall'altro ordinariamente fa duopo con sensazioni fisiche soddisfare al bisogno di sentire, allorchè le morali mancano; quindi, a misura che i costumi sono più rozzi, prevale l'ubbriacchezza, la crapola, lo stravizzo, e il bruto comparisce al posto dell'uomo.

IV. Abbiamo veduto che quando l'altrui benevolenza è uguale a zero, e l'altrui odio o sprezzo giunge a certo punto, la vita è peggiore della morte (p. 232).

Dunque lo scredito nel suo grado massimo deve essere considerato come una passività maggiore del valor delle vite individuali.

Resta a vedere se i multipli e le frazioni del valor delle vite individuali possano corrispondere alle variazioni de' cinque elementi che racchiude il so-

pra esposto problema, e rappresentarle. Dunque

I.

Il risentimento alle ingiurie è infinitamente variabile nelle diverse classi sociali; un guerriero porta la mano all'elsa per uno sfregio cui gli altri rimangono indifferenti.

Colla scorta de' principj esposti nel capo VII di questa sezione, possiamo distinguere nel risentimento alla stessa ingiuria quattro gradi relativi alla professione, e classificarli come segue:

I.	Ne' militari è il risentimento come	8
II.	Nella classe dedita all'istruzione	6
III.	Nella classe de' funzionarj pubblici	4
IV.	Nella massa cittadinesca	1

II.

Data la stessa professione, la sensibilità alle ingiurie, per le ragioni accennate nel suddetto capo VII, si può considerare come proporzionata alla rendita, alla pensione, alla mercede *giornaliera* che diremo *A*.

III.

Atteso lo sforzo costante dell'invidia l'imputazione malvagia sussiste quasi

intatta, si riproduce nello spirito del pubblico in onta della sentenza che la condanna, e si può dire proporzionata alla vita che rimane all' imputato e che diremo *B*. Non è raro il caso che l' invidia insegua la sua vittima al dì là del sepolcro, e ne sfrondi gli allori e ne laceri la fama sotto gli occhi della posterità.

IV.

La sensibilità alle ingiurie cresce in ragione della gravità del delitto imputato. Tra i delitti possiamo distinguere tre gradi e rappresentarli per 3, 2, 1.

V.

Data la stessa imputazione, la sensibilità all' ingiurie cresce in ragione della pubblicità. La pubblicità col mezzo della stampa è massima, giacchè la stampa ci scredita in faccia all' universo. Si possono distinguere nella pubblicità quattro gradi e rappresentarli per 27, 9, 3, 1.

VI.

Moltiplicando *A* per *B* avremo *AB* valore delle vite individuali (pag. 44). I multipli e le frazioni di *AB* rappresenteranno i varj soddisfacimenti dovuti

per ogni generazione d'ingiurie. Per non complicare le formole supponiamo che la pubblicità sia minima cioè al grado 1, cosicchè non sia necessario d'introdurre in esse il di lei segno; saranno i soddisfacimenti come segue ne' tre gradi di delitto imputato:

Persone	*Soddisfacimento per imputato delitto*		
	massimo,	*medio*,	*minimo*
Militari	8. 3*AB*,	8. 2*AB*,	8*AB*
Letterati	6. 3*AB*,	6. 2*AB*,	6*AB*
Funzionarj pubblici .	4. 3*AB*,	4. 2*AB*,	4*AB*
Cittadini comuni .	3*AB*,	2*AB*,	*AB*

Allorchè la pubblicità non si arresterà al grado minimo 1, ma salirà agli altri, farà duopo moltiplicare ciascuna delle antecedenti cifre ora per 27, ora per 9 ed ora per 3.

VII.

Quando l'imputazione non assoggetta a processo criminale, cioè quando non attribuisce un vero delitto, il soddisfacimento corrispondente alle diverse ingiurie sarà una frazione di

8*AB* pe' militari,
6*AB* pe' letterati,
4*AB* pe' funzionarj pubblici,
AB pe' cittadini comuni.

Il denominatore della frazione dovrà essere tanto minore, quanto più nell'opinione pubblica riuscirà offensiva l'ingiuria, acciò tanto maggiore riesca il quoto che rappresenta il valore del soddisfacimento, in modo però che il soddisfacimento pe' cittadini comuni non sia mai minore di 300A (cioè delle mercedi di un anno) nè maggiore di AB.

Si intende sempre che nel caso di pubblicità maggiore di 1 si debbano moltiplicare per 27, o per 9, o per 3 le suddette cifre.

VIII.

Nella IV classe e nel caso di proprietarj distinguerei volontieri le persone che vivono di *reddito ereditario* dalle persone che vivono di *reddito conseguito con industria onorata*. È noto che alle prime vengono naturalmente tributati più gradi di rispetto, mentre le seconde ai morsi dell'invidia più spesso, come si disse altrove, vanno soggette: *Insita mortalibus natura recentem aliorum felicitatem ægris oculis introspicere, modumque fortunæ a nullis magis exigere quam quos in æquo videre* (1). Tale essendo la naturale e

(1) Tacito, *Hist*, II, 20.

non troppo benevola inclinazione del cuore umano, egli pare che nel calcolo del soddisfacimento, quando si trattasse delle prime persone, *A* dovrebbe essere uguale a 2/3 del reddito, e nel caso delle seconde restare uguale al reddito intero; quindi, per es., un reddito ereditario di 6000 lire sarebbe riguardato come uguale ad un reddito di 4000 ottenuto con industria personale. E questa base di calcolo dovrebbe essere ritenuta anche ne' casi in cui, per giungere alle cariche costituzionali, si credesse necessaria una proprietà fondiaria. Egli era ben tempo di distinguere le persone che hanno il nobilissimo talento di consumare senza produrre, cosicchè lo stato non si risentirebbe se non fossero mai comparse sulla terra, da quelle che con lodevole industria accrescendo la pubblica ricchezza, lasciano ai posteri l'obbligo della riconoscenza.

Fine della seconda parte e del tomo secondo ed ultimo.

INDICE.

PARTE SECONDA.

APPLICAZIONE.

LIBRO PRIMO.

SODDISFACIMENTO PER INGIURIE ALL' ESISTENZA FISICA.

Capo Primo.

Ferite e percosse che non deformano la bellezza . . . . pag. 1

§ 1. *Soddisfacimento per ferite e percosse non seguite da indebolimento di forze industri* . . . . » ivi

» 2. *Soddisfacimento per ferite o percosse seguite da indebolimento o distruzione di forze industri* . . . . » 14

Capo Secondo.

Ferite o percosse che deformano la bellezza » 19

§ 1. *Estensione, intensità e durata del desiderio di comparire belli* . . . . . » 20

» 2. *Lucri cessanti e danni emergenti per la perdita della bellezza* . . . . . . » 22

§ 3. *Soddisfacimenti prescritti dai legislatori per ferite e percosse che deformano la bellezza* . . . . pag. 26
» 4. *Basi del soddisfacimento per ferite e percosse che deformano la bellezza* . . » 31
» 5. *Continuazione dello stesso argomento, soddisfacimento per diminuita bellezza del volto* . . . . » 35
» 6. *Continuazione dello stesso argomento: elementi di variazione nel calcolo del soddisfacimento per diminuita bellezza del volto* . . . . » 39
» 7. *Continuazione dello stesso argomento, soddisfacimento per mutilazione od alterazione di membri o sensi* . . . . . » 43
» 8. *Osservazioni critiche relative alle antecedenti teorie* . . . . » 47

CAPO TERZO.

Soddisfacimento per omicidio . . . . . . » 50
§ 1. *Partita economica* . . . . » 53
» 2. *Partita morale* . . . . » 56

LIBRO SECONDO.

SODDISFACIMENTO PER INGIURIE
ALL' ESISTENZA MORALE.

SEZIONE PRIMA.

INGIURIE ALL' ANIMO.

ARTICOLO PRIMO.

Rammarichi e timori . . . . » 74

CAPO PRIMO.

Effetti delle inquietudini dell' animo . . . . » ivi

CAPO SECONDO.

Basi pel calcolare il valore delle inquietudini dell' animo . . . . pag. 85

CAPO TERZO.

Continuazione dello stesso argomento . . . » 104

ARTICOLO SECONDO.

INSULTI.

CAPO PRIMO.

Origine, forme e conseguenze dell' insulto.

§ 1. *Definizione dell' insulto* . . . . . . » 114
» 2. *Circostanze che accrescono l' insulto* . » 116
» 3. *Cause dello spregio della poltroneria* . » 120
» 4. *Continuazione dello stesso argomento* . » 125

CAPO SECONDO.

Soddisfacimento per insulti gravi . . . . » 131

SEZIONE SECONDA.

INGIURIE AL PUDORE.

ARTICOLO PRIMO.

Del pudore e sue gradazioni.

CAPO PRIMO.

Esistenza e intensità del sentimento del pudore » 137

CAPO SECONDO.

Variazioni nel sentimento del pudore . . » 143

Articolo Secondo.

Basi del soddisfacimento per ingiurie al pudore.

Capo Primo.

Seduzione . . . . pag. 153

Capo Secondo.

Violazione.

§ 1. *Caratteri della violazione e circostanze aggravanti* . . . . » 156
» 2. *Continuazione dello stesso argomento* . » 161
» 3. *Soddisfacimenti proposti dai legislatori per stupro violento* . . . . » 165
» 4. *Basi del soddisfacimento per violazione o stupro violento* . . . . » 169

Capo Terzo.

Adulterio . . . . » 172
§ 1. *Soddisfacimenti proposti dai legislatori a compenso de' danni dell' adulterio* . . » 173
» 2. *Basi del soddisfacimento per adulterio* . » 178
» 3. *Continuazione dello stesso argomento* . » 182

Sezione Terza.

INGIURIE ALLA LIBERTA' PERSONALE.

Capo Primo.

Lucri cessanti e danni emergenti per illegittima detenzione.

§ 1. *Cenno storico* . . . . » 185
» 2. *Beni cessanti e danni emergenti per detenzione* . . . . » 189

Capo Secondo.

Elementi di variazione ne' beni cessanti e danni emergenti per detenzione . . . . . . pag. 191

Capo Terzo.

Basi del soddisfacimento per illegittima detenzione.

§ 1. *Pareri diversi sul valore d' una giornata di semplice prigionia* . . . . . . » 196
» 2. *Continuazione dello stesso argomento* . » 198

SEZIONE QUARTA.

INGIURIE ALL' ONORE.

Capo Primo.

Interesse particolare della società a mantenere il credito de' cittadini.

§ 1. *Credito commerciale* . . . . » 211
» 2. *Credito morale* . . . . » 214

Capo Secondo.

Continuazione dello stesso argomento . . . » 223

Capo Terzo.

Difetti dell' opinione pubblica relativamente al credito ed allo screditio . . . . » 226

Capo Quarto.

Danni dello screditio morale . . . . . . » 232
§ 1. *Piaceri cessanti pell' uomo screditato* . » 234
» 2. *Mali emergenti pell' uomo screditato* . » 236

CAPO QUINTO.

Continuazione dello stesso argomento . . pag. 238

CAPO SESTO.

Continuazione dello stesso argomento . . . » 245

CAPO SETTIMO.

Variazioni nella sensibilità allo scredito . » 249
§ 1. *Età* . . . . » ivi
» 2. *Sesso* . . . . » 250
» 3. *Condizione* . . . . » 253
» 4. *Stato economico* . . . . » 254
» 5. *Civilizzazione* . . . . » 256
» 6. *Governo* . . . . » ivi

CAPO OTTAVO.

Soddisfacimento per illegittimo sequestro . » 258

CAPO NONO.

Soddisfacimento per imputazione di delitti . » 265

Pag.	lin.	Errori	Correzioni
		Tomo I.	
XII	30	distratto	distrutte
137	1	del	di
179	3	di	de'
276	7	contratti	contatti
		Tomo II.	
4	21	tre	due
7	8	del dolore	della malattia
11	10	V.	IV.
13	16	cinque	quattro
60	1	renderle	venderle
107	30	seguante	seguente
111	23	ed	od
114	6	III	II
227	29	servono	seguono